SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. **118**.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera *h)*;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2011;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI CONTABILI GENERALI E APPLICATI PER LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME E GLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5.

3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2.

Adozione di sistemi contabili omogenei

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione di cui fanno parte.

4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile.

Art. 4.

Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell' attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.

7. Al fine di fornire supporto all' analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Art. 5.

Definizione della transazione elementare

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.

2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

Art. 6.

Struttura della codifica della transazione elementare

1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, ed è integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Modalità di codificazione delle transazioni elementari

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato:

a) l'adozione del criterio della prevalenza;

b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;

c) assumere impegni sui fondi di riserva.

Art. 8.

Adeguamento SIOPE

1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

Art. 9.

Il sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire

informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

Art. 10.

Bilanci di previsione finanziari

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio.

2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilità adottato dalle partecipate stesse.

Art. 11.

Schemi di bilancio

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e del'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

Art. 12.

Omogeneità della classificazione delle spese

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa.

Art. 13.

Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita dai programmi.

Art. 14.

Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:

a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 36 comma 5. Il programma è. inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;

c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il

livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.

2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.

Art. 15.

Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art. 16.

Flessibilità degli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

Ai fini del comma 1, lettera *b)*, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.

Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.

6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

Art. 18.

Termini di approvazione dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:

a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell' anno successivo;

c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle· amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi , standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

TITOLO II

PRINCIPI CONTABILI GENERALI E APPLICATI PER IL SETTORE SANITARIO

Art. 19.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;

b) le regioni:

i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;

ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera *c)* e, ove presente ai sensi del punto *i)*, della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende. ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 20.

Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in. ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichino la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell' ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

Art. 21.

Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità

1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:

a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-*quater*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.

Art. 22.

Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dame rappresentazione nel bilancio di esercizio.

3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:

a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;

d) Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto *i)*, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

Art. 23.

Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*:

a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera *c)*. A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;

c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*. A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24.

Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art. 25.

Bilancio preventivo economico annuale

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera *c)* predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell' elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)* e lettera *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera *d)*, del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

Art. 26.

Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN

1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera *d)*, comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)* e lettera *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera *d)*, comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.

4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)* e lettera *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

Art. 27.

Piano dei conti

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)* e lettera *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.

Art. 28.

Norme generali di riferimento

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29.

Principi di valutazione specifici del settore sanitario

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)* e lettera *b)*, punto *i)*, ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;

b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfetariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a € 516, 46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo;

c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;

d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;

e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;

f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;

g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;

h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti

di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell' atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, né agli enti di cui alla predetta lettera *c)* si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera *c)* sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera *h)*;

j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera *h)*, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera *i)* se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere *c)* e *d)* se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

k) alle disposizioni recate dalle lettere *h)*, *i)* e *j)*, qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*.

Art. 30.

Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere *b)* punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.

Art. 31.

Adozione del bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell' articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera *b)*, punto *i)*, del comma 2 dell' articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.

2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell' articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 32.

Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.

2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.

3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell' articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b)*, punto *i)*, e *c)*.

4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del presente titolo.

5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b)*, punto *i)*, e *c)*. I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera *c)*, che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell' attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

Art. 33.

Tassonomia per gli enti in contabilità civilista

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere *c)* e *d)*, è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

Art. 34.

Aggiornamento schemi tecnici

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'arti-

colo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)* sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 35.

Sistemi informativi e statistici della Sanità

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Sperimentazione

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in

vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

Art. 37.

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 38.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FAZIO, *Ministro della salute*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *1*

(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità

14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

1. Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono. ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale

2. Principio dell'unità

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa.

3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale – che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità

Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento di estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve in-

formarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità .Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne – tra l'altro – la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. . Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell' amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico – finanziari che sia-

no salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, Il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un' eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;

- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;

- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del

rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettato considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in partico-

lare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

ALLEGATO 2

(previsto dall'articolo 26, comma 3)

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	ANNO T	ANNO T-1
A) Valore della produzione		
A1) Contributi in conto esercizio		
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo		
A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo)		
A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca		
A.1.d.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente		
A.1.d.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
A.1.d,3)da Ministero della Salute - altro		
A.1.d.4)da Regione e altri enti pubblici		
A.1.d.5)da privati		
A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro		
A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie		
A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione		
A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione		
A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia		
A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro		
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi		
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		
A7) Altri ricavi e proventi		
TOTALE A)		
B) Costi della produzione		
B1) Acquisti di beni		
B.1.a) Acquisti di beni sanitari		
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari		
B2) Acquisti di servizi		
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base		
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica		
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az san pubbl		
B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione		
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az san pubbl		
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale		
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti		
B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia		
B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro		
B.2.j) Acquisto servizi non sanitari		
B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro		
B3) Godimento di beni di terzi		
B4) Costi del personale		
B.4.a) Personale dirigente medico		
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario		
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli		
B.4.e) Personale comparto altri ruoli		
B5) Ammortamenti		
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		
B.5.b) Ammortamento fabbricati		
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		
B6) Svalutazione dei crediti		
B.6) Svalutazione dei crediti		
B7) Variazione delle rimanenze		
B.7.a) Variazione rimanenze sanitarie		
B.7.b) Variazione rimanenze non sanitarie		
B8) Accantonamenti		
B.8.a) Accantonamenti per rischi		
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità		
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca		
B.8.d) Altri accantonamenti		
B9) Oneri diversi di gestione		
TOTALE B)		
Differenza tra valore e costi della produzione		

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	ANNO T	ANNO T-1
C) Proventi e oneri finanziari		
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		
TOTALE C)		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1) Rivalutazioni		
D2) Svalutazioni		
TOTALE D)		
E) Proventi e oneri straordinari		
E1) Proventi straordinari		
E.1.a) Plusvalenze		
E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse		
E.1.c) Altri proventi straordinari		
E2) Oneri straordinari		
E.2.a) Minusvalenze		
E.2.b) Altri oneri straordinari		
TOTALE E)		
Risultato prima delle imposte		
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Y1) IRAP		
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente		
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali		
Y2) IRES		
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		
TOTALE Y)		
Utile (perdita) dell'esercizio		

Allegato 2/1 SP

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	ANNO T	ANNO T-1
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento		
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo		
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
A.I.3.1) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno derivanti dall'attività di ricerca		
A.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
A.I.5) Migliorie su beni di terzi		
A.I.6) Pubblicità e propaganda		
A.I.7) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
A.I.8) Altre immobilizzazioni immateriali.		
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
A.II.1) Terreni		
A.II.1.a) Disponibili		
A.II.1.b) Indisponibili		
A.II.2) Fabbricati		
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).		
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		
A.II.3) Impianti e macchinari		
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
A.II.5) Mobili e arredi		
A.II.6) Automezzi		
A.II.7) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
A.II.8) Oggetti d'arte		
A.II.9) Altri beni materiali		
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
A.III.1) Partecipazioni		
A.III.2.a) Crediti finanziari v/Stato		
A.III.2.a) Crediti finanziari v/Regione		
A.III.2.b) Crediti finanziari v/altri		
A.III.3) Altri titoli		
TOTALE A)		
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE		
B.I.1) Rimanenze materiale sanitario		
B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario		
B.I.3) Acconti per acquisti materiale sanitario		
B.I.4) Acconti per acquisti materiale non sanitario		
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente		
B.II.1.a.1) di cui v/Ministero della Salute per ricerca corrente		
B.II.1.a.2) di cui v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
B.II.1.a.3) di cui v/Ministero della Salute per ricerca - altro		
B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti		
B.II.1.b.1) di cui crediti v/ Stato - investimenti per ricerca		
B.II.2.a) Crediti v/ regione o PA - parte corrente		
B.II.2.a.1) di cui v/Regione per ricerca		
B.II.2.b) Crediti v/ regione o PA - incrementi di patrimonio netto		
B.II.3) Crediti v/Comuni		
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione		
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione		
B.II.5) Crediti v/Erario		
B.II.6) Crediti v/ clienti privati		
B.II.7) Crediti v/ controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
B.II.8) Crediti v/altri soggetti pubblici		
B.II.8.1)di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca		
B.II.9) Altri crediti		
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
B.IV.1) Cassa		
B.IV.2) Istituto tesoriere		
B.IV.3) Conto corrente postale		
TOTALE B)		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
C.1) Ratei attivi		
C.2) Risconti attivi		
TOTALE C)		
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		
F) CONTI D'ORDINE		
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare		
D.II) Beni in comodato		
D.III) Depositi cauzionali		
D.IV) Garanzie prestate		
D.V) Garanzie ricevute		
D.VI) Beni in contenzioso		
D.VII) Altri impegni assunti		
D.VIII) Altri conti d'ordine		
TOTALE F)		
PASSIVO		

A) PATRIMONIO NETTO		
A.I) Fondo di dotazione		
A.II) Finanziamenti per investimenti		
A.II.1) Finanziamenti da Stato per investimenti		
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca		
A.II.2) Finanziamenti da Regione per investimenti		
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti		
A.IV) Contributi per ripiano perdite		
A.V) Riserve di rivalutazione		
A.VI) Altre riserve		
A.VII) Utili (perdite) portate a nuovo		
A.VIII) Utile (perdita) dell'esercizio		
TOTALE A)		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.1) Fondi per imposte, anche differite		
B.2) Fondi per rischi		
B.3) Quota inutilizzata contributi finalizzati da FSN e per ricerca		
B.4) Altri fondi		
TOTALE B)		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
C.I) Premi operosità		
C.II) TFR Dipendenti		
TOTALE C)		
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.I) Mutui passivi		
D.II) Debiti verso istituto tesoriere		
D.III) Debiti altri finanziatori		
D.IV) Debiti verso Stato		
D.IV.1) di cui debiti verso Stato per ricerca per restituzione finanziamenti		
D.V) Debiti verso Regione o PA		
D.V.a) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della regione		
D.V.b) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione		
D.VI) Debiti verso comuni		
D.VII) Debiti verso fornitori		
D.VIII) Debiti tributari		
D.IX) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
D.X) Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
D.XI) Altri debiti		
TOTALE D)		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.I) Ratei passivi		
E.II) Risconti passivi		
TOTALE E)		
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		
F) CONTI D'ORDINE		
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare		
F.II) Beni in comodato		
F.III) Depositi cauzionali		
F.IV) Garanzie prestate		
F.V) Garanzie ricevute		
F.VI) Beni in contenzioso		
F.VII) Altri impegni assunti		
F.VIII) Altri conti d'ordine		
TOTALE F)		

Allegato2/2

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*		
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**		
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**		
A - Totale operazioni di gestione reddituale			
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**		
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**		
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		
B - Totale attività di investimento			
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	**aumento fondo di dotazione**		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**		
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento			
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			

Allegato 2/3

Schema di nota integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. XXX/XX, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. XXX/XX.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. XXX/XX. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN1 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
GEN1 – SI	Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN2 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
GEN2 – SI	Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN3 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
GEN3 – SI	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento)

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN4 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
GEN4 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	**Criterio di valutazione**
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. XXX/XX. *[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]* L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. XXX/XX. *[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]* I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione *[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]*. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione *[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]*. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementa-

	tivo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. *[EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto]*.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati [INDICARE IL CRITERIO UTILIZZATO PER LA CONTABILIZZAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO DAL DECRETO LEG.VO XXX] I contributi in conto capitale sono rilevati [INDICARE IL CRITERIO UTILIZZATO PER LA CONTABILIZZAZIONE NEL RISPETTO DI QUANTO DAL DECRETO LEG.VO XXX] L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce *[SPECIFICARE L'APPOSITA VOCE DI PATRIMONIO NETTO]*
Fondi per rischi e oneri	Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza. [INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE HA ATTESTATO L'AVVENUTO RISPETTO DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE E L'UTILIZZO]
Premio operosità	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione

Medici SUMAI	Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: *[INSERIRE]*. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.XX							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
	T1				T12	T12	T13
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/X-1**	**di cui Personale Part Time al 31/12/X-1**	**Personale al 31/12/X**	**di cui Personale Part Time al 31/12/X**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria							
- Sanitaria							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.XX				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X-1 da altri enti	Personale in comando al 31/12/X ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno X-1**	**uomini-anno anno X**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno X-1**	**uomini-anno anno X**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno X-1**	**uomini-anno anno X**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/X-1**	**Personale al 31/12/X**
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammortamento esercizi precedenti	Valore netto Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	di cui interamente ammortizzate nell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati nell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Ammortamenti dell'esercizio	Valore Netto Contabile
Costi di impianto e di ampliamento				AA0106	AA0102										AA0102
di cui soggetti a sterilizzazione															
Costi di ricerca, sviluppo															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno															
di cui soggetti a sterilizzazione															
immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
di cui soggette a sterilizzazione															
Altre immobilizzazioni immateriali															
di cui soggette a sterilizzazione															
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
di cui soggette a sterilizzazione															

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - CRITERI DI AMMORTAMENTO	Art. 2426 c. 2 c.c. nuovi criteri di ammortamento SI / NO	Periodo di amm.to anni
Costi di impianto e di ampliamento		AA0106
... altre aliquote		
Costi di ricerca, sviluppo		
... altre aliquote		
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
... altre aliquote		
immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
... altre aliquote		
Altre immobilizzazioni immateriali		
... altre aliquote		

DETTAGLIO COSTI DI IMPLIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale	Ragioni iscrizione	Consenso collegio sindacale si/no
Descrizione composizione					
....					
...					

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale	Ragioni iscrizione	Consenso collegio sindacale si/no
Descrizione composizione					
....					
...					

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammortamento esercizi precedenti	Valore netto Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell' esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	di cui interamente ammortizzate nell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati nell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Ammortamenti dell'esercizio	Valore Netto Contabile
Terreni															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Fabbricati non strumentali (disponibili)															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Fabbricati strumentali (indisponibili)															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Impianti e macchinari															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Attrezzature sanitarie e scientifiche															
di cui soggette a sterilizzazione															
Mobili e arredi															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Automezzi															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Altri beni materiali															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti															
di cui soggette a sterilizzazione															
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
di cui soggette a sterilizzazione															

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - CRITERI DI AMMORTAMENTO	Art. 2426 c. 2 c.c. nuovi criteri di ammortamento SI / NO	Periodo di amm.to anni
Terreni		
... altre aliquote		
Fabbricati non strumentali (disponibili)		
... altre aliquote		
Fabbricati strumentali (indisponibili)		
... altre aliquote		
Impianti e macchinari		
... altre aliquote		
Attrezzature sanitarie e scientifiche		
... altre aliquote		
Mobili e arredi		
... altre aliquote		
Automezzi		
... altre aliquote		
Altri beni materiali		
... altre aliquote		
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
... altre aliquote		

DETTAGLIO ALTRI BENI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Descrizione tipologia				
....				
...				

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX
IMM01 – SI	Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni immateriali	Valore lordo al termine dell'esercizio in corso	Aliquota indicata nel D.Lgs. XXX/XX	Aliquota utilizzata dall'azienda

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX
IMM02 – SI	Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni materiali	Valore lordo al termine dell'esercizio in corso	Aliquota indicata nel D.Lgs. XXX/XX	Aliquota utilizzata dall'azienda

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
IMM03 – MISTO	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni *[specificare]*

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – ALTRO	*[Specificare]*

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM05 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. *[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]*

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM06 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. *[SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]*

IMM07 – Costi capitalizzati.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE XXX è pari a zero).
IMM07 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE XXX è > 0). [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
IMM08 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	SI	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			

IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]			
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?			
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

5. Immobilizzazioni finanziarie

CREDITI FINANZIARI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				CREDITI PER ANNO DI FORMAZIONE					CREDITI PER SCADENZA		
	Valore Iniziale	Valore Finale	Variazione	Variazione %	Crediti al 31/12/X-5 e precedenti	Crediti al 31/12/X-4	Crediti al 31/12/X-3	Crediti al 31/12/X-2	Crediti al 31/12/X-1	Di cui ENTRO 12 mesi	Di cui OLTRE 12 mesi	Di cui OLTRE 5 anni
Crediti finanziari v/imprese controllate												
Crediti finanziari v/imprese collegate												
Crediti finanziari v/Regione												
Crediti finanziari v/altri												
TOTALE CREDITI FINANZIARI												

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni e conferimenti dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore contabile)	Valore Contabile
Partecipazioni in imprese controllate e collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Titoli di Stato										
Altre Obbligazioni										
Titoli azionari quotati in Borsa										
Altri titoli										
TOTALE TITOLI										

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										COSTO
...										COSTO

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni e conferimenti dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore contabile)	Valore Finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										
...										

IF01 – Svalutazione crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie *[SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE]*

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	SI	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilan-			

cio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

6. Rimanenze

RIMANENZE	Valore Iniziale	Fondo Svalutazione di magazzino iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi (Acquisti)	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi (Consumi)	Valore Finale	*Di cui presso terzi (per distribuzione per nome e per conto)*	Di cui scorte di reparto	Fondo Svalutazione di magazzino finale
Prodotti farmaceutici ed emoderivati										
Ossigeno										
Prodotti dietetici										
Materiali per la profilassi (vaccini)										
Materiali diagnostici prodotti chimici										
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.										
Presidi chirurgici e materiali sanitari										
Materiali protesici										
Materiali per emodialisi										
Materiali e Prodotti per uso veterinario										
Altri beni e prodotti sanitari										
Acconti su forniture materiale sanitario										
RIMANENZE MATERIALE SANITARIO										
Prodotti alimentari										
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										
Combustibili, carburanti e lubrificanti										
Supporti informatici e cancelleria										
Materiale per la manutenzione										
Altri beni non sanitari										
Acconti su forniture materiale non sanitario										
RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO										
ALTRO										

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro *[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]*

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	SI	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?			
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?			
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

7. Crediti

CREDITI (al lordo del FSC)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					CREDITI PER ANNO DI FORMAZIONE					CREDITI PER SCADENZA		
	Valore Iniziale	Valore Finale	*Di cui per fatture da emettere*	Variazione	Variazione %	Crediti al 31/12/X-5 e precedenti	Crediti al 31/12/X-4	Crediti al 31/12/X-3	Crediti al 31/12/X-2	Crediti al 31/12/X-1	Di cui ENTRO 12 mesi	Di cui OLTRE 12 mesi	Di cui OLTRE 5 anni
Crediti v/ Stato per spesa corrente													
di cui FSN indistinto													
di cui FSN vincolato													
di cui v/Ministero della Salute per ricerca corrente													
di cui v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata													
di cui v/Ministero della Salute per ricerca - altro													
Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica													
Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata													
Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti													
di cui crediti v/ Stato - investimenti per ricerca													
TOTALE CREDITI V/ STATO													
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente													
di cui FSR indistinto													
di cui FSR vincolato													
di cui v/Regione per ricerca													
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale													
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione													
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato													
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE													
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti													
Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione													
Crediti v/Regione per ripiano perdite													
di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005													
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO													
Crediti v/Comuni													
Crediti v/ASL-USL della regione													
Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale													
TOTALE CREDITI V/ASL-USL DELLA REGIONE													
Crediti v/AO della regione													
Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale													
TOTALE CREDITI V/AO DELLA REGIONE													
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione													
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale													
Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)													
TOTALE CREDITI V/IRCCS - POLICLINICI- FONDAZIONI DELLA REGIONE													
Crediti v/ARPA													
Crediti v/Erario													
Crediti v/clienti privati													
Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva													
TOTALE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI													
Crediti v/società controllate e collegate													
Crediti v/sperimentazioni gestionali													
Crediti v/gestioni liquidatorie													
Crediti v/prefetture													
Crediti v/altri soggetti pubblici													
di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca													
Altri crediti diversi													
TOTALE CREDITI V/ALTRI													

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione crediti al 1/1/X	Utilizzi esercizio X	Accantonamenti esercizio X	Fondo svalutazione crediti al 31/12/X
Crediti v/ Stato per spesa corrente				
di cui FSN indistinto				
di cui FSN vincolato				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca corrente				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca - altro				
Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica				
Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata				
Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti				
di cui crediti v/ Stato - investimenti per ricerca				
TOTALE CREDITI V/ STATO				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente				
di cui FSR indistinto				
di cui FSR vincolato				
di cui v/Regione per ricerca				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato				
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE				
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti				
Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione				
Crediti v/Regione per ripiano perdite				
di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
Crediti v/Comuni				
Crediti v/ASL-USL della regione				
Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale				
TOTALE CREDITI V/ASL-USL DELLA REGIONE				
Crediti v/AO della regione				
Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale				
TOTALE CREDITI V/AO DELLA REGIONE				
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione				
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale				
Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)				
TOTALE CREDITI V/IRCCS - POLICLINICI- FONDAZIONI DELLA REGIONE				
Crediti v/ARPA				
Crediti v/Erario				
Crediti v/clienti privati				
Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva				
TOTALE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI				
Crediti v/società controllate e collegate				
Crediti v/sperimentazioni gestionali				
Crediti v/gestioni liquidatorie				
Crediti v/prefetture				
Crediti v/altri soggetti pubblici				
di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca				
Altri crediti diversi				
TOTALE CREDITI V/ALTRI				

DETTAGLIO CREDITI "R"	per mobilità sanitaria in compensazione	altri crediti (fatturazione diretta)
Crediti v/ASL-USL della regione	AB0242	AB0240
ASL 1		
ASL 2		
ASL …		
Crediti v/AO della regione	AB0248	AB0246
AO 1		
AO 2		
AO …		
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	AB0254	AB0252
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 1		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 2		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione …		

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti							
Inserire dettaglio							
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti							
Inserire dettaglio							
Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione							
Inserire dettaglio							
Crediti v/Regione per ripiano perdite							
Inserire dettaglio							
di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
Inserire dettaglio							

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell' esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Valore Netto
Partecipazioni in imprese controllate e collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

ELENCO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	sede	Forma giuridica	capitale	% capitale pubblico	patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate e collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
…										
…										

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell' esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Valore Finale
Partecipazioni in imprese controllate e collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
…										
…										

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante *[SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE]*

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	SI	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?			
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

8. Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Cassa				
Istituto tesoriere				
Conto corrente postale				

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
DL01 – SI	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati *[SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]*

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	SI	
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

9. Ratei e risconti attivi

RATEI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
...		
...		

RISCONTI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
...		
...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
RR01 –. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

10. Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO	Consistenza Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni (+/-)	Risultato di Esercizio (+/-)	Consistenza Finale	per copertura perdite	per sterilizzazioni	per altre ragioni
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI										
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI										
FONDO DI DOTAZIONE										
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005										
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE										
Riserve da rivalutazioni										
Riserve da plusvalenze da reinvestire										
Altre riserve										
Utili (perdite) portate a nuovo										
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO										
TOTALE PATRIMONIO NETTO										

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI QUATTRO ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Vincolato o indistinto	Anno di assegnazione	estremi provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni (+/-)	Consistenza Finale	*di cui riscossi*
da stato											
... Assegnati in data antecedente al 1/1/x-3											
... Assegnati a partire dall'1/1/x-3 (dettagliare)											
da regione											
... Assegnati in data antecedente al 1/1/x-3											
... Assegnati a partire dall'1/1/x-3 (dettagliare)											

DETTAGLIO UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO E VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore Iniziale)	
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				
Utili (perdite) portate a nuovo				
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005				
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE				
Somma incassata				

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da .. per l'acquisto di … *[SPECIFICARE IMPORTO, SOGGETTO EROGATORE E TIPOLOGIA DI BENI ACQUISITI]*

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente *[SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONE VARIAZIONE].*

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-			

nire le informazioni complementari necessa-rie allo scopo” (art 2423 cc)?			

11. Fondi per rischi e oneri

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza Iniziale	Accantonamenti anno	Riclassifiche	Utilizzi	Valore Finale
Fondi per imposte anche differite					
Fondi per rischi					
...					
...					
Quota inutilizzata contributi finalizzati da FSN e per ricerca					
...					
Altri fondi per oneri e spese					
...					
...					
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI					

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	**Criteri di determinazione**	**Consenso del Collegio Sindacale**

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?			
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?			*[INDICARE LE INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA L'EVENTO SIA STATO CONSIDERATO POSSIBILE]*
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?			*[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE]*
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

12. Trattamento di fine rapporto

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza Iniziale	Accantonamenti anno	Utilizzi	Valore Finale
Fondo per premi operosita'				
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

13. Debiti

DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					DEBITI PER SCADENZA		
	Valore Finale	*Di cui per fatture da ricevere*	*Di cui per acquisti di beni iscritti tra le imm.ni*	Variazione	Variazione %	Debiti al 31/12/X-5 e precedenti	Debiti al 31/12/X-4	Debiti al 31/12/X-3	Debiti al 31/12/X-2	Debiti al 31/12/X-1 (Valore Iniziale)	Di cui ENTRO 12 mesi	Di cui OLTRE 12 mesi	Di cui OLTRE 5 anni
DEBITI PER MUTUI PASSIVI													
DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA													
Debiti v/Stato													
Debiti v/Stato per mobilità passiva													
Debiti v/Stato per ricerca per restituzione finanziamenti													
Altri debiti v/Stato													
Debiti v/Regione o Provincia autonoma													
Debiti v/Regione per finanziamenti													
Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione													
Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione													
Altri debiti v/Regione													
DEBITI V/COMUNI													
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE													
Debiti v/ASL-USL della regione													
Debiti v/ASL-USL della regione													
Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale													
Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione													
Debiti v/AO della regione													
Debiti v/AO della regione													
Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale													
Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione													
Debiti v/IRCCS – Policlinici - Fondazioni della Regione													
Debiti v/IRCCS–Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.													
Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione													
Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto													
DEBITI V/ARPA													
DEBITI V/FORNITORI													
Debiti verso fornitori													
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione													
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE													
DEBITI TRIBUTARI													
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE													
ALTRI DEBITI													
Debiti v/Altri finanziatori													
Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali													
Debiti v/società controllate e collegate													
Debiti v/sperimentazioni gestionali													
Debiti v/altri													
Debiti v/dipendenti													
Debiti v/gestioni liquidatorie													
Altri debiti diversi													
Di cui debiti al 31/12/2005													

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
…							
TOTALE MUTUI							

DETTAGLIO DEBITI "R"	per mobilità sanitaria in compensazione	altri crediti (fatturazione diretta)
Debiti v/ASL-USL della regione		
ASL 1		
ASL 2		
ASL …		
Debiti v/AO della regione		
AO 1		
AO 2		
AO …		
Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 1		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 2		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione …		

DB01 – Debiti per mutui

DB01 – NO	Nell'esercizio non sono stati contratti ulteriori mutui.
DB01 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati contratti ulteriori mutui *[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI E ALLEGARE PIANO DI AMMORTAMENTO]*.

DB02 – Transazioni

DB02 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazioni regionali.
DB02 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazioni regionali. *[SPECIFICARE IMPORTI PER FORNITORI E ALLEGARE COMUNICAZIONI REGIONALI IN MERITO].*

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
DB03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

14. Ratei e risconti passivi

RATEI PASSIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
…		
…		

RISCONTI PASSIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
…		
…		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

15. Conti d'ordine

CONTI D'ORDINE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE				
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE				

DETTAGLIO CONTI D'ORDINE	Consistenza al 31/12/x
Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	
Beni in contenzioso	
Canoni di leasing a scadere	
Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	
Altri impegni assunti	
Beni di terzi presso l'Azienda	
…	

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?			
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?			
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

16. Conto economico

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto				
Contributi da Regione (extra fondo) - Altro				

DETTAGLIO CONTRIBUTI Descrizione progetto *- vincolati*	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice Conto
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO VINCOLATI						
- indistinti	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice Conto
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO INDISTINTI						
- ricerca	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice Conto
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER LA RICERCA						

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE01. Sono stati erogati contributi da parte di altri enti pubblici? Per quale finalità?			

DETTAGLIO RICAVI INFRAGRUPPO	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE								
Prestazioni di ricovero								
Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Prestazioni di File F								
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
Prestazioni termali								
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)								
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE								
Prestazioni di ricovero								
Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Prestazioni di File F								
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
Prestazioni termali								
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao,Irccs e Policlinici della Regione)				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)				
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA				

CE02 – Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione

CE 02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione.
CE 02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione (voce residuale) relativamente a … *[SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO]*

CE03 – Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione

CE 03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione.
CE 03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione (voce residuale) relativamente a … *[SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO]*

CE04 – Proventi non sanitari

CE 04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati proventi di natura non sanitaria.
CE 04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati proventi di natura non sanitaria, relativamente a … *[SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO]*

CE05 – Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

CE 05 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati concorsi, recuperi e rimborsi.
CE 05 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati concorsi, recuperi e rimborsi, relativamente a … *[SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO E IMPORTO]*

PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	Distribuzione diretta	Distrib. per conto	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
Ossigeno			
Prodotti dietetici			
TOTALE PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI			

DETTAGLIO COSTI INFRAGRUPPO	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE								
Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
Acquisto prestazioni termali in convenzione								
Acquisto prestazioni trasporto sanitari								
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
TOTALE COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE								
Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
Acquisto prestazioni termali in convenzione								
Acquisto prestazioni trasporto sanitari								
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

CE06 – Acquisti di beni

CE 06 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
CE 06 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma

	sono gestiti … *[SPECIFICARE TIPOLOGIA BENI, MODALITÀ DI RILEVAZIONE E IMPORTO]*

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CE07. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da parte di altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?			

DETTAGLIO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	Codice Struttura Sts11	Partita Iva	Tipologia Di Prestazione	Anno di competenza	Importo Fatturato	Valore Considerato a Budget nella fase di liquidazione	Importo Liquidato/Certificato	Importo Rilevato In Coge	Importo Delle Note Di Credito Richieste	Importo Pagato	Importo Da Pagare
Denominazione Struttura ….											

COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)				
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA				

CE08 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

CE 08 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
CE 08 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione [SPECIFICARE MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO, AZIONI INTRAPRESE DALL'AZIENDA E IMPORTO].

CE09 – Costi per altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico

CE 09 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria acquistate da altre Aziende della Regione.
CE 09 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria acquistate da altre Aziende della Regione(voce residuale) relativamente a … [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].

CE10 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

CE 10 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
CE 10 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a … [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].

CE11 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

CE 11 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
CE 11 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a … [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].

CE12 –Altri servizi non sanitari

CE 12 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per altri servizi non sanitari.
CE 12 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per altri servizi non sanitari (voce residuale) relativamente a … [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].

CE13 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per la rilevazione dei costi per manutenzioni e riparazioni interamente nell'esercizio.

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Valore bene	Quota capitale	Quota interessi	Valore Amm.to	Valore attuale canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali								
…								
Leasing finanziari finanziati dalla Regione								
…								

CE14 –Godimento di beni di terzi

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CE14. Sono stati rilevati costi per godimento di beni di terzi? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta e quali sono le motivazioni?			

COSTI DEL PERSONALE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
Personale del ruolo sanitario				
Costo del personale dirigente medico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale dirigente non medico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo sanitario				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Personale del ruolo professionale				
Costo del personale dirigente ruolo professionale				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo professionale				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				

COSTI DEL PERSONALE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
Personale del ruolo tecnico				
Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo tecnico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Personale del ruolo amministrativo				
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE				

CE15 –Costi del personale

CE 15 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
CE 15 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a … [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI].

CE16 – Svalutazioni di rimanenze

CE16 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.
CE16 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro *[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]*

DETTAGLIO INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
…				
…				
…				
…				
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE				

CE17 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE17. La voce "Accantonamenti quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali finanziamenti?			
CE18. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?			

CE19 –Oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE19. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

CE20 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE20. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?			

CE21 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE21. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?			

CE22 –Sopravvenienze attive

Illustrare la scomposizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

CE23 –Insussistenze attive

Illustrare la scomposizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE24 –Sopravvenienze passive

Illustrare la scomposizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE25 –Insussistenze passive

Illustrare la scomposizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE26 –Altre informazioni

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CE26. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

[ALLEGARE MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL’ANNO T E DELL’ANNO T-1]

Schema di relazione sulla gestione

Allegato 2/4

LEGENDA: in rosso i contenuti minimali

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio [SPECIFICARE L'ESERCIZIO DI RI-
ndo le disposizioni del D. Lgs. XXX/XX, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. XXX/XX.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. XXX/XX. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio [SPECIFICARE].

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di Asl) e sull'organizzazione dell'Azienda

Contenuto minimale:

La Asl XXX opera su un territorio coincidente con la provincia di XXX (o su più province XXX YYY), con una popolazione complessiva di XXX abitanti *(inserire fonte dati)*, distribuiti in XXX comuni, suddivisi in XXX distretti.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

inserire tabella sulla distribuzione popolazione per fasce d'età

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio [SPECIFICARE], è pari a XXX unità (XXX per motivi di reddito, XXX per altri motivi).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS 11 Anno XXX	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 Anno XXX	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati e ogni ulteriore dettaglio ritenuto necessario.

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono / non differiscono da quelli ISTAT e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (se diversi da ISTAT). In particolare, la popolazione ISTAT è pari a XXX unità, la popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto è pari a XXX unità.

La Asl XXX adotta il seguente modello organizzativo (descrivere il modello organizzativo; inserire l'organigramma)

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi (in caso di Asl)

3.1 Assistenza Ospedaliera

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX case di cura convenzionate.

(specificare la tipologia/complessità delle strutture, e lo stato dell'arte in merito all'accreditamento).

I posti letto direttamente gestiti sono pari a XXX unità, quelli convenzionati sono pari a XXX unità.

Inserire tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital, day surgery suddivisi per presidio (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno XXX	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno XXX	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione posti letto, aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.2 Assistenza Territoriale

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	Numero	......	......									
Struttura residenziale			......		......	......	......		......	......	......	....
Struttura semi residenziale			......		......	......	......		......	......	......	....
Altro tipo di struttura					.....	.....	......	......	......	......	......	......

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78 sono XXX, per complessivi XXX posti letto residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.

Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni).

Per le strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	Numero	......	......									
Struttura residenziale			......		......	......	......		......	......	......	....
Struttura semi residenziale			......		......	......	......		......	......	......	....
Altro tipo di struttura	......	......	......	......	......	......	......	......				....
Medico Singolo					.....	.....	......	......	......	......	......	......

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78 sono XXX, per complessivi XXX posti letto residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.

Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni)

Specificare lo stato dell'arte in merito all'accreditamento di tutte le tipologie di strutture.

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante XXX medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a XXX unità, e XXX pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a XXX unità.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11
MODELLO FLS 12 Anno XXX	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.3 Prevenzione

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

Indicare il numero delle strutture a disposizione, e la loro distribuzione sul territorio, relativamente ai Servizi di Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, Sanità pubblica veterinaria, ecc.

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.4 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLE STRUTTURE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Ministero/Regione;*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

4. L'attività del periodo

Relativamente all'attività del periodo, la relazione sulla gestione dovrà contenere la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno;*
- *scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.*

4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno;*
- *scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.*

4.3 PREVENZIONE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno;*
- *scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.*

4.4 RICERCA (SOLO PER GLI IRCCS)

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T -1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare i progetti di ricerca corrente e finalizzata avviati nell'esercizio, nonché i progetti in corso, relativi agli esercizi precedenti.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente) su:

- *Macro-obiettivi economico-finanziari dell'anno;*
- *Scostamenti rispetto ai dati preventivi.*

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Allegare modello ministeriale LA relativo all'esercizio (t) e all'esercizio precedente (t-1).

5.4 RELAZIONE SUL BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA (SOLO PER GLI IRCCS)

Elaborare il bilancio sezionale secondo il seguente schema e relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA		
CONTO ECONOMICO	**Anno T**	**Anno T – 1**
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi c/esercizio da Ministero Salute		
per ricerca corrente		
per ricerca finalizzata		
5 per mille		
Altri		
Contributi c/esercizio da Regione		
per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni		
per ricerca		
Altri		

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)		
Altri		
Contributi c/esercizio da privati		
no profit per ricerca		
profit per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da estero		
con specifica		
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisti di beni e servizi		
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche		
materiale di consumo per attrezzature scientifiche		
manutenzioni per attrezzature diagnostiche		
manutenzioni per attrezzature scientifiche		
noleggi per attrezzature diagnostiche		
noleggi per attrezzature scientifiche		
altro per ricerca		
altro sanitari		
altro non sanitari		
Personale sanitario		
di ruolo dell'ente		
di ruolo di altro ente		
a progetto		
co.co.co.		
collaborazioni occasionali		
altro (con specifica)		
Personale amministrativo		
con specifica		
Personale tecnico - professionale		
con specifica		
Godimento di beni di terzi		
attrezzature sanitarie e scientifiche		
altro (con specifica)		
Ammortamenti dei beni immateriali		
con specifica		
Ammortamenti beni materiali		
attrezzature diagnostiche		
attrezzature scientifiche		

Altro		
Oneri diversi di gestione		
con specifica		
Accantonamenti		
con specifica		
Variazioni Rimanenze		
con specifica		
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		
DIFFERENZA (A-B)		
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE		
con specifica		
RISULTATO FINALE		

5.5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

5.6 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA /DESTINAZIONE DELL'UTILE

A) Analisi delle cause
B) Provvedimenti adottati per coprire la perdita
C) Provvedimenti adottati per ricondurre in equilibrio la gestione

ALLEGATO 3

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
TERRENI	--
FABBRICATI:	
Edifici adibiti all'attività istituzionali	**3%**
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	**3%**
Costruzioni leggere	**10%**
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali	**12,5%**
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	**12,5%**
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	**20%**
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	**3%**
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	**20%**
MOBILI E ARREDI	**12,5%**
AUTOMEZZI	**25%**
ALTRI BENI MATERIALI	**20%**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--
OGGETTI D'ARTE	--

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	**20%**
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	**20%**
DIRITTI DI BREVETTO E UTIILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	**durata legale del diritto o, in assenza, 20%**
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	**durata legale del diritto o, in assenza, 20%**
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	**aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto**
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**20%**

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e 119 della Costituzione:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»;

«Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti .».

— La legge 5 maggio 2009, n. 42, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2009, n. 103.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 5, della citata legge n. 196 del 2009:

«1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.»;

«5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2010, n. 163 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche):

«2. All'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole:"un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 maggio 2011."».

— La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) è pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 52,comma 4, della citata legge n. 196 del 2009:

«4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.».

Note all'art. 4:

— Il Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (Versione codificata) è pubblicato nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 145.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .».

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 8, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera *a)*;

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009:

«2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' art. 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *e)*, in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *e)*, che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera *z)* a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *h)*, o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*;

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all' art. 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall' art. 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Il Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità è pubblicato nella G.U.C.E. 30 novembre 1996, n. L 310.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro

di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all'art. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'art. 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'art. 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.».

— Si riporta il testo dell'art. 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'art. 3;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

g-*bis*) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009:

«11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di

spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 2429 del codice civile:

«Art. 2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. [Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter].

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.».

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70):

«Art. 47. La relazione del collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 38, redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione ed, in uno con le altre strutture facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.

2. Il collegio dei revisori dei conti, in particolare, deve:

- attestare:

a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;

c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;

d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati:

- effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

- esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione;

- concorrere con altri organi a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;

- verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del rendiconto generale e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo di vertice;

- proporre l'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti.

3. La proposta o meno di approvazione da parte del collegio dei revisori si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'allegato n. 14, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.».

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 196 del 2009:

«Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acqui-

sizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.».

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 13 della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 16.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009:

«6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.»

— Si riporta il testo dell'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell' art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.».

— Per il testo dell'art. 2429 del codice civile, si veda nelle note all'art. 13.

— Per il riferimento al testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 19:

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Per il testo dell'art. 21, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'art. 21, comma 11, lettera *a)*, numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socioeconomico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'art. 21, comma 11, lettera *a)*;

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.».

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 18.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera *d)*, redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.».

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009:

«1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.».

— Per il testo dell'art. 13, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all'art. 16.

11G0160

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011.

Attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 26.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto in particolare, l'art. 12 del sopra citato decreto legge n. 195/2009, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinare le modalità di recupero dei crediti della struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, convertito con legge n. 123 del 2008, nei confronti dei comuni della Regione Campania;

Visto il decreto n. 674 del 15 settembre 2010 del capo dell'Unità stralcio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito con legge n. 26 del 2010, avente ad oggetto la certificazione dei predetti crediti;

Ritenuto che le modalità previste dal presente decreto non debbono applicarsi alle somme già recuperate ovvero che saranno recuperate dalla stessa Unità stralcio secondo modalità concordate con i comuni interessati;

Sentiti i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le modalità di recupero dei crediti della struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modifiche, nei confronti dei comuni della Regione Campania; quali certificati con decreto n. 674 del 15 settembre 2010 del capo dell'Unità stralcio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito con legge n. 26 del 2010. Le modalità stabilite dal presente decreto non si applicano alle somme già recuperate ovvero che saranno recuperare dalla stessa Unità stralcio secondo modalità concordate con i comuni interessati; a tal fine, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Unità stralcio comunica al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei predetti comuni interessati, nonché gli importi delle somme già recuperate e delle somme che saranno recuperate su base volontaria.

2. I crediti di cui al comma 1 sono recuperati mediante riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei singoli comuni, a qualsiasi titolo dovuti, inclusi i trasferimenti delle somme spettanti in base alla compartecipazione all'IRPEF.

3. Ai fini del comma 2, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua il soggetto cui il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, deve versare direttamente gli importi trattenuti, corrispondenti ai crediti di cui al comma 1; il Ministero dell'interno dà immediata comunicazione dell'avvenuto versamento al comune interessato ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Resta ferma la procedura di recupero di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2008, n. 3657.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 339

11A10137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2011.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da 10 euro della «Serie Esploratori Europei - Europa Coin» dedicata ad A.Vespucci, in versione proof, millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali:

n. 1, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico – Artistica del 26 gennaio 2011,

n. 4, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico – Artistica del 18 aprile 2011,

n. 5, del Comitato Ristretto della Commissione Permanente Tecnico – Artistica del 29 aprile 2011,

dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2011 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Esploratori Europei – Europa Coin» dedicata ad Amerigo Vespucci;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete e di stabilirne il corso legale;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Esploratori Europei – Europa Coin «dedicata ad Amerigo Vespucci», in versione proof, millesimo 2011, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: al centro, raffigurazione del ritratto di Amerigo Vespucci tratto da un'antica incisione dell'epoca. Sullo sfondo, la «Caracca», nave utilizzata dall'esploratore per le sue navigazioni. Ad arco, la scritta «REPUBBLICA»; in basso, la scritta «ITALIANA»; a seguire, il logo di Europa Coin ed il nome dell'autore «L. DE SIMONI».

Sul rovescio: libera interpretazione della carta di Martin Waldseemuller del 1507, unico esemplare custodito presso la Libreria del Congresso di Washington dal 2001. In alto, il valore «10 EURO»; a sinistra la parola AMERICA; in basso a sinistra, l'anno di emissione «2011»; a destra, il nome dell'autore «U. PERNAZZA» e «R»; in basso, disposto ad arco, su due righe, il nome dell'esploratore «AMERIGO VESPUCCI».

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Le monete d'argento da euro 10 della «Serie Esploratori Europei – Europa Coin» dedicata ad Amerigo Vespucci, versione proof, millesimo 2011, hanno corso legale dal 4 agosto 2011.

Art. 5.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 8 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A09866

DECRETO 8 luglio 2011.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «100º Anniversario del Palazzo della Zecca» - versione fior di conto, millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'IstitutoPoligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 54445 del 24 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2011, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro5celebrative del «100° Anniversario del Palazzo della Zecca», millesimo 2011, nella versione fior di conio;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5, celebrative del «100° Anniversario del Palazzo della Zecca», millesimo 2011, nella versione fior di conio, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 54445del 24 giugno 2011,indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 novembre 2011.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5, celebrative del «100° Anniversario del Palazzo della Zecca», millesimo 2011, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 30 maggio 2012, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso laBanca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 43,50;

da 501 unità euro 42,63.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti,attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A09879

DECRETO 21 luglio 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il Regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 61.929 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di

contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 luglio 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 186 giorni con scadenza 31 gennaio 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legi-

slativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 luglio 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tran-

che è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A10247

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lorena Lampedecchia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamen-

to acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Lorena Lampedecchia;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto è laureata in «Lingue e letterature straniere» presso l'Università degli studi di Padova;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario: Laurea in «Lingue e letterature straniere - Indirizzo linguistico-glottodidattico» conseguita il 2 luglio 2002 presso l'Università degli studi di Padova;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Higher Diploma in Education» (Diploma superiore per l'insegnamento) conseguito il 26 luglio 2006 presso University College Dublin (Irlanda),

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Lorena Lampedecchia, nata a Padova il 2 febbraio 1977, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A - Inglese - lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere (Inglese);

45/A - Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09880

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Natalia Grigoret, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1898 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla prof.ssa Natalia Grigoret;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Vista la laurea in «Chimica analitica e metodologia applicata» conseguita il 28 settembre 2009 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi

della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto in possesso di laura italiana, sopra citata, che consente l'accesso all'insegnamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, la differenza di durata della formazione professionale può considerarsi compensata dall'ulteriore attività formativa documentata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diploma de Licenta - Invatamint Superior Universitar» conseguito il 24 giugno 2004 presso Universitatii de Stat din Moldova di Chisinau (Moldavia), posseduto dalla prof.ssa Natalia Grigoret, di cittadinanza italiana, nata a Pepeni (Moldavia) il 26 febbraio 1982, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe: 13/A - Chimica e tecnologie chimiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09881

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al prof. Simone Ballatore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Simone Ballatore;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'omologazione della laurea italiana sottoindicata al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciado in Fisica», rilasciato dal Ministerio de Educación spagnolo in data 1° aprile 2011;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e post-secondaria italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata

minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma VI, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

diploma di istruzione post secondario «Laurea in fisica» conseguita in data 28 aprile 1994 presso l'Università «La Sapienza» di Roma;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Máster Universitario en Professor de Educación Secondaria Obbligatoria y Bachillerato», rilasciato dalla Universidad Pontificia Comillas di Madrid in data 7 luglio 2010,

posseduto dal cittadino italiano prof. Simone Ballatore, nato ad Anzio (Roma) il 16 aprile 1969, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe: 38/A - Fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09882

DECRETO 28 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Karin Menghin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Karin Menghin;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua secondaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 28 gennaio 2011, n. 545, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 20 giugno 2011, prot. n. 32.01/356440 con la quale l'Intendenza scolastica italiana di Bolzano ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Philolosophie, Lehramtsstudium: Unterrichtsfach Englisch-Unterrichtsfach Italienisch» comprensivo della formazione didattico pedagogico, rilasciato dall'«Universität L. Franzens» di Innsbruck (Austria) il 9 luglio 2009;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäβ § 27a Unterrichtspraktikumsgesetzes», rilasciato dalla «Landes Schul Rat Für Tirol» di Innsbruck il 27 settembre 2010,

posseduto dalla cittadina italiana Karin Menghin, nata a Merano (Bolzano) il 6 dicembre 1985, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Inglese - lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09884

DECRETO 13 luglio 2011.

Autorizzazione all'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Genova, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» di Genova, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Firenze;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione a trasferire e ad aumentare il numero degli allievi nella sede principale di Genova;

Visto il decreto in data 23 febbraio 2007 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede periferica di Firenze;

Vista il decreto in data 12 marzo 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica di Firenze;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Firenze da via Frà Domenico Buonvicini, 62-66 a viale dei Mille, 98;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 febbraio 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 1° giugno 2011 trasmessa con nota prot. n. 84 dell'8 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Frà Domenico Buonvicini, 62-66 a viale dei Mille, 98.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LIVON

11A10035

DECRETO 13 luglio 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «La nuova scuola di neuroscienze, psicoterapia, ipnoterapia e riabilitazione mentale e fisica» ad istituire e ad attivare nella sede di Torrecuso un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «La nuova scuola di neuroscienze, psicoterapia, ipnoterapia e riabilitazione mentale e fisica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torrecuso (Benevento) - Contrada Collepiano presso Hotel Lemi - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento non rilevando coerenza tra il modello teorico presentato e l'organizzazione didattica. In particolare non c'è prevalenza del modello presentato rispetto alla quantità di insegnamenti e alle competenze dei didatti. L'accesso alla scuola è tra l'altro permesso non solo a psicologi e medici, come da normativa vigente, ma anche ad altre figure professionali;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «La nuova scuola di neuroscienze, psicoterapia, ipnoterapia e riabilitazione mentale e fisica» con sede in Torrecuso (Benevento) - Contrada Collepiano presso Hotel Lemi - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LIVON

11A10036

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Turco Raffaele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Turco Raffaele, nato il 18 gennaio 1981 a New York, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Turco Raffaele è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'Università «Tor Vergata» di Roma il 16 luglio 2008;

Considerato che il medesimo ha conseguito il titolo di «Master of Laws» presso la «University of Pennsylvania», il 18 maggio 2009;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione presso la «State of New York Supreme Court, Appellate Division Third Judicial Department» di New York dal 22 giugno 2010;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione dell'ordine degli avvocati di Roma in data 9 settembre 2010;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario che oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Turco Raffaele, nato il 18 gennaio 1981 a New York, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Attorney and Counselor» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08997

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sorpasso 500 FL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 25 marzo 2010 dall'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sorpasso 500 FL», contenente la sostanza attiva Chlortoluron, uguale al prodotto di riferimento denominato «Lentipur FL» registrato al n. 5178 con decreto direttoriale in data 1° febbraio 1983, modificato successivamente con decreto in data 30 giugno 2005, dell'impresa Nufarm GmbH & Co KG con sede legale in Linz (Austria), St. Pete Sr tr. 25, A-4021;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Nufarm Italia S.r.l. e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Lentipur FL registrato al n. 5178;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Chlortoluron nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Chlortoluron;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Chlortoluron in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2016, l'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SORPASSO 500 FL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva Chlortoluron, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5-1-3-5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Nufarm GmbH & Co KG - St. Pete Sr tr. 25, A-4021, Linz (Austria).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14977.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SORPASSO 500 FL
Erbicida selettivo per il grano

SORPASSO 500 FL
Composizione
100grammi di prodotto contengono
Clortoluron puro gr. 43,6
Coformulanti q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

Registrazione del Ministero della Sanità N° xxxx del xx-xx-xx

Titolare della registrazione:
NUFARM GmbH & Co KG – St.Peter-Straβe 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA
Rappresentato in Italia da Nufarm Italia Srl- sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel. 0544 601201

Officine di produzione e confezionamento:
NUFARM GmbH & Co KG – St.Peter-Straβe 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA

Contenuto netto: 0,5- 1- 3- 5 -10 litri **Partita n°**..........

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Erbicida di pre- e postemergenza che agisce sia per assorbimento radicale che fogliare. Molto attivo, in tutti i terreni, verso le graminacee da seme e le dicotiledoni (*Alopecurus, Anagallis, Apera, Capsella, Cerastium, Galeopsis, Geranium, Lamium spp., Lolium spp., Matricaria, Poa spp., Polygonum spp., Centaurea, Mercurialis, Raphanus, Sinapis, Stellaria).*
Non trattare su frumento sofferente ed in giornate fredde. Le Dicotiledoni devono essere controllate prima dell'emergenza o al più tardi tra la seconda e la quarta foglia.
Pre-emergenza
Litri 4-5 per ettaro. Trattare prima dell'emergenza del frumento su terreno privo di zolle e ben livellato. Nei terreni leggeri si consiglia di seminare profondo.
Post-emergernza
Litri 2,5-3 per ettaro. Eseguire il trattamento dalla 3^a – 4^a foglia fino all'inizio dell'accestimento della coltura. Evitare di applicare il prodotto con temperature elevate. Sono consigliabili in linea generale interventi precoci. In ogni caso evitare i superdosaggi e gli accumuli della soluzione diserbante.

COMPATIBILITA'
il prodotto è compatibile con i fenossiderivati, le triazine e i derivati dell'urea. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non trattare su terreni ove ristagni acqua, su terreni molto sabbiosi e ghiaiosi. Dopo il trattamento il grano presenta sintomi di sofferenza che scompaiono con il tempo senza portare diminuzioni nella quantità del raccolto. La cultivar DEMAR è sensibile al trattamento con SORPASSO 500 FL

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI,
BEVANDE O CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
I CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SORPASSO 500 FL
Erbicida selettivo per il grano

SORPASSO 500 FL
Composizione
100grammi di prodotto contengono
Clortoluron puro gr. 43,6
Coformulanti q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

Registrazione del Ministero della Sanità N° xxxx del xx-xx-xx

Titolare della registrazione:
NUFARM GmbH & Co KG – St.Peter-Straße 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA
Rappresentato in Italia da Nufarm Italia Srl- sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel. 0544 601201

Officine di produzione e confezionamento:
NUFARM GmbH & Co KG – St.Peter-Straße 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA

Contenuto netto: 0,5 – 1 – 3 – 5- 10 LITRI **Partita n°..........**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

11A09902

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Balan».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'In. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 2010 dall'impresa Dow Agrosciences con sede legale in Milano, via Patroclo 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BALAN contenente la sostanza attiva Benfluralin, uguale al prodotto di riferimento denominato Bonalan registrato al n.2553 con decreto direttoriale in data 23 ottobre 1976 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 novembre 2006, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Bonalan registrato al n.2553;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2009 di recepimento della direttiva 2008/108/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Benfluralin nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Benfluralin;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Benfluralin in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2019, l'Impresa Dow Agrosciences con sede legale in Milano, via Patroclo 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BALAN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 19194/95 della sostanza attiva Benfluralin, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0.5 - 1- 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Dow Agrosciences S.A.S. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Dow Agrosciences Italia Srl - Mozzanica (Bergamo);

Althaller Italia S.r.l. - S.Colombano al Lambro (Lodi);

Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo);

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Torre S.r.l. - Torrenieri (Fraz. Montalcino) - Siena.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15141.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 201

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BALAN*

Erbicida selettivo per il controllo di infestanti graminacee a foglia larga.

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di BALAN
BENFLURALIN puro g 19,2 (=180g/l)
Coformulanti q. b. a g 100,0
"Contiene xilene"

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – SI

Taglie autorizzate: **0,5 - 1 – 5 - 10 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n°: Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

INFESTANTI CONTROLLATE: Tra le infestanti graminacee é efficace contro le seguenti specie: *Digitaria spp., Echinochloa crusgalli, Setaria spp., Sorghum halepense* (solo da seme), *Panicum spp., Poa annua, Lolium spp. (da seme).*
Tra le infestanti a foglia larga é efficace contro: *Portulaca oleracea, Polygonum aviculare, Amaranthus spp., Chenopodium album, Mollugo verticillata, Stellaria media.*

COLTURE: BALAN può essere applicato alle seguenti colture: in pre-semina: **lattughe e simili, rucola, erba medica, trifoglio, arachidi**; in pre-trapianto: **tabacco, lattughe e simili, rucola.**

EPOCA D'IMPIEGO: il formulato può essere impiegato da sei settimane fino ad immediatamente prima della semina o del trapianto.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: su **tabacco, lattughe e simili, rucola e arachide**, BALAN é raccomandato alla dose di 6,5-9,5 litri per ha., usando il dosaggio minore per terreni leggeri o di medio impasto ed il maggiore per terreni pesanti. Su **erba medica e trifoglio**, BALAN è raccomandato alla dose di 6,5 litri per ha., su tutti i tipi di terreno. Per una distribuzione uniforme del prodotto é necessario usare 3-5 ettolitri di acqua per ha., in relazione all'attrezzatura adottata. Il prodotto va incorporato nel terreno subito dopo l'applicazione ad una profondità di cm. 5-10 con frese, motozappe o erpici a dischi. Per ottenere buoni risultati é essenziale che il terreno sia ben preparato e senza zolle.

COMPATIBILITÀ: le miscele non sono consigliate.

FITOTOSSICITÀ: può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZE: evitare il congelamento. Conservare a temperatura non inferiore ai 5°C. Non conservare presso sorgenti di calore o fiamme.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

25 FEB 2011

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A09895

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Defense 80 WP».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 18 maggio 2010 dall'impresa Indofil Chemical Company con sede legale in Mumbai (India), Nirlon House - Dott. Annie Besant Road, P.O. Box 9112, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Defense 80 WP», contenente la sostanza attiva Mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato «Manfil 80 WP», registrato al n. 8492 con decreto direttoriale in data 30 marzo 1994, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 31 dicembre 2010, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Manfil 80 WP», registrato al n. 8492;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Mancozeb;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Mancozeb in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'impresa Indofil Chemical Company con sede legale in Mumbai (India), Nirlon House - Dott. Annie Besant Road, P.O. Box 9112, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DEFENSE 80 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva Mancozeb, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da gr 100 - 250 - 500; Kg 1 - 5 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Indofil Chemical Company - Azad Nagar, Near Bramhand Off Godh Bunder Road - Kolshet, Thane 400607 - India.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15022.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/Foglio illustrativo

DEFENSE 80 WP

ANTICRITTOGAMICO A VASTO SPETTRO DI AZIONE, IN POLVERE BAGNABILE

DEFENSE 80 WP - Fungicida
Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL CHEMICALS COMPANY
Nirlon House - Dr A. Besant Road – MUMBAI (India)
Tel. 0039 02 66101029

Distribuito da: Makhteshim Agan Italia Srl – Via Falcone, 13 - Bergamo
Stabilimento di produzione: INDOFIL CHEMICALS COMPANY - Azad Nagar, Near Bramhand Off Godh Bunder Road - Kolshet, Thane 400 607 – India
Autorizzazione Ministero della Salute n° del
Partita n° Peso netto gr 100 - 250 – 500; Kg 1 – 5 – 20 – 25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con 100 lt di acqua, utilizzando pompe a volume normale.

MELO, PERO
contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria gr 150-200
VITE
contro Peronospora, Antracnosi gr 200-250
contro Escoriosi, negli interventi a gemma chiusa e con germogli a 5 cm gr 350-400
POMODORO
contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi gr 250-300
PIOPPO
contro Marssonina (su piante adulte) gr 400-450
(su pioppelle in vivaio) gr 250-350
TABACCO
contro Antracnosi, Peronospora (in pieno campo) gr 200-250
(in semenzaio) gr 100-150
GAROFANO IN PIENO CAMPO
contro Ruggine gr 150-250
PATATA
contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), gr. 200
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni.
CEREALI IN CAMPO (Frumento, Orzo, Avena, Segale)
contro Ruggine e Septoria kg. 2,5/ha
impiegare durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.

CONCIA DELLE SEMENTI

Grano: contro Carie, Fusariosi	gr 150/ql di seme
Riso: contro Brusone, Fusariosi	gr 200-250/ql di seme
Mais: contro Carbone, Elmintosporiosi, Fusarium	gr 250-300/ql di seme
Barbabietola da zucchero: contro Fusariosi, Cercosporiosi, Mal vinato	gr 600/ql di seme
Patata: contro Fusariosi, Rizoctonia, Alternaria	gr 250-300/ql di seme
Sementi orticole: contro Fusarium, Rizoctonia, Pythium	gr. 250-600/ql di seme
Girasole: contro Fusariosi, Pythium	gr. 250-300/ql di seme

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per pomodoro e patata; 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L. vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

12 5 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale ....

Etichetta formato ridotto

DEFENSE 80 WP

ANTICRITTOGAMICO A VASTO SPETTRO DI AZIONE, IN POLVERE BAGNABILE

DEFENSE 80 WP - Fungicida
Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL CHEMICALS COMPANY
Nirlon House - Dr A. Besant Road – MUMBAI (India)
Tel. 0039 02 66101029

Distribuito da: Makhteshim Agan Italia Srl – Via Falcone, 13 - Bergamo
Stabilimento di produzione: INDOFIL CHEMICALS COMPANY - Azad Nagar, Near Bramhand Off Godh Bunder Road - Kolshet, Thane 400 607 – India
Autorizzazione Ministero della Salute n° del
Partita n° Peso netto gr 100

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

2 5 FEB. 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale ……………………………

11A09898

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dicophar».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 5 luglio 2010 dall'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dicophar» contenete le sostanze attive 2,4 Deltametrina, Dicamba, MCPA, MCPP-P, uguale al prodotto di riferimento denominato Dicotex registrato al n. 12756 con decreto direttoriale in data 27 novembre 2009 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Dicotex registrato al n. 12756;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive di iscrizione delle sostanze attive componenti:

decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva 2,4 Deltametrina;

decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Dicamba;

decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/57/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva MCPA;

decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva MCPP-P;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra citati decreti di recepimento, per ciascuna delle s.a. componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008 entro il 31 dicembre 2011, pena la revoca della sua autorizzazione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza della sostanza attiva Dicamba in Allegato I, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti sopraccitati in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, nonché le eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alle altre s.a. componenti per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DICOPHAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 dicembre 2011 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dal decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della sostanza attiva Dicamba.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500; L 1 - 5- 10 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Chimac s.a. - Rue de Renory, 26/2 B - 4102 Ougrée- Belgio.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Terranalisi S.r.l. - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento - FE.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15034.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DICOPHAR®

DISERBANTE DICOTILEDONICIDA DI POST EMERGENZA AD AMPIO SPETTRO PER L'IMPIEGO SU CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI E AREE RICREATIVE IN SOLUZIONE ACQUOSA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

2,4-D puro	g 6,69	(70 g/l)
Dicamba	g 1,88	(20 g/l)
MCPA	g 6,59	(70 g/l)
MCPP-P	g 3,95	(42 g/l)
Coformulanti, q.b. a	g 100	

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 2,4-D 6,69%, Dicamba 1,88%, MCPA 6,59%, MCPP-P 3,95% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
2,4-D, MCPA, MCPP-P. **Sintomi**: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Dicamba. **Sintomi**: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
Prescrizioni supplementari
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti piu' dell'80% di sabbia, e comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.15
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Titolare dell'autorizzazione
AGRIPHAR S.A. – RUE DE RENORY, 26/1 – B- 4102 OUGRÉE (BELGIO) TEL.: +32 4 385 97 11
Officina di produzione: CHIMAC S.A. – Ougree (Belgio), Terranalisi S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE).
Distributori: Kollant S.p.A. – Vigonovo (VE); Terranalisi S.r.l. – Cento (FE).
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 100 - 250 - 500 - l 1 – 5 -10 – 20 - 25

Lotto n. ....

Etichetta/Foglio illustrativo

CARATTERISTICHE: DICOPHAR® combatte efficacemente la maggior essenze erbacee delle infestanti dicotiledoni che infestano i campi da golf, i campi sportivi e le aree ricreative. La sua efficacia si esplica maggiorrnente su: *Amarantus retroflexus* (Amaranto comune), *Atriplex spp.* (Atriplice), *Calepina corvini* (Miagro rostellato), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Centaurea cyanus* (Fiordaliso, ciano selvatico), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio dei campi), *Diplotaxis spp.* (Ruchetta), *Galeopsis spp.* (Canapa selvatica), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga comune), *Matricaria camomilla* (Camomilla comune), *Myosotys arvensis* (Non ti scordar di me), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Ranunculus arvensis* (Ranuncolo dei campi), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus spp.* (Grespino), *Stachys annua* (Stregona annuale), *Thlaspi arvense* (Erba storna comune).

EPOCA DI IMPIEGO
DICOPHAR® può essere applicato sui campi da golf, campi sportivi e aree ricreative una volta l'anno durante il periodo vegetativo delle infestanti (da aprile a settembre).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
DICOPHAR® si applica sul tappeto erboso con pompa a spalla alla dose di 100 ml in 10 litri d'acqua utilizzando i 10 l/acqua su 100 m^2. In alternativa può essere distribuito con un annaffiatoio diluendo 10 ml di DICOPHAR® in 10l di acqua distribuendo la soluzione su 10 m^2. DICOPHAR® va applicato o 7 giorni prima o almeno 5 giorni dopo le operazioni di sfalcio del prato.

AVVERTENZE
Non trattare i prati giovani se non prima del completo attecchimento e comunque non prima di 6 mesi dalla semina. L'attività di DICOPHAR® è esaltata dalle favorevoli condizioni ambientali (temperatura e luminosità). Evitare i trattamenti durante i periodi siccitosi e quando sono previste piogge nell'arco delle 24 ore dopo il trattamento. Per eliminare infestanti particolarmente difficili trattare con DICOPHAR® quando queste sono sufficientemente sviluppate. Non è altresì indicato effettuare trattamenti dopo uno sfalcio particolarmente corto. Evitare la deriva sulle colture vicine, DICOPHAR® non deve essere nebulizzato. Si raccomanda di sciacquare le pompe a spalla con adeguati prodotti (es.: soluzione 1% di ammoniaca o 1% di carbonato di sodio). DICOPHAR® va conservato in un locale chiuso e ben ventilato perché le esalazioni di questo prodotto possono alterare altri prodotti e danneggiare colture vicine. Non alimentare il bestiame con erbe trattate

FITOTOSSICITÀ
Non trattare i prati polifiti in quanto fitotossico su trifoglio e su tutte le essenze leguminose.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

12 5 FEB. 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del_______

Etichetta formato ridotto

DICOPHAR

DISERBANTE DICOTILEDONICIDA DI POST EMERGENZA AD AMPIO SPETTRO PER L'IMPIEGO SU CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI E AREE RICREATIVE IN SOLUZIONE ACQUOSA

COMPOSIZIONE

2,4-D puro	g 6,69 (70 g/l)
Dicamba	g 1,88 (20 g/l)
MCPA	g 6,59 (70 g/l)
MCPP-P	g 3,95 (42 g/l)
Coformulanti, q.b. a	g 100

Frasi di rischio

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego

AGRIPHAR S.A. – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrèe (BELGIO) tel.: +32 4 385 97 11

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 100

Lotto n.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 5 FEB. 2011

11A09899

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «R6 Erresei Bordeaux WG».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283. modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995. n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2010 dall'Impresa Cerexagri Italia S.r.l., con sede legale in S. Carlo di Cesena (Forlì-Cesena), via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato R6 Erresei Bordeaux WG contenete le sostanze attive Fosetil-Al e Rame metallo (Solfato tribasico), uguale al prodotto di riferimento denominato Optix R Disperss registrato al n. 13152 con Decreto direttoriale in data 1° marzo 2006 modificato successivamente con decreto in data 19 gennaio 2009, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Optix R Disperss registrato;

Rilevato pertanto che non ò richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive di iscrizione delle sostanze attive componenti:

decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2006/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Fosetil- Al;

decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Rame metallo (Solfato Tribasico).

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra citati decreti di recepimento, per ciascuna delle sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009 entro il 31 maggio 2012 pena la revoca della sua autorizzazione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2016, data di scadenza della sostanza attiva Rame metallo (Solfato tribasico) in Allegato I, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti sopraccitati in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, nonchò le eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alle altre sostanze attive componenti per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai senesi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'impresa Cerexagri Italia S.r.l., con sede legale in S. Carlo di Cesena (Forlì-Cesena), via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato R6 Erresei Bordeaux WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dal decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della sostanza attiva Rame metallo (Solfato tribasico).

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto ò confezionato nelle taglie da g 25 - 100 - 250 - 400 - 500 - 800; kg 1 - 5 -10 - 25.

Il prodotto ò importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Cerexagri S.A. – Mourenx (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15047.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

R6 Erresei Bordeaux WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN GRANULI IDRODISPERDIBILI

R6 Erresei Bordeaux WG

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fosetil Alluminio puro g 20
Rame metallo (da solfato) g 15
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – S. Carlo di CESENA (FC) – tel. 0547.661523

Stabilimento di produzione
CEREXAGRI S.A. DIVISIONE R.S.R. – Mourenx (Francia)
Stabilimenti di confezionamento
Bayer Cropscience Italia – Filago (BG);
STI Solfotecnica Italiana – Cotignola (Ra)
Distribuito da
Bayer Cropscience Italia S.r.l. – Milano

Registrazione del Ministero della Salute n. ________ **del** __/__/____

Contenuto netto: g 25-100-250-400-500-800 - kg 1-5-10-25 **PARTITA N°**...........

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

]INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fosetil Alluminio 20% e Rame metallo 15% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: ---. RAME METALLO **Sintomi**: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: **R6 Erresei Bordeaux WG** è una miscela fungicida che coniuga la spiccata attività sistemica del fosetil alluminio con l'azione multisito e a largo spettro del rame da solfato.
La combinazione sinergica risulta particolarmente evidente nella protezione della nuova vegetazione e nell'azione antisporulante contro la peronospora.
Il contenuto in rame metallico attivo e la speciale formulazione conferiscono all' **R6 Erresei Bordeaux WG** un'azione fungicida e batteriostatica anche con apporti limitati di rame per ettaro.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO: Versare **R6 Erresei Bordeaux WG** direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego. Le dosi per ettolitro di acqua di seguito indicate sono riferite all'impiego con attrezzature a volume normale salvo diversa indicazione.

VITE - Contro peronospora, marciume acido, botrite (effetto collaterale): 500–600 g/hl in trattamenti preventivi e con turno di 7–12 giorni.
Utilizzare la dose minore nel caso di bassa pressione della malattia, turni di intervento ristretti (7–10 gg) e/o su cultivar sensibili (es. Moscato, Schiava ecc...)
POMODORO - Contro peronospora, batteriosi*: 4-6 kg/ha in trattamenti preventivi e con turno di 8 –10 giorni.
**Attività collaterale del rame*
MELONE, COCOMERO, CETRIOLO, SPINACIO- Contro peronospora, batteriosi*: 5-6 kg/ha con turno di 8-10 giorni.
**Attività collaterale del rame da solfato*
CARCIOFO e LATTUGA - Contro peronospora: 4-5 kg/ha con turno di 8-10 giorni.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con tutti i formulati DISPERSS®. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Non trattare su vegetazione bagnata e con abbassamenti di temperatura.

Tempi di carenza: 40 giorni per Vite; **20** giorni per Pomodoro, Patata, Spinacio, Lattuga, Carciofo; **15** giorni per Melone, Cocomero e Cetriolo.

AVVERTENZA: durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2-MAR-2011

Etichetta in formato ridotto per le confezioni fino a 100 grammi

R6 Erresei Bordeaux WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN GRANULI IDRODISPERDIBILI

R6 Erresei Bordeaux WG

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fosetil Alluminio puro g 20
Rame metallo (da solfato) g 15
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – S. Carlo di CESENA (FC) – tel. 0547.661523

Distribuito da:
Bayer Cropscience Italia S.r.l. – Milano

Registrazione del Ministero della Salute n. ________del __/__/____

Contenuto netto: g 25-100 PARTITA N°...........

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.......... 2 - MAR - 2011

11A09897

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Clarido».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2010 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Clarido», contenete le sostanze attive Mesotrione ed S-Metolachlor, uguale al prodotto di riferimento denominato «Camix» registrato al n. 12037 con decreto direttoriale in data 14 dicembre 2007, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Camix»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Mesotrione nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del decreto ministeriale 30 marzo 2005 di recepimento della direttiva 2005/3/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva S-Metolachlor nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive Mesotrione e S-Metolachlor;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 marzo 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva S-Metolachlor in Allegato I;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CLARIDO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero Chemark Ltd., Peremarton-Gyartelep, Tulipan utca (Ungheria).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15088.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

CLARIDO®

Erbicida selettivo di pre- e post-emergenza precoce per il mais
Emulsione sospendibile

Composizione

Mesotrione puro	g	5,58 (60 g/l)
S-metolachlor puro	g	46,5 (500 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

Il prodotto contiene S-metolachlor: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
CHEMARK Ltd., Peremarton-Gyártelep, Tulipán utca (Hungary)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri* 1**

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altre taglie: litri 5 – 10 – 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
CLARIDO è un erbicida selettivo di pre-emergenza e di post-emergenza precoce del mais attivo contro graminacee e dicotiledoni.
CLARIDO agisce per assorbimento attraverso il coleoptile e l'ipocotile, assorbimento radicale e fogliare.

CAMPO D'IMPIEGO, EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE
Coltura: mais.

Epoca di applicazione: Pre-emergenza di coltura ed infestanti. In casi particolari può essere impiegato anche in post-emergenza molto precoce della coltura (2-3 foglie) su infestanti appena emerse (infestanti graminacee comunque entro le prime 2 foglie e infestanti dicotiledoni entro le 4 foglie).

Dosi di applicazione:
PRE-EMERGENZA
2,5-2,8 litri di CLARIDO per ettaro.
POST-EMERGENZA PRECOCE
2-2,5 litri di CLARIDO per ettaro, con avvertenza di utilizzare la dose minore su terreni leggeri.

CLARIDO si distribuisce impiegando 200-400 l/ha di acqua; può essere applicato con irroratori a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona copertura del bersaglio.

INFESTANTI SENSIBILI
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Digitaria), *Setaria glauca* (Setaria), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa annua* (Fienarola), *Sorghum halepense* originato da seme (Sorghetta da seme), *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus hybridus* (Amaranto ibrido), *Amaranthus lividus* (Amaranto livido), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto comune), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore comune), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Chenopodium polyspermum* (Polisporo), *Commelina spp.* (Commelina), *Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Senecio vulgaris* (Senecione comune), *Solanum nigrum* (Erba Morella), *Stellaria media* (Stellaria), *Veronica persica* (Veronica).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Acalypha virginica (Acalifa), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvulus* (Convolvolo), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Xanthium strumarium* (Nappola italiana), *Scirpus maritimus* (Cipollino) e *Cyperus spp.* (Cipero).

AVVERTENZE
- Per le applicazioni di pre-emergenza, si raccomanda di utilizzare la dose di 2 litri per ettaro su terreni molto leggeri.
- Eseguire le applicazioni di pre-emergenza su terreno di preferenza già umido o che verrà bagnato entro le prime due settimane dal trattamento da piogge o irrigazioni. Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenente l'erbicida.
- Il trattamento, se effettuato in post-emergenza precoce della coltura, deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua, siccità.
- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- Post-emergenza precoce: i geoinsetticidi a base di terbufos e forate, distribuiti in precedenza all'applicazione di CLARIDO, possono interferire con il normale sviluppo del mais, così come si possono verificare interazioni con insetticidi carbammati e fosforganici utilizzati in miscela con CLARIDO.
- Versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
- Non conservare nella botte la soluzione pronta per il trattamento (es. durante la notte).
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine della applicazione di CLARIDO è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua ed idoneo detergente.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
- In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
- Nel caso di forzata risemina, è possibile riseminare mais.

FITOTOSSICITA'
Alcuni giorni dopo il trattamento di post-emergenza precoce si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare il prodotto solo su terreni pianeggianti (pendenza non superiore al 3%) e rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

11A09900

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Primagram MT».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2010 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Primagram MT», contenete le sostanze attive Mesotrione ed S-Metolachlor, uguale al prodotto di riferimento denominato «Camix» registrato al n. 12037 con decreto direttoriale in data 14 dicembre 2007, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Camix»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Mesotrione nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del decreto ministeriale 30 marzo 2005 di recepimento della direttiva 2005/3/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva S-Metolachlor nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive Mesotrione e S-Metolachlor;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 marzo 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva S-Metolachlor in Allegato I;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRIMAGRAM MT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero Chemark Ltd., Peremarton-Gyartelep, Tulipan utca (Ungheria).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15089.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

PRIMAGRAM® MT

Erbicida selettivo
di pre- e post-emergenza precoce per il mais
Emulsione sospendibile

Composizione

Mesotrione puro	g	5,58 (60 g/l)
S-metolachlor puro	g	46,5 (500 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

Il prodotto contiene S-metolachlor: può provocare una reazione allergica.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
CHEMARK Ltd., Peremarton-Gyártelep, Tulipán utca (Hungary)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri* 1**

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altre taglie: litri 5 – 10 – 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
PRIMAGRAM MT è un erbicida selettivo di pre-emergenza e di post-emergenza precoce del mais attivo contro graminacee e dicotiledoni. PRIMAGRAM MT agisce per assorbimento attraverso il coleoptile e l'ipocotile, assorbimento radicale e fogliare.

CAMPO D'IMPIEGO, EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE
Coltura: mais.

Epoca di applicazione: Pre-emergenza di coltura ed infestanti. In casi particolari può essere impiegato anche in post-emergenza molto precoce della coltura (2-3 foglie) su infestanti appena emerse (infestanti graminacee comunque entro le prime 2 foglie e infestanti dicotiledoni entro le 4 foglie).

Dosi di applicazione:
PRE-EMERGENZA
2,5-2,8 litri di PRIMAGRAM MT per ettaro.
POST-EMERGENZA PRECOCE
2-2,5 litri di PRIMAGRAM MT per ettaro, con avvertenza di utilizzare la dose minore su terreni leggeri.

PRIMAGRAM MT si distribuisce impiegando 200-400 l/ha di acqua; può essere applicato con irroratori a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona copertura del bersaglio.

INFESTANTI SENSIBILI
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Digitaria), *Setaria glauca* (Setaria), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa annua* (Fienarola), *Sorghum halepense* originato da seme (Sorghetta da seme), *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus hybridus* (Amaranto ibrido), *Amaranthus lividus* (Amaranto livido), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto comune), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore comune), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Chenopodium polyspermum* (Polisporo), *Commelina spp.* (Commelina), *Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Senecio vulgaris* (Senecione comune), *Solanum nigrum* (Erba Morella), *Stellaria media* (Stellaria), *Veronica persica* (Veronica).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Acalypha virginica (Acalifa), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvulus* (Convolvolo), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Xanthium strumarium* (Nappola italiana), *Scirpus maritimus* (Cipollino) e *Cyperus spp.* (Cipero).

AVVERTENZE
- Per le applicazioni di pre-emergenza, si raccomanda di utilizzare la dose di 2 litri per ettaro su terreni molto leggeri.
- Eseguire le applicazioni di pre-emergenza su terreno di preferenza già umido o che verrà bagnato entro le prime due settimane dal trattamento da piogge o irrigazioni. Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenente l'erbicida.
- Il trattamento, se effettuato in post-emergenza precoce della coltura, deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua, siccità.
- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- Post-emergenza precoce: i geoinsetticidi a base di terbufos e forate, distribuiti in precedenza all'applicazione di PRIMAGRAM MT, possono interferire con il normale sviluppo del mais, così come si possono verificare interazioni con insetticidi carbammati e fosforganici utilizzati in miscela con PRIMAGRAM MT.
- Versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
- Non conservare nella botte la soluzione pronta per il trattamento (es. durante la notte).
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine della applicazione di PRIMAGRAM MT è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua ed idoneo detergente.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
- In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
- Nel caso di forzata risemina, è possibile riseminare mais.

FITOTOSSICITA'
Alcuni giorni dopo il trattamento di post-emergenza precoce si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare il prodotto solo su terreni pianeggianti (pendenza non superiore al 3%) e rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

11A09901

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agrifil T-2».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento dì semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 11 dicembre 2001 e successiva integrazione del 26 febbraio 2004 presentata dall'Impresa CIFO S.p.a, con sede legale in San Giorgio di Piano (Bologna), via Oradour 6/8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Baforen 90, contenente la sostanza attiva Difenacoum;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2010) di inclusione della sostanza attiva Difenacoum, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 dicembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/70/EC della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva Difenacoum l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva Difenacoum nell'Allegato I;

Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 30 dicembre 2019,data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva Difenacoum in Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 gennaio 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 30 novembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visti gli atti da cui risulta che la titolarità del prodotto in questione, in corso di registrazione, è stata trasferita all'impresa Filia S.p.a. con sede legale in San Michele all'Adige, via Postal 41/B;

Vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2011 presentata dall'Impresa Filia S.p.a relativa alla presentazione degli atti definitivi per la registrazione del prodotto in questione a proprio nome, chiedendo nel contempo il cambio della denominazione da Baforen 90 ad AGRIFIL T-2;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Filia S.p.a. con sede legale in San Michele all'Adige, via Postal 41/B, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AGRIFIL T-2, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Difenacoum nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/19 95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/70/EC del 25 giugno 2009per la sostanza attiva Difenacoum.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13965.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500 -750; kg 1 -2 -5 -10 - 15 – 20 - 25.

Il prodotto in questione è prodotto nello stabilimento delle Imprese: ISAGRO S.p.a Aprilia (Latina); Terranalisi S.r.1 Cento (FE); Vebi S.r.l. S. Eufemia di Borgoricco (Padova).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/Foglio illustrativo

AGRIFIL T-2

ESCA TOPICIDA-RATTICIDA IN GRANAGLIA RETICOLATA IN PELLETS
PRONTA ALL'USO A BASE DI DIFENACOUM-
PER SOLO USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Difenacoum puro	0,005 g
Denatonio benzoato (*)	0,001g
Supporti e adescanti	q. b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Con repellente per l'uomo e gli animali domestici

Registrazione del Ministero della Salute n. del

FILIA S.p.A. Via Postal, 41/B – 38010 San Michele all'Adige (TN) Tel.+393482267878
Officina di produzione VE.BI s.r.l. S.'Eufemia di Borgoricco (PD)
Officina di produzione: ISAGRO S.p.A. Aprilia (LT)
Officina di confezionamento: Terranalisi s.r.l. Cento (FE)
CONTENUTO netto : 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500 – 750 g; 1 - 2 – 5 – 10 – 15 - 20 - 25 kg
Partita n°..........

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica. Terapia: in caso di intossicazioni leggere somministrare vitamina K, in caso di avvelenamento grave effettuare trasfusioni di sangue e iniezioni endovenose di vitamina K. Controindicazioni: anticoagulanti.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Topicida ad azione anticoagulante del sangue efficace contro tutte le varietà di topi e ratti. Provoca morte indolore per emorragia interna.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Distribuire l'esca in mucchietti in quantità tale che ogni topo ne possa ingerire in dose mortale. Regolarsi a seconda dell'entità dell'infestazione e proseguire la somministrazione per almeno una settimana.
Collocare l'esca nei luoghi frequentati dai roditori (sponde dei fossati, punti di normale passaggio dei topi, punti nascosti normalmente frequentati dai roditori, tane e gallerie scavate dai roditori, ecc.)
Collocare l'esca in luoghi non accessibili ai gatti, cani, altri animali domestici o bestiame (all'interno di un tubo, sotto una cassetta di legno, sotto una tegola, in station bite ecc.). Deporre l'esca in quantità abbondante su un oggetto impermeabile all'acqua in diversi punti dei luoghi infestati in modo che tutti i roditori possano cibarsene. I topi che hanno ingerito l'esca generalmente muoiono nelle loro tane dopo 4-5 giorni dalla ingestione.

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.

ATTENZIONE

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori. I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 29 MAR 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

AGRIFIL T-2

ESCA TOPICIDA-RATTICIDA IN GRANAGLIA RETICOLATA IN PELLETS
PRONTA ALL'USO A BASE DI DIFENACOUM-
PER SOLO USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Difenacoum puro	0,005 g
Denatonio benzoato (*)	0,001g
Supporti e adescanti	q. b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Con repellente per l'uomo e gli animali domestici
Officina di produzione VE.BI s.r.l. S.Eufemia di Borgoricco (PD)
Officina di produzione: ISAGRO S.p.A. Aprilia (LT)
Officina di confezionamento: Terranalisi s.r.l. Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. del

FILIA S.p.A. via Postal 41/B 38010 San Michele all'Adige (TN) Tel.+393482267878

CONTENUTO netto : 10 – 25 – 50 – 100 g
Partita n°..........

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO/CONFEZIONE
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

29 MAR 2011

Etichetta autorizzata con D.D. del________

11A09896

DECRETO 14 aprile 2011.

Trasferimento del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Trasferimento del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise.

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremen del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss. mm., recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. I , comma lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 121». e in particolare, l'art. 2, cornuta 3. lett. 1);

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni:

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della salute di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e ss.

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2010, recante delega delle attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante: «Centri di referenza nazionale del settore veterinario».

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 marzo 1992 recante "mod i ficazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1976" relativo alla profilassi dell'anemia infettiva;

Vista la richiesta dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Abruzzo e Molise inoltrata con prot. 2102 del 23 febbraio 2001.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al trasferimento delle funzioni del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise sono trasferite le funzioni del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini che assume la denominazione di Centro di Referenza Nazionale per l'anemia infettiva degli equini .

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

p. Il Ministro

Il sottosegretario di Stato

on.le dott.ssa Martini

Art. 1.

1. Presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise sono trasferite le funzioni del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini che assume la denominazione di Centro di Referenza Nazionale per l'anemia infettiva degli equini .

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 207

11A09526

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agree WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissionie in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda dell'8 gennaio 2009 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 12 novembre 2009 presentata dall'Impresa CERTIS EUROPE B.V. con sede legale in Saronno (VA), via J.M.E. de Balaguer, 6, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AGREE WG contenente la sostanza attiva Bacillus Thuringiensis Berliner (subspecie aizawai, ceppo GC-91);

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva Bacillus Thuringiensis Berliner (subspecie aizawai, ceppo GC-91), nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2019 in attuazione della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva Bacillus Thuringiensis Berliner (subspecie aizawai, ceppo GC-91) l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 aprile 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva Bacillus Thuringiensis Berliner (subspecie aizawai, ceppo GC-91) nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 14 marzo 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1° aprile 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa CERTIS EUROPE B.V. con sede legale in Saronno (VA), via J.M.E. de Balaguer, 6, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AGREE WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2019 data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 aprile 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/113/CE dell'8 dicembre 2008 per la sostanza attiva Bacillus Thuringiensis Berliner (subspecie aizawai, ceppo GC-91).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,2-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

- Certis USA - 5th Street, 720 - Wasco - CA (U.S.A.).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14559.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AGREE® WG

Granuli Idrodispersibili

Insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis attivo contro le larve di lepidotteri

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Bacillus thuringiensis Berliner (subspecie *aizawai*, ceppo GC 91) g 50
(3,8% di delta-endotossina, 46,2% di spore e brodo di coltura)
potenza: 25.000 U.I./mg di formulato
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Titolare di registrazione:
CERTIS EUROPE B.V. – Filiale Italiana
Via J.M.E. de Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Telefono 02-9609983

Officina di produzione
Certis USA –5th Street, 720 - Wasco – CA (USA)

Registrazione del Ministero della Salute n............del ....

Contenuto netto: Kg 0.2 – 0.5 - 1 - 5 – 10

Partita n. .... del .....

CARATTERISTICHE E MODO D'AZIONE
AGREE WG è un nuovo insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis (Berliner) derivato dalla varieta' aizawai. AGREE WG agisce soltanto per ingestione e non ha attività sulle uova e sugli adulti dei fitofagi.
AGREE WG provoca l'immediata paralisi dell'intestino delle larve quindi l'impossibilità per esse di nutrirsi. Ciò si traduce in un immediato arresto del danno alle piante. La morte sopraggiunge entro 1-7 giorni dal trattamento, a seconda delle specie.
AGREE WG è un prodotto particolarmente adatto ai programmi di lotta integrata: grazie alla sua assoluta specificità è innocuo per i mammiferi e gli altri animali, per i predatori ed i nemici naturali degli insetti nocivi, nonché per le api e gli altri impollinatori. Non lasciando alcun residue sulle colture AGREE WG è applicabile fino in prossimità della raccolta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Aggiungere all'acqua contenuta nella botte la quantità misurata di AGREE WG con il miscelatore in funzione. Applicare subito la miscela, non lasciarla depositare; in particolare non tenerla per più di 12 ore dentro la botte.
Il trattamento deve essere effettuato sulle larve giovani, di prima e seconda età. L'applicazione del prodotto va eseguita nelle ore fresche della giornata, per evitare una forte presenza di raggi ultravioletti. Per una completa attività di AGREE WG sono necessarie una perfetta distribuzione ed un'abbondante bagnatura, con pompe a volume normale. Qualora si verifichi una forte pioggia entro 24 ore, l'applicazione del prodotto deve essere ripetuta. Intervenire con attrezzature munite di pompe che distribuiscano volumi medio alti di acqua.

FITOTOSSICITÀ
AGREE WG non provoca fenomeni fitotossici su alcuna coltura

COMPATIBILITÀ
AGREE WG è compatibile con i comuni insetticidi e fungicidi che non presentino reazione alcalina (es. Poltiglia bordolese, calce). **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

CONSERVAZIONE
Conservare AGREE WG in luogo fresco ed asciutto, nella confezione originale ben chiusa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE. Impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI IN USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

AGREE® WG – SPETTRO D'AZIONE E DOSI

Coltura	Fitofago	Dose g/hl	Dose kg/ha
Vite	Tignole (*Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella*)	100	1-1,5
Pomacee (Melo, Pero)	Ricamatori (*Archips spp, Pandemis spp., Adoxophyes reticulana, Argyrotaenia pulchellana*)	100	1-2
	Falene defogliatrici (*Operophthera brumata, Hyponomeuta spp., Hybernia defoliaria, Orgya antiqua*)	100-150	1-1,5
	Nottuidi (*Orthosia incerta*)	150-200	1,5-2
Cavoli	*Mamestra brassicae*	200	1,5-2
	Cavolaie (*Pieris spp.*)	100	0,5-1
Rapa, Ravanello	Cavolaie (*Pieris spp.*)	100	0,5-1
Pomodoro	*Heliothis armigera*		1-1,5
	Spodoptera spp., Tuta absoluta		1,5-2
Basilico Bietola Peperone Melanzana	*Spodoptera spp.*		1-1,5
	Piralide *Tuta absoluta*		1,5-2
Agrumi	Tignola (Prays citri)	75-100	1-1,5
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco)	Tignole (*Grapholita molesta, Anarsia lineatella*) Falene (*Operophthera brumata*) Orgia (*Orgya antiqua*) Ragna del susino (*Hyponomeuta padellus*) Tignola delle susine (*Laspeyresia funebrana*)	100	1-2
Fragola	Ricamatori (*Argyrotaenia pulchellana, Pandemis spp.*)		1-1,2
Actinidia	Ricamatori (*Argyrotaenia pulchellana*)	100	1-1,5
Olivo	Tignola (*Prays oleae*)	100	1-1,5

Coltura	Fitofago	Dose kg/ha
Cucurbitacee (cocomero, melone, zucchino, zucca, cetriolo)	Nottue	1-2
Ortaggi a foglia (insalate, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, erbe fresche)	Nottue (*Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera littoralis, Heliothis armigera*) Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)	1-2
Fagiolo, Fagiolino	Tignola (*Ostrinia nubilalis*)	1-1,5
Carciofo	Nottue (*Gortyna spp.*)	1-2
Colza, Ravizzone	Nottue	1-2
Cotone	Nottue	1-2
Patata	Tignola, Nottue	1-2
Mais	Piralide (*Ostrinia nubilalis*)	1-1,5
Barbabietola da zucchero	Nottue (*Mamestra brassicae, Autographa gamma*)	1-2
Tabacco	Nottue (*Mamestra brassicae, Peridroma saucia*)	1-2
Floreali, Ornamentali	Larve di lepidotteri	0,75-2
Forestali	Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopea spp., Lymantria spp.*)	1-1,5
Pioppo	*Hyphantria cunea*	1-1,5

EPOCA D'IMPIEGO

Intervenire alla comparsa delle prime larve e ripetere il trattamento dopo 8-10 gg se necessario.
Seguire in ogni caso le indicazioni degli organismi tecnici competenti della zona in cui si opera.

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

AGREE® WG

Granuli idrodispersibili
Insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis
attivo contro le larve di lepidotteri

AGREE WG
COMPOSIZIONE
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Bacillus thuringiensis Berliner (subspecie *aizawai*, ceppo GC 91) g 50
(3,8% di delta-endotossina, 46,2% di spore e brodo di coltura)
potenza: 25.000 U.I./mg di formulato
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Titolare di registrazione:
CERTIS EUROPE B.V. – Filiale Italiana
Via J.M.E. de Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Telefono 02-9609983

Officina di produzione
Certis USA –5th Street, 720 - Wasco – CA (USA)

Registrazione del Ministero della Salute n............del ....

Contenuto netto: g 100

Partita n. .... del .....

Registrazione n. del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 100 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

11A09903

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pazeller Seraina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pazeller Seraina, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut/in» conseguito in Austria presso l'«Eurak - Europa ausbildungsentrum fur physiotherapie der UMIT» di Hall in Tirol, in data 30 settembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeut/in» conseguito in Austria in data 30 settembre 2009 presso l'«Eurak - Europa ausbildungsentrum fur physiotherapie der UMIT» di Hall in Tirol, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeut/in» a partire dal giorno 30 settembre 2009, dalla sig.ra Pazeller Seraina nata a Schlanders (Bolzano) (Italia) il giorno 31 luglio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (Decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08998

DECRETO 6 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cajic Biljana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 8 luglio 2002, con la quale la sig.ra Cajic Biljana, nata a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il 27 novembre 1960, cittadina bosniaca, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Doktor Stomatologije», rilasciato in data 11 novembre 1985, dalla facoltà di stomatologia dell'Università degli studi di Sarajevo, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Tenuto conto che nella riunione del 13 dicembre 2006 della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 2 e 9 maggio 2011, a seguito della quale la sig.ra Cajic Biljana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Doktor Stomatologije», rilasciato in data 11 novembre 1985 dalla facoltà di stomatologia dell'Università degli studi di Sarajevo alla sig.ra Cajic Biljana, nata a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il 27 novembre 1960, cittadina bosniaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Cajic Biljana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09399

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Congia Nicoletta, delle qualifiche professionali estere abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/1978 «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 142, con il quale è stato conferito l'incarico *ad interim* di direttore generale della direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Congia Nicoletta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dei diplomi di «Beauty Therapy NVQ Level 2° e 3°» conseguiti in Regno Unito, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Udito il parere favorevole dei rappresentanti della conferenza di servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, espresso nella seduta del 28 aprile 2011;

Ritenuto che i titoli professionali in possesso della richiedente, e la congrua esperienza professionale svolta in qualità di lavoratrice dipendente, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

I titoli professionali di «Beauty Therapy NVQ Level 2° e 3°», rilasciati rispettivamente a luglio 1999 e ottobre 2002, dal «City and Guilds of London Institute» (Regno Unito), alla sig.ra Congia Nicoletta, nata a Decimomannu (CA) il 22 aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A08999

DECRETO 5 luglio 2011.

Concessione del trattamento ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 per la società Electa Spa. (Decreto n. 60523).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 1, commi 29, 32 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16 febbraio 2011, relativo alla società ELECTA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società ELECTA SPA, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 351 lavoratori licenziati dalla società ELECTA SPA, unità di:

Sassari (SS) – 203 lavoratori;

Milano (MI) – 148 lavoratori.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società ELECTA SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.886.833,60.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari a euro 3.886.833,60 è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09904

DECRETO 6 luglio 2011.

Concessione del trattamento di integrazione salariale per i dipendenti della società Pirelli Cavi S.p.a. (Decreto n. 60381).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 26 gennaio 1996;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazione;

Visto l'articolo 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 60366 del 22 giugno 2011;

Vista l'istanza presentata dalla Pirelli Cavi Spa di Siracusa con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza 1° gennaio 2011, ai sensi del richiamato articolo 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti Commissioni per l'Impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'Impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché del citato decreto interministeriale n. 60366 del 22 giugno 2011, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 60366 del 22 giugno 2011, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Pirelli Cavi Spa, con sede in Siracusa ed unità di Siracusa per un numero massimo di 17 lavoratori - per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente articolo 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 3 febbraio 2011.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'articolo 1, è ridotta del quaranta per cento.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie individuati dal decreto interministeriale n. 60366 del 22 giugno 2011, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A09892

DECRETO 6 luglio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Pneumatica Pirelli. (Decreto n. 60382).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, V periodo e l'art. 9 comma 25 punto *b)* e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 26 gennaio 1996;

Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 60366 del 22 giugno 2011 con il quale, sulla base di quanto disposto dal predetto art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stato prorogato l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2011, sono stati dettati i criteri generali per la concessione del predetto trattamento ed è stato individuato il relativo onere finanziario, in favore dei lavoratori già beneficiari dei predetti trattamenti, sino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 4, comma 21, delle legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, ha cessato l'attività presso l'unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina);

Considerato che la citata S.p.a. con nota del 2 luglio 1992 aveva comunicato l'apertura della procedura di mobilità, di cui all'art. 4 e 24 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel richiamato stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina);

Preso atto degli accordi intervenuti tra i responsabili delle società di cui trattasi ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, che hanno portato alla stipula del verbale d'intesa datato 5 dicembre 1992, nel quale è stata prevista la sospensione degli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati, con contestuale ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1993 e seguenti, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992 e sino al 31 dicembre 2010;

Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dalla Provincia regionale di Messina, con deliberazione n. 48 del 28 aprile 2011;

Ritenuta la necessità di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dal citato decreto interministeriale n. 60366 del 22 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, V periodo, e dell'art. 9, comma 25, punto B del decreto legge 1º ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 60366 del 22 giugno 2011, è concessa in favore di n. massimo 11 lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Società Pneumatici Pirelli unità di Villafranca Tirrena (Messima) la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per il periodo successivo alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del quaranta per cento.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie individuati dal decreto interministeriale n. 60366, del 22 giugno 2011, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Pagamento diretto: SI.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A09894

DECRETO 6 luglio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'ad. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 57/2007 del 4 luglio 2007, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Rimini ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, Div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la Circolare del M.L.P.S. n. 32/92, prot.n. 4/3PS/15590 del 19 marzo1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, il comma, del decreto del Presidente della Repubblica 639/70 - secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Rimini e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate nonché sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali consolidati in ordine all'effettività dell'azione sindacale e della presenza pluricategoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione della organizzazione sindacale CGIL Camera del lavoro territoriale di Rimini in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione della confindustria Rimini associazione delle imprese della provincia di Rimini in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale di Rimini ;

Considerato che la funzione di Presidente è assolta per legge dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in Sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Rimini, così composta:

il direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Rimini - Presidente:

sig. Baiesi Daniele - membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori (CGIL):

sig. Bianchi Alessandro - supplente, in rappresentanza dei lavoratori (CGIL);

avv. Michienzi Alessia - membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro (Confindustria);

avv. Donati Daniele - supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro (Confindustria);

dott. Romano Alessandro - titolare, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo - dott. Seguino Carmine - supplente, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale.

Bologna, 6 luglio 2011

Il direttore regionale: CASALE

11A09977

DECRETO 6 luglio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 58/2007 del 4 luglio 2007, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Rimini ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, Div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge 427/75;

Vista la circolare del M.L.P.S. n. 39/92, prot.n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, II comma, del decreto del Presidente della Repubblica 639/70 - secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la Circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. III con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Rimini e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Viste le designazioni delle OO.SS. CGIL camera del lavoro territoriale di Rimini e CISL unione sindacale territoriale di Rimini, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le designazioni dell'Ance Rimini collegio costruttori edili Rimini - Sezione edile di confindustria Rimini e della confartigianato della provincia di Rimini, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi della direzione provinciale del lavoro di Rimini;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Rimini, così composta:

Il direttore pro-tempore della sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale di Rimini - Presidente:

sig. Pari Federico - membro effettivo;

sig. Crociati Renzo - membro supplent in rappresentanza dei lavoratori (CGIL);

sig. Davitti Matteo - merribro effettivo;

sig. Casanova Roberto - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori (CISL);

sig. Casabianca Stefano - membro effettivo;

avv. Michienzi Alessia - membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro (ANCE - Confindustria);

sig. Malla Francesco - membro effettivo;

sig. Lisi Andrea 7 membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro (Confartigianato);

dr. Fortino Triestino - titolare, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro;

sig. Parma Maurizio - supplente, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale.

Bologna, 6 luglio 2011

Il direttore regionale: CASALE

11A09978

DECRETO 7 luglio 2011.

Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società Flightcare Italia S.p.a. (Decreto n. 60522).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 25 gennaio 2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Flightcare Italia S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 15 febbraio 2010;

Visto il decreto n. 52790 del 22 giugno 2010 che ha autorizzato la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 85 unità lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010;

Visto il decreto n. 55041 del 2 novembre 2010, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 15 agosto 2010 al 14 febbraio 2011;

Visto il decreto n. 58160 del 21 marzo 2011, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 15 febbraio 2011 al 14 agosto 2011;

Visto l'accordo governativo del 9 maggio 2011, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Flightcare Italia S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 14 mesi, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative ivi compresi i lavoratori già sospesi in virtù dell' accordo del governativo del 25 gennaio 2010che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1º giugno 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Flightcare Italia S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 novembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2 , commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative, della società Flightcare Italia S.p.a., per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 novembre 2011;

Unità: Fiumicino Roma (Roma) - aeroporti di Fiumicino, G.B. Pastine, Ciampino;

Matricola INPS: 7041486615.

Pagamento diretto: SI.

Il presente decreto annulla e sostituisce limitatamente al periodo dal 1° giugno 2011 al 14 agosto 2011 il decreto n. 58160 del 21 marzo 2011.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A09893

DECRETO 11 luglio 2011.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani presso la commissione speciale del comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e, in particolare, l'art. 44, relativo alla composizione dei Comitati provinciali INPS e l'art. 46 concernente il contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33 del 19 aprile 1989 con la quale sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle Commissioni speciali di cui al citato art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'art. 7, comma 10, che impone la riduzione in misura non inferiore al 30% dei componenti dei Comitati provinciali INPS di cui all'art. 44 legge n. 88/1989;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segreteria generale, prot. n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010 sulla composizione dei Comitati Provinciali INPS e delle Commissioni speciali a seguito della riduzione disposta dal citato art. 7, comma 10, decreto legge n. 78/2010;

Vista la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 dell' 11 gennaio 1995 sulla rappresentatività delle OO.SS.a livello nazionale;

Visto il decreto del 18 gennaio 2011 con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lodi;

Tenuto conto degli esiti dell'accertamento, nel corso del procedimento per la ricostituzione del Comitato provinciale INPS sopra richiamato, della maggior rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni dei lavoratori autonomi ai fini delle nomine dei rappresentanti degli stessi;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni, su richiesta di questa Direzione;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti degli artigiani in seno alla Commissione speciale di cui all'art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88, i signori:

1. Martino La Penna, designato da Confartigianato;
2. Paolo Roda, designato da Confartigianato;
3. Tonino Faccini, designato da Unione Artigiani.

La Commissione è presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato provinciale INPS di Lodi.

Le nomine effettuate con il presente decreto hanno la medesima durata del Comitato provinciale INPS di Lodi ricostituito con decreto del 18 gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in combinato disposto con l'art. 31, comma 3, della Legge 24 novembre 2000, n. 340. Esso

sarà altresì pubblicato sul Bollettino ufficiale dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il dirigente della Sede INPS di Lodi è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine perentorio, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni. I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Lodi, 11 luglio 2011

Il direttore provinciale: FABRIZI

11A09979

DECRETO 11 luglio 2011.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali presso la commissione speciale del comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e, in particolare, l'art. 44 relativo alla composizione dei Comitati provinciali INPS e l'art. 46 concernente il contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33 del 19 aprile 1989 con la quale sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle Commissioni speciali di cui al citato art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'art. 7, comma 10, che impone la riduzione in misura non inferiore al 30% dei componenti dei Comitati provinciali INPS di cui all'art. 44 legge n. 88/1989;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segreteria generale, prot. n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010 sulla composizione dei Comitati provinciali INPS e delle Commissioni speciali a seguito della riduzione disposta dal citato art. 7, comma 10, decreto-legge n. 78/2010;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - Div. II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 dell' 11 gennaio 1995 sulla rappresentatività delle OO.SS. a livello nazionale;

Visto il decreto del 18 gennaio 2011 con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lodi;

Tenuto conto degli esiti dell'accertamento, nel corso del procedimento per la ricostituzione del Comitato provinciale INPS sopra richiamato, della maggior rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni dei lavoratori autonomi ai fini delle nomine dei rappresentanti degli stessi;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni, su richiesta di questa Direzione;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti dei commercianti in seno alla Commissione speciale di cui all'art. 46 legge n. 9 marzo 1989, n. 88, i signori:

1. Anna Rita Granata, designata da Unione Commercianti di Lodi;

2. Giuseppe Leoni, designato da Unione Commercianti di Lodi;

3. Roberto Di Bello, designato da Unione Commercianti di Lodi.

La Commissione, nella seduta di insediamento, nominerà il Presidente nell'ambito dei suddetti rappresentanti dei commercianti.

Le nomine effettuate con il presente decreto hanno la medesima durata del Comitato provinciale INPS di Lodi ricostituito con decreto del 18 gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in combinato disposto con l'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Esso sarà altresì pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il dirigente della sede INPS di Lodi è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine perentorio, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni. I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Lodi, 11 luglio 2011

Il direttore provinciale: FABRIZI

11A09980

DECRETO 11 luglio 2011.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso la commissione speciale del comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e, in particolare, l'art. 44 relativo alla composizione dei Comitati provinciali INPS e l'art. 46 concernente il contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33 del 19 aprile 1989 con la quale sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle Commissioni speciali di cui al citato art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'art. 7, comma 10, che impone la riduzione in misura non inferiore al 30% dei componenti dei Comitati provinciali INPS di cui all'art. 44 legge n. 88/1989;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - segreteria generale, prot. n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010 sulla composizione dei Comitati provinciali INPS e delle Commissioni speciali a seguito della riduzione disposta dal citato art. 7, comma 10, decreto legge n. 78/2010;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - Div. II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 dell'11 gennaio 1995 sulla rappresentatività delle OO.SS.a livello nazionale;

Visto il decreto del 18 gennaio 2011 con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lodi;

Tenuto conto degli esiti dell'accertamento, nel corso del procedimento per la ricostituzione del Comitato provinciale INPS sopra richiamato, della maggior rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni dei lavoratori autonomi - coltivatori diretti, mezzadri e coloni - ai fini delle nomine dei rappresentanti degli stessi;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni, su richiesta di questa Direzione;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri in seno alla Commissione speciale di cui all'art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88, i signori:

1. Stefano Bressani, designato Coldiretti;
2. Giacomo Rossi, designato da Coldiretti;
3. Alberto Bottini, designato da Confagricoltura.

La Commissione è presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri in seno al Comitato provinciale INPS di Lodi.

Le nomine effettuate con il presente decreto hanno la medesima durata del Comitato provinciale INPS di Lodi ricostituito con decreto del 18 gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in combinato disposto con l'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Esso sarà altresì pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Dirigente della sede INPS di Lodi è incaricato di dare esecuzione ai presente provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine perentorio, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni. I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Lodi, 11 luglio 2011

Il direttore provinciale: FABRIZI

11A09981

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 2011.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del con-

sumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 02 luglio 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese con sede legale in Via Vittorio Veneto, 3 Casella Postale 69 37063 – Isola della Scala (Verona), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cerali trasformati» individuata all'art. 4, lettera *c)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Ente Nazionale Risi, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese, con sede legale in Via V. Vittorio Veneto, 3 – Casella Postale 69 37063 – Isola della Scala (Verona), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Riso Nano Vialone Veronese» registrata con Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 01 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Riso Nano Vialone Veronese» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Riso Nano Vialone Veronese» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *c)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A09891

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Santa Caterina - società cooperativa», in Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto 1'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 28 aprile 2011 con il quale la società «Santa Caterina -Società cooperativa», con sede in Taranto è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Lucia Saluzzi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 maggio 2011 con la quale il commissario liquidatore avv. Lucia Salluzzi dichiara di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (LE) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (LE), Corso Galliano n. 2/A, è nominato commissario liquidatore della società «Santa Caterina - Società cooperativa», con sede in Taranto, n. REA TA-130346, codice fiscale n. 02197510734, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente D.D. 28 aprile 2011, in sostituzione dell'avv. Lucia Saluzzi, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09887

DECRETO 4 luglio 2011.

Scioglimento di 75 società cooperative senza nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il d.Lgs. n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 21 aprile 2011 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 – serie generale – è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 75 società cooperative di cui allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 5 /2011 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	LA VALLE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SCURCOLA MARSICANA	AQ	ABRUZZO	01691050668	11/05/2006	
2	L'ISOLA PULITA - SOCIETA COOPERATIVA	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01624810667	13/02/2004	
3	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SER.IN.	PESCINA	AQ	ABRUZZO	01566390660	19/02/2002	
4	TOP SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	AVEZZANO	AQ	ABRUZZO	01579320662	26/07/2002	
5	DIAMANTE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	01984030690	12/09/2001	
6	L.D.L. - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CARPINETO SINELLO	CH	ABRUZZO	02015940691	28/08/2002	
7	LUNA ROSSA - SOCIETA COOPERATIVA	VASTO	CH	ABRUZZO	02016810695	12/07/2002	
8	PRISMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	01902470697	20/10/1999	
9	ROCKAMA EDITRICE SOCIETA COOPERATIVA	CHIETI	CH	ABRUZZO	02045880693	24/03/2003	
10	SOCIETA COOPERATIVA IL QUADRATO	VASTO	CH	ABRUZZO	02195520693	10/02/2007	
11	COOPERATIVA C.O.I.R.I.T.	MONTESILVANO	PE	ABRUZZO	00107990681	19/02/1996	
12	FAC TOTUM SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	01760060689	27/04/2005	
13	MAJA - LECTO SOCIETA COOPERATIVA	LETTOMANOPPELLO	PE	ABRUZZO	01823610686	19/02/2007	
14	MARE E MONTI - SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	01166370682	12/02/1988	
15	RIVIERA COMMUNICATIONS SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	02158400693	23/02/2006	
16	SINTESI SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	01689010682	30/06/2004	
17	COMETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TERAMO	TE	ABRUZZO	01556440673	16/06/2004	CCI
18	GRAN SASSO TOURSERVICE SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO	MONTORIO AL VOMANO	TE	ABRUZZO	01561880673	08/09/2004	
19	N.A.R.P.A. COOPERATIVA SOCIALE	CAMPLI	TE	ABRUZZO	00976950675	06/06/1997	UNCI
20	NADSOF - CENTRO SERVIZI - SOCIETA COOPERATIVA	MARTINSICURO	TE	ABRUZZO	01540740675	05/02/2004	
21	NUOVA SICURPOL I FALCHI - SOCIETA COOPERATIVA	BERNALDA	MT	BASILICATA	01070270770	05/07/2002	
22	SO. COOP. SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	PISTICCI	MT	BASILICATA	01070650773	09/08/2002	
23	STIBER - COOP. SOCIALE	BERNALDA	MT	BASILICATA	01122200775	12/07/2005	
24	EVISA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	POTENZA	PZ	BASILICATA	01436710766	12/07/2000	
25	LA MIMOSA SOCIETA COOPERATIVA A MUTUALITA PREVALENTE	PIETRAGALLA	PZ	BASILICATA	01342320767	17/02/1999	
26	PRIMA IDEA SOCIETA COOPERATIVA	RIVELLO	PZ	BASILICATA	01434360762	03/06/2000	
27	PULI - GREEN SOCIETA COOPERATIVA	POTENZA	PZ	BASILICATA	01175040763	14/06/1994	
28	SOCIETA COOPERATIVA ARETHUSA	LAVELLO	PZ	BASILICATA	01297800763	10712/1997	
29	TELET SERVICE - SOCIETA COOPERATIVA	MURO LUCANO	PZ	BASILICATA	01596710762	19/11/2004	
30	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TRAMITE	POTENZA	PZ	BASILICATA	01640170765	01/03/2006	
31	GIA' FATTO SOCIETA COOPERATIVA	CASTELLO D'AGILE	BO	EMILIA R.	02776611200	12/09/2007	
32	SOCIETA COOPERATIVA PROMOF.E.R. (ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI)	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02567731209	01/06/2005	
33	TEATRO PRESENZA - SOCIETA COOPERATIVA	CASALECCHIO DI RENO	BO	EMILIA R.	02101290373	10/08/1979	
34	GREEN GROUP SOCIETA COOPERATIVA	MODENA	MO	EMILIA R.	02668670363	29/08/2000	UNCI
35	LA LEVANTE SOCIETA COOPERATIVA	GENOVA	GE	LIGURIA	01656480991	21/06/2006	
36	LEONARDO S.C. R.L.	GENOVA	GE	LIGURIA	01324350998	01/08/2002	

37	SCUOLA LAVORO EINAUDI SOCIETA COOPERATIVA	GROSSETO	GR	TOSCANA	01243060538	21/03/2001	**CCI**
38	EUROPE SERVICE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LIVORNO	LI	TOSCANA	01320060492	25/02/2000	
39	LA CORTE DEI MIRACOLI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CARRARA	MS	TOSCANA	01105430456	27/10/2004	**CCI**
40	CONSORZIO COLTIVATORI DIRETTI - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	VECCHIANO	PI	TOSCANA	00187780507	05/04/1960	**CCI**
41	MUSIC BOX SOCIETA COOPERATIVA	PISA	PI	TOSCANA	01353120502	15/01/1996	
42	ARKE'S SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIETRALUNGA	PG	UMBRIA	02853510549	23/12/2005	
43	COOPERATIVA DI CONSUMO ED AGRICOLA ACLI	PERUGIA	PG	UMBRIA	00170290548	28/09/1947	
44	AFRIKITAL - SOCIETA COOPERATIVA	TERNI	TR	UMBRIA	01338220559	23/09/2005	
45	BELLUNESE CONSULENZE FINANZIARIE SOCIETA COOPERATIVA	BELLUNO	BL	VENETO	00970720256	20/11/2002	
46	I BACAIN - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	ZOLDO ALTO	BL	VENETO	00924710254	04/02/2000	
47	OFFICINA DEL TERRITORIO	ROVIGO	RO	VENETO	01313140293	02/10/2006	
48	SABRINA SOCIETA COOPERATIVA	POIANA MAGGIORE	VI	VENETO	03432280240	05/12/2007	
49	AFRICA ORIENTALE SOCIETA COOPERATIVA	SONA	VR	VENETO	02736160231	04/04/1997	
50	A & A ETNICA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	01998300063	25/03/2003	
51	COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA DIVISA ALFREDO PIACIBELLO	CASALE MONFERRATO	AL	PIEMONTE	00556220069	27/05/1979	**LEGA**
52	KING INTERNATIONAL SOCIETA COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	02174640066	05/07/2007	
53	LOGAR - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BRIGNANO- FRASCATA	AL	PIEMONTE	01954490064	19/02/2002	
54	N.B. SOCIETA COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	01882600065	21/06/2000	**CCI**
55	PIEMMECI SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	01846710067	14/09/1999	
56	SOCIETA COOPERATIVA SCATOLIFICIO NOVESE	NOVI LIGURE	AL	PIEMONTE	00451310064	07/10/1976	
57	LUNA BLU	ASTI	AT	PIEMONTE	01361230053	07/02/2005	**CCI**
58	ARESBIO - SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA	CUNEO	CN	PIEMONTE	03059150049	29/06/2005	
59	OK 2000 - SOCIETA COOPERATIVA	BRA	CN	PIEMONTE	03086670043	17/01/2006	**CCI**
60	COOP. LINE	TORINO	TO	PIEMONTE	07851220017	29/10/1999	**UNCI**
61	COOPERATIVA GRANATA - SOCIETA COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09622160019	15/05/2007	**UNCI**
62	DON PEDRO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	08328230019	29/11/2001	
63	EUROTRASPORTI SOCIETA COOPERATIVA	ORBASSANO	TO	PIEMONTE	08103810019	21/12/2000	
64	INTERNATIONAL LOGISTIC SOCIETA COOPERATIVA	CARIGNANO	TO	PIEMONTE	08399550014	22/02/2002	**UNCI**
65	LA ROCCA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CUMIANA	TO	PIEMONTE	08962180017	20/09/2004	
66	LIKING PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RIVALTA DI TORINO	TO	PIEMONTE	07493010016	05/02/1998	
67	MULTI PAC	TORINO	TO	PIEMONTE	09216540014	06/10/2005	
68	NETTUNO SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	TORINO	TO	PIEMONTE	08838900010	25/02/2004	
69	OVER PACKING - PICCOLA SOC. COOP.	LOMBARDORE	TO	PIEMONTE	08296010013	27/09/2001	**UNCI**
70	R.S.T. RISTRUTTURAZIONI TORINESI - SOCIETA COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09476020012	13/11/2006	**UNCI**
71	SOCIETA COOPERATIVA EDITORIALE NERO SU BIANCO	PINEROLO	TO	PIEMONTE	09441900017	22/09/2006	
72	SOLUZIONI SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09418680014	25/07/2006	
73	WORK SERVICE S.C.	TORINO	TO	PIEMONTE	08862180018	25/03/2004	
74	COOPERATIVA SOCIALE BEATRICE	CREVOLADOSSOLA	VB	PIEMONTE	02042290037	09/02/2006	
75	C.P.L. - COOPERATIVA PIEMONTE LAVORI	VERCELLI	VC	PIEMONTE	01961960026	21/07/1999	**CCI**

11A09972

DECRETO 5 luglio 2011.

Scioglimento di 508 società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore, aventi sede nella regione Sardegna.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. n. 99/2009;

Visto il d.Lgs. n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 24 marzo 2011 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 – serie generale – è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 508 società cooperative aventi sede nella Regione Sardegna e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

SARDEGNA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1	CA	15685	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO INDIPENDENZA	MONSERRATO	'00177060928
2	CA	29179	.	19/02/1996	COOPERATIVA RICREATIVA ASSISTENZA LAVORATORI CAIMANO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ELMAS	'00174470922
3	CA	44522	.	19/02/1996	MARINARA DI SALVATAGGIO COOP.A.R.L.	CAGLIARI	'00287280929
4	CA	74439	.	19/02/1996	SANGALLO SOCIETA' COOPERATIVA A. R. L	CAGLIARI	'00552300923
5	CA	81918	.	19/02/1996	SOLE- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI TATA.	SAN BASILIO	'00174700922
6	CA	83383	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COO. MA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'00413570920
7	CA	88977	.	19/02/1996	TABARKA-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CALASETTA	'81004150926
8	CA	89236	.	19/02/1996	ACLI DINO PENAZZATO SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	CAGLIARI	'80000110926
9	CA	91171	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L. PRANU SENNI	SELEGAS	'01227060926
10	CA	92250	.	19/02/1996	SAN SEBASTIANO - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA -	VILLANOVAFRANCA	'00501880926
11	CA	93737	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA MAGANGIOSA-SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SESTU	'00525330924
12	CA	99856	.	19/02/1996	SEGNI ZODIACALI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA'LIMITATA	CAGLIARI	'80004770923
13	CA	99872	.	19/02/1996	LA MITICOLTURA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'01055030926
14	CA	100830	.	19/02/1996	RINASCITA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01041230929
15	CA	122534	.	19/02/1996	C.O.F.S. CENTRO ORTICOLO FRUTTICOLO SULCITANO - SOCIETA' COOPERA-TIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - *	CARBONIA	'01364850923
16	CA	123622	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO IL RISPARMIO A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN GIOVANNI SUERGIU	'01384330922
17	CA	123821	.	19/02/1996	COOPERATIVA MEDIA FLASH AUDIOVISIVI A R.L. CAGLIARI	CAGLIARI	'01320550922
18	CA	127190	.	19/02/1996	ALLEVATORI TREXENTA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELEGAS	'01481820924
19	CA	127525	.	19/02/1996	GE.CO.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'01476560923
20	CA	131178	.	19/02/1996	EDILIZIA IL CUBO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01559730922
21	CA	131691	.	19/02/1996	C.O.B.R.A. COOPERATIVA DI BIOLOGI PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'01577410929
22	CA	132202	.	19/02/1996	S'ORTU MANNU - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLAMASSARGIA	'01583950926
23	CA	132838	.	19/02/1996	EDILIZIA 84 SOCIETA' COOPERATIVA E RESPONSABILITA' LIMITATA	GONNOSFANADIGA	'01586070920
24	CA	133055	.	19/02/1996	CLEANERS - SARRABUS - GERREI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI-LITA' LIMITATA	MURAVERA	'01604760924
25	CA	134214	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA QUARTU A RESPONSABILITA LIMITATA	QUARTU SANT'ELENA	'01536780925
26	CA	135765	.	19/02/1996	LA NUOVA CAMPIDANESE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	'01602070920
27	CA	142106	.	19/02/1996	LO STAGNO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'00357140953
28	CA	148645	.	19/02/1996	COOP.92 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	DECIMOPUTZU	'01858320920
29	CA	151956	.	19/02/1996	LA SAPIENZA SANITARIA SOC. COOP. A R.L.	CARBONIA	'01943160927
30	CA	153554	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	IGLESIAS	'01962520928
31	CA	153927	.	19/02/1996	SERVIZI AGRICOLI SANTA BARBARA SOC. COOP. A R.L.	VILLACIDRO	'01971140924
32	CA	163865	.	19/02/1996	LA BANCARELLA D'ORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *LA BANCARELLA D'ORO SOC. COOP. A R.L.	CAGLIARI	'02130910926
33	CA	165545	.	19/02/1996	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANT'ANNA ARRESI	'02167270921
34	CA	167306	.	19/02/1996	COOP. T.S. A R.L.	CAGLIARI	'02193790926
35	CA	170347	.	19/02/1996	GIBA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIBA	'02252090929
36	CA	24592	.	19/02/1996	LA PROLETARIA COOP.A R.L.	SAMASSI	'00162310924
37	CA	28631	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO E AGRICOLA DI PRODUZIONE SARDEGNA UNITA -	NUXIS	'00134790922
38	CA	44599	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA FRA PICCOLI PROPR.DELLA RIF.FONDIARIA DI SISINI	SENORBI'	'00415480920
39	CA	61559	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA POPOLARE S LUSSORIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	SELARGIUS	'
40	CA	68756	.	19/02/1996	LA LUCCIOLA-COOP.A.R.L.	CAGLIARI	'
41	CA	68892	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO FLUMINESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FLUMINIMAGGIORE	'
42	CA	69127	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILIZIA STRADALE IDROSANITARIA MARMILLESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.	SIDDI	'
43	CA	71167	.	19/02/1996	COOPERATIVA ASSOCIAZIONE ALLEVATORI PROVINCIALE- CAAP. SOC. COOP. A.R.L.	CAGLIARI	'00430980920
44	CA	81334	.	19/02/1996	SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA A. R. L.	SERRAMANNA	'91014550924
45	CA	81612	.	19/02/1996	COOPERATIVA VITICOLA E AGRICOLA NURAMINIS S.R.L.	NURAMINIS	'00250290921
46	CA	84412	.	19/02/1996	EDIL SARDA-SOCIETA'COOPERATIVA A.R.L.	SANT'ANTIOCO	'00257650929
47	CA	84609	.	19/02/1996	TEKNO 3 SOCIETA COOPERATIVA A R L	CAGLIARI	'00613190925
48	CA	84972	.	19/02/1996	LA COLLINESE SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	COLLINAS	'00281890921
49	CA	85448	.	19/02/1996	EREDI SANNA SOCIETA'COOPERATIVA A.R.L.	CARBONIA	'
50	CA	85724	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO 1973 COOP ARL	FURTEI	'00485750921
51	CA	85754	.	19/02/1996	EDILE SAN SPERATE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA-	S SPERATE	'00278500921

SARDEGNA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
52	CA	85916	.	19/02/1996	DELLE ROSE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPON SABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'
53	CA	86122	.	19/02/1996	CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SILIQUA	'00483170924
54	CA	86371	.	19/02/1996	C.E.S.A. COOPERATIVA ELETTROTECNICA SARDA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	CAGLIARI	'00290330927
55	CA	86699	.	19/02/1996	LA SPLENDENTE-SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	CAGLIARI	'00287700926
56	CA	86767	.	19/02/1996	BONA PASCA-SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	GUASILA	'00520430927
57	CA	87441	.	19/02/1996	FRONTIERA-SOCIETA'COOPERATIVA EDILIZIA A RESPON SABILITA'LIMITATA	CAGLIARI	'00475730925
58	CA	88904	.	19/02/1996	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'80020970929
59	CA	91920	.	19/02/1996	COOPERATIVA MURATORI TREXENTA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	SENORBI'	'00497630921
60	CA	92503	.	19/02/1996	C.M.C.I. - COSTRUZIONI MANUTENZIONI CIVILI E INDUSTRIALI - SOCIE-TA' COOPERATIVA EDILE A RESPONSABIL	PORTOSCUSO	'00516600921
61	CA	92623	.	19/02/1996	IL RISPARMIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	UTA	'00520610924
62	CA	92730	.	19/02/1996	PUNTA SANTO STEFANO COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'00476270921
63	CA	94007	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI- LITA' LIMITATA	DECIMOPUTZU	'00433930922
64	CA	94023	.	19/02/1996	EDILE SULCIS IGLESIAS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	IGLESIAS	'00556670925
65	CA	94091	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE CAVALLERA-SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ELMAS	'
66	CA	94142	.	19/02/1996	RINASCITA SULCITANA -SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	SANTADI	'00558390928
67	CA	94196	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGROSILVOPASTORALE INTERCOMUNALE A R.L.	ASSEMINI	'00559730924
68	CA	95152	.	19/02/1996	CASEARIA KARALIS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CAGLIARI	'00527760920
69	CA	95614	.	19/02/1996	CONSORZIO FRA LE COOPERATIVE ARTIGIANE DEL GERREI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARMUNGIA	'00541460929
70	CA	95663	.	19/02/1996	2000 SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ARMUNGIA	'00595740929
71	CA	96387	.	19/02/1996	CENTRO RURALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUASILA	'80013420924
72	CA	96635	.	19/02/1996	GIA' E NON ANCORA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CAGLIARI	'80011940923
73	CA	96783	.	19/02/1996	CEPR-COOPERATIVA EDILE PITTURE RIVESTIMENTI-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'00608760922
74	CA	96859	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. ALBA NUOVA	CAGLIARI	'80000870925
75	CA	97996	.	19/02/1996	IL PEGASO CENTRO ADDESTRAMENTO SPORTS E TURISMO EQUESTRI - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CAGLIARI	'80013040920
76	CA	99282	.	19/02/1996	CARBONIA DOMANI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARBONIA	'01024670927
77	CA	100054	.	19/02/1996	OREMAN - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARBONIA	'90000450925
78	CA	100081	.	19/02/1996	SANTA MARIA DE MAGORU SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	SILIUS	'01056040924
79	CA	100186	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA SAN GIUSEPPE A.R.L.	CAGLIARI	'01048710923
80	CA	100471	.	19/02/1996	COOPERATIVA DELLE ROSE - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.-	CAGLIARI	'80003980929
81	CA	100823	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA RESIDENZA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01073460923
82	CA	101153	.	19/02/1996	CARPENTINFISSI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARBONIA	'01071320921
83	CA	101297	.	19/02/1996	SULCIS COSTRUZIONI COOPERATIVA A R.L.	CARBONIA	'01057010926
84	CA	103563	.	19/02/1996	PREGIADA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01154210924
85	CA	103568	.	19/02/1996	IS MOLAS PLANT - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA'LIMITATA	PULA	'01166450922
86	CA	103810	.	19/02/1996	LA DISTINTA COOP.A.R.L.	SAMASSI	'00192830925
87	CA	104303	.	19/02/1996	C.A.A.M. COOPERATIVA AGRICOLTORI ALLEVATORI MACELLAI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FURTEI	'01211890924
88	CA	104414	.	19/02/1996	COOPERATIVA SARDA ARMATORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA CON DENOMIANZIONE ABBREVIA	CAGLIARI	'01223680925
89	CA	106115	.	19/02/1996	LA TECNICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI SUERGIU	'01279940926
90	CA	125298	.	19/02/1996	BARUMINESE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARUMINI	'01432670923
91	CA	125315	.	19/02/1996	RINASCITA MANUTENZIONI EDILI INDUSTRIALI - SOCIETA' COOPERATIVA A	CARBONIA	'01437100926
92	CA	127038	.	19/02/1996	CENTRO STORICO - COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CAGLIARI	'01430060929
93	CA	127193	.	19/02/1996	CARBONIA CENTRO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARBONIA	'01481550927
94	CA	129430	.	19/02/1996	S.C.C.A.C.S. SARDA - SARDA COOPERATIVA CEMENTI ARMATI CENTRIFUGA-TI, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA	CAGLIARI	'01530360922
95	CA	129713	.	19/02/1996	GENERAL IMPIANTI SARROCH,SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SARROCH	'01531530929
96	CA	130510	.	19/02/1996	PAN.DOL. COOP.R.L.	CARBONIA	'01552270926
97	CA	130776	.	19/02/1996	COOP.SARDA PORTOSCUSO A.R.L.	PORTOSCUSO	'01555200920
98	CA	131428	.	19/02/1996	STUDIO PER RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -CON DENOMINAZ	SELARGIUS	'01561290923
99	CA	132343	.	19/02/1996	FERNANDO E IL BENEFATTORE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SANT'ANNA ARRESI	'01564270922
100	CA	132602	.	19/02/1996	CENTRO INFORMATICA AZIENDALE C.I.A. SOC. COOP. A R.L.	CAGLIARI	'01566470926
101	CA	132933	.	19/02/1996	PESCATORI PORTOSCUSO A.R.L.	PORTOSCUSO	'01558530927
102	CA	133310	.	19/02/1996	GALA VISION STUDIO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABBILITA LIMITATA	CAGLIARI	'01609080922

SARDEGNA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
103	CA	135879	.	19/02/1996	AGRILAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLACIDRO	'01632250922
104	CA	136179	.	19/02/1996	FONDERIA MECCANICA SARDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *FO.ME.S. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARACALAGONIS	'01593510926
105	CA	136383	.	19/02/1996	CINEMAZIONE A.R.L. COOPERATIVA	CAGLIARI	'01596190924
106	CA	136443	.	19/02/1996	VIENI CON NOI - GESTIONE SERVIZI SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	'01671640926
107	CA	137587	.	19/02/1996	COOPERATIVA DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SARDA AL.SARDA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'01663300927
108	CA	142143	.	19/02/1996	SOCIETA' AUTOSCUOLE MEZZI PESANTI - SOC. COOP. A R.L. CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA S.A.M.P. - SOC. C	CAGLIARI	'01779000924
109	CA	142638	.	19/02/1996	SANTA VITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERRENTI	'01770350922
110	CA	142845	.	19/02/1996	AUTONOMIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTU	'01758510927
111	CA	142875	.	19/02/1996	CO.BI. COOP. CONGLOMERATI BITUMINOSI COOPERATIVA A R.L.	SINNAI	'01791900929
112	CA	144174	.	19/02/1996	C.O.R. - COOPERATIVA OPERAI RIUNITI - SOCIETA' COOPERATIVA A RE= SPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	'01806020929
113	CA	144493	.	19/02/1996	CO.PRO.LA. - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01806110928
114	CA	144670	.	19/02/1996	SA CARONA DE IARA - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	GESTURI	'01823480924
115	CA	144819	.	19/02/1996	PANE DELLA TERRA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ORTACESUS	'01829760923
116	CA	145167	.	19/02/1996	COSTRUZIONI ELETTRICHE E TELEFONICHE COOPERATIVA A R.L. *CO.EL.TE.	CAGLIARI	'01831740921
117	CA	147020	.	19/02/1996	ACLI INA CASA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01867740928
118	CA	147554	.	19/02/1996	EDILCOSTRUZIONI SERRAMANNA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'01858310921
119	CA	148376	.	19/02/1996	SERVICE TUR - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARLOFORTE	'01865630923
120	CA	148875	.	19/02/1996	COOPERATIVA RESTAURATORI DECORATORI VERNICIATORI A R.L. *RE.DE.VER. SOC. COOP. A R.L.	MUSEI	'01885120921
121	CA	149860	.	19/02/1996	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'01907090920
122	CA	150144	.	19/02/1996	S.A.V.O.S. SOLIDARIETA' ASSISTENZA E VOLONTARIATO SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA *S.A.V	MURAVERA	'01896350921
123	CA	152021	.	19/02/1996	NOSTOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01945710927
124	CA	152637	.	19/02/1996	CAGLIARI 89 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'01945190922
125	CA	152910	.	19/02/1996	MAESTRALE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IGLESIAS	'01947750921
126	CA	153635	.	19/02/1996	BAU SUERGIU SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SILIQUA	'01963380926
127	CA	154346	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. RANGERS	CARBONIA	'01974940924
128	CA	156018	.	19/02/1996	TRANSCOOPCAR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01993210929
129	CA	156706	.	19/02/1996	QUATTRO TORRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANLURI	'01999150921
130	CA	156809	.	19/02/1996	COOPERATIVA SUMMMERTIME A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'02008770923
131	CA	157598	.	19/02/1996	SERVICE CLUB SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GONNESA	'02026050928
132	CA	158390	.	19/02/1996	COOPERATIVA SHEDITOR S.R.L.	CAGLIARI	'02034240925
133	CA	159196	.	19/02/1996	SAN FRANCESCO SARDA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARBONIA	'02048840926
134	CA	163173	.	19/02/1996	SA TIRIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN SPERATE	'02116160926
135	CA	165834	.	19/02/1996	COOPERATIVA SOCIALE MATTEO-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	SANT'ANTIOCO	'02171340926
136	CA	166747	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI MONSERRATO A R.L.	MONSERRATO	'02182140927
137	CA	167460	.	19/02/1996	SOCRATE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN FORMA ABBREVIATA COOPERATIVA SOCRATE A R.L.	SAN GIOVANNI SUERGIU	'02196450924
138	CA	169204	.	19/02/1996	EDIL COOP COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GONNESA	'02232530929
139	CA	169311	.	19/02/1996	COOPERATIVA SANTA RITA DA CASCIA A R.L.	SELARGIUS	'02226740922
140	CA	169868	.	19/02/1996	COOPERATIVA SILVO PASTORALE SU ZINNIBIRI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLACIDRO	'01746600921
141	CA	169953	.	19/02/1996	NUOVE INIZIATIVE ELETTRONICHE E TELEMATICHE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENO	CAGLIARI	'02248580926
142	CA	170150	.	19/02/1996	SARDAFLEX SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'02252290925
143	CA	171870	.	19/02/1996	SET SETAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'02282540927
144	CA	193721	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MADONNA DELLO SCHIAVO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARLOFORTE	'90002140920
145	CA	171608	.	21/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA UTESE A R.L.	UTA	'02271110922
146	CA	173150	.	23/07/1996	AFRO COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'02290970926
147	CA	173468	.	01/08/1996	EDILERRE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILTA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA 2EDI	CAPOTERRA	'02299140927
148	CA	174274	.	08/10/1996	EURO COOP SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	'02312610922
149	CA	174562	.	23/10/1996	INGRO MODA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'02307250924
150	CA	176296	.	08/11/1996	LA ECOLOGICA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI-TATA DENOMINAZIONE ABBREVIATA LA EC	CARBONIA	'02320650928
151	CA	192498	.	14/11/1997	COOPERATIVA EDILIZIA OPERAS SOC. COOP A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	'02391300924
152	CA	198269	.	27/02/1998	COOPERATIVA SOCIALE LA GRAMIGNA A R.L. DENOMINAZIONE ABBREVIATA LA GRAMIGNA S.C.R.L.	SAN GAVINO MONREALE	'02406070926
153	CA	198576	.	19/03/1998	TERSYSTEM SERVICE - GESTIONI TERRITORIALI E AMBIENTALI - PICCOLASOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT	CAGLIARI	'02419790924

SARDEGNA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
154	CA	198587	.	25/03/1998	CASA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUARTUCCIU	'02422730925
155	CA	199707	.	05/06/1998	IL GINEPRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - O.N.L.U.S.	CAPOTERRA	'02434290926
156	CA	199877	.	18/06/1998	STUDIO ESSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONSERRATO	'02433300924
157	CA	199216	.	18/06/1998	IL CUCCIOLO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI TATA	CAGLIARI	'02425660921
158	CA	199979	.	26/06/1998	EURO 98 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	'02436110924
159	CA	200163	.	22/07/1998	MANAGEMENT EXECUTIVE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA	QUARTU SANT'ELENA	'02442780926
160	CA	200995	.	19/10/1998	SOCIETA' BONORUM OPERUM COOP. A R.L.	CAGLIARI	'02446520922
161	CA	201246	.	04/11/1998	JOLLY SERVICE PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'02449260922
162	CA	123570	.	15/01/1999	EREDI CABONI & LODDO FAUSTINO - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	'01392990923
163	CA	202617	.	16/02/1999	SARDA BONIFICHE AMBIENTALI E MANUTENZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASSEMINI	'02480940929
164	CA	202691	.	19/02/1999	CENTRO ORTOFRUTTICOLO MEDIO CAMPIDANO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLASOR	'02469210922
165	CA	202803	.	25/02/1999	USSANA CHE LAVORA -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA ABBREVIATA USSANA CHE LAVO	USSANA	'02462720927
166	CA	203560	.	07/04/1999	INTER SYSTEMS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SENORBI'	'02488520921
167	CA	205347	.	10/08/1999	SARDA IS.ECO.R.IN. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	UTA	'02521960928
168	CA	206338	.	25/10/1999	IL MIELE SARDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERRAMANNA	'02533290926
169	CA	206996	.	17/12/1999	COOPERATIVA DEL SUD - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IGLESIAS	'02540060924
170	CA	166207	06/11/2000	19/02/1996	COOPERATIVA VERDE A - SOC. COOP. A.R.L.	SERDIANA	'92048880923
171	CA	152784	14/09/2000	19/02/1996	PROGETTO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GAVINO MONREALE	'01956980922
172	CA	164375	11/09/2000	19/02/1996	COOPERATIVA IGLESIAS NORD A.R.L.- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPON- SABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	'02122540921
173	CA	159118	06/09/2000	19/02/1996	SUN SAILS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'00520120957
174	CA	199682	01/09/2000	04/06/1998	CO.GE.AR. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	CAGLIARI	'02429290923
175	CA	164330	03/07/2000	19/02/1996	CIVICI MERCATI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'02141250924
176	CA	190959	14/06/2000	05/08/1997	IPPOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	'02364350922
177	CA	147187	31/05/2000	19/02/1996	FAMILIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01863260921
178	CA	198340	22/12/1999	04/03/1998	LOGU NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA	ARMUNGIA	'02413700929
179	CA	173489	21/12/1999	31/07/1996	FENICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANLURI	'02308160924
180	CA	96414	16/12/1999	19/02/1996	O.R.M.E. - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CAGLIARI	'80024290928
181	CA	146914	25/08/1999	19/02/1996	SARDA COOPERATIVA ORTO-FRUTTA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA- BILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01855570923
182	CA	149206	25/08/1999	19/02/1996	ORCHIDEA BLU SOC. COOP. A R.L.	CAGLIARI	'92025950921
183	CA	200842	25/08/1999	01/10/1998	COOP. ART. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINAZIONE ABBREVIATA COOP.	CAGLIARI	'02447970928
184	CA	193301	20/08/1999	31/12/1997	ANTICHI SAPORI DI SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	'02395510924
185	CA	193307	20/08/1999	08/01/1998	ITTICA INTERNATIONAL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	'02395530922
186	CA	200756	20/08/1999	28/09/1998	SEVISAR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	'02448050928
187	CA	155072	19/08/1999	19/02/1996	SOC. COOP. SIBIRI A R.L.	GONNOSFANADIGA	'01989470925
188	CA	166408	18/08/1999	19/02/1996	TOTTUSIMPARI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SENORBI'	'02181330925
189	CA	193305	18/08/1999	08/01/1998	ALIMAR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	'02395490929
190	CA	186963	16/08/1999	25/02/1997	COOPERATIVA OPERATORI COMMERCIALI IGLESIENTI SOC. COOP. A.R.L.	IGLESIAS	'02329750927
191	CA	199611	12/08/1999	01/06/1998	COOPERATIVA TRASPORTI SAN GIUSEPPE A R.L.	ASSEMINI	'02428100925
192	CA	173387	10/08/1999	25/06/1996	COOPERATIVA TURISTICA SOCIALE S. BARBARA A R.L. - O.N.L.U.S.	BUGGERRU	'02305250926
193	CA	173241	05/08/1999	16/07/1996	EURO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - DENOMINAZIONE ABBREVIATA E.S. SOC. COOP. A R.L.	CAGLIARI	'02304120922
194	CA	176926	15/07/1999	19/02/1996	PREVIDENZA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMI TATA	CAGLIARI	'80016000921
195	CA	176710	15/07/1999	28/11/1996	LA TRACHITE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ANTIOCO	'02313170926
196	CA	167345	11/06/1999	19/02/1996	SITICOM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	'02201020928
197	CA	165468	10/06/1999	19/02/1996	SOCIAL SERVICE - SOC.COOP.A R.L.	CARLOFORTE	'02147500926
198	CA	192339	02/06/1999	04/11/1997	VILLAGGIO SUB SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	'02383560923
199	CA	169606	31/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA PESCATORI SANT'ANDREA ASSEMINI SOCIETA' COOP. A R.L.	ASSEMINI	'02237860925
200	CA	104640	30/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA PIEMONTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	CAGLIARI	'01178790927
201	CA	128463	30/07/1998	19/02/1996	SU SORGIALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SILIQUA	'01514780921
202	CA	144768	30/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LA COSTRUZIONE A R.L.	CAGLIARI	'01826290924
203	CA	187994	30/07/1998	26/03/1997	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA 2000 A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLASIMIUS	'02339820926
204	CA	131399	28/07/1998	19/02/1996	MARGANAI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IGLESIAS	'01571480928

SARDEGNA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
205	CA	96819	30/06/1998	19/02/1996	SOCIETA' MONTE LA NOCE -SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	SANT'ANTIOCO	'00476620927
206	CA	152862	30/07/1997	19/02/1996	OLTREMARGINE SOC. COOP. A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	'01957430927
207	CA	174309	30/07/1997	08/10/1996	CISLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - CENTRO INTEGRATO STUDI LAVORO E ASS	CAGLIARI	'02317350920
208	CA	177037	30/07/1997	09/01/1997	CO.BI.T. COOPERATIVA BIOLOGI TEULADA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'02318600927
209	CA	163786	29/07/1997	19/02/1996	SARCOS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'02125290920
210	CA	170728	29/07/1997	19/02/1996	IL FORNO DELLA BONTA' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASSEMINI	'02260640921
211	CA	73034	23/07/1997	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IL RISVEGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'00226260925
212	CA	147498	10/07/1997	19/02/1996	SA STAZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	'01358000923
213	CA	95664	30/05/1997	19/02/1996	SANTA LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A.R.L.	SAN NICOLO' GERREI	'00595750928
214	CA	167963	29/05/1997	19/02/1996	COOPERATIVA CALA FIGHERA A R.L.	CAGLIARI	'02207550928
215	CA	167233	22/05/1997	19/02/1996	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARBONIA	'02198720928
216	CA	166429	17/10/1996	19/02/1996	COOP. COMM. IL VELIERO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GAVINO MONREALE	'02185020928
217	CA	95799	30/07/1996	19/02/1996	IL SEME - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DECIMOPUTZU	'80022040929
218	CA	152636	30/07/1996	19/02/1996	ARCOS COOP. EDILE A R.L.	IGLESIAS	'01906420920
219	CA	165563	30/07/1996	19/02/1996	MULTIJOBS SOC. COOP. A.R.L.	CAGLIARI	'02169610926
220	CA	150566	02/07/1996	19/02/1996	COOP SPORT SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	'92027770921
221	CA	170346	26/06/1996	19/02/1996	SANT'ELENA TAXI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	'02252080920
222	CA	93493	01/04/1996	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOLINEE DELLA RETE SARDA SULCIS CAGLIARI - CARS - INFORMAZIONE - SVILUPPO - TURISMO -	CARBONIA	'00540300928
223	NU	26264	.	19/02/1996	COOPERATIVA OLEARIA MARGHINE SOC. COOP. A R.L.	SILANUS	'00105870919
224	NU	27100	.	19/02/1996	ARCUERI SOC.COP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	SEUI	'
225	NU	27999	.	19/02/1996	OLEIFICIO SOCIALE RINASCITA A R. L.	SILANUS	'00122880917
226	NU	28649	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE TORTOLI' - SOC. COOP. A R.L.	TORTOLI'	'00025860917
227	NU	30884	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE DELLE VITTORIE A R.L.	JERZU	'00075070912
228	NU	31416	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA EDILE SELENE - SOC. COOP. A R.L.	LANUSEI	'00083190918
229	NU	31746	.	19/02/1996	SOC. COOP. EDILE OVIDDE A R.L.	SAN TEODORO	'00085920916
230	NU	31948	.	19/02/1996	SAN MARCO-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERTENIA	'00093430916
231	NU	32751	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDILE LA NUORESE SOC. COOP. A R.L.	NUORO	'00149030918
232	NU	32909	.	19/02/1996	CO.M.M.I. SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NUORO	'00156350910
233	NU	33680	.	19/02/1996	LORETT'ATTESU SOCIETA' COOP. MURATORI A R.L.	MAMOIADA	'00141140913
234	NU	33963	.	19/02/1996	S. NARCISO SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SUNI	'00169190915
235	NU	34060	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE SO.C.C.E.S. A R.L.	SINDIA	'00163970916
236	NU	34635	.	19/02/1996	COOPERATIVA ESTRAZIONE MARMI OROE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA'	OROSEI	'00184680916
237	NU	34719	.	19/02/1996	MONTE TONNERI - SOC.COOP.A.R.L.	SEUI	'00188130918
238	NU	34825	.	19/02/1996	TECNICI RIUNITI SOC.COOPERATIVA A.R.L.	NUORO	'
239	NU	34918	.	19/02/1996	MONTELONGU COOPERATIVA AGRICOLA SOC.COOP. A R.L.	POSADA	'00191910918
240	NU	35012	.	19/02/1996	COOPERATIVA VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI ESERCIZI SOCIALI	GAVOI	'00198710915
241	NU	35123	.	19/02/1996	S.O.M.I.S. SOCIETA' OPERE MARITTIME INDUSTRIALI SARDE	TORTOLI'	'00194050910
242	NU	35519	.	19/02/1996	LA SENESE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	SEUI	'
243	NU	36492	.	19/02/1996	UNISTORE S.R.L.	TERTENIA	'01036190922
244	NU	43413	.	19/02/1996	C. ROSSO S.R.L. SOC. COOP. A R.L.	LANUSEI	'00619430911
245	NU	45366	.	19/02/1996	COOPERATIVA ALLEVATORI FONNESI SOC. COOP. A R.L.	NUORO	'00684770910
246	NU	46416	.	19/02/1996	VIDEO STAFF - AIRONE ROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPNSABILITA' LIMITATA A.R.L.	NUORO	'00722550910
247	NU	48658	.	19/02/1996	LA CALETTA SOC. COOP. A R.L.	SINISCOLA	'00776230914
248	NU	48942	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA TIRSOGRAFIC - SOC. COOP. A R.L.	BOLOTANA	'00787150911
249	NU	49681	.	19/02/1996	SAN GIOVANNI SOC. COOPERATIVA A R.L.	BARI SARDO	'00805300910
250	NU	34871	.	19/02/1996	SOC. COOP. A R.L. SECURITAS DI VIGILANZA	NUORO	'00194150918
251	NU	35205	.	19/02/1996	ANNI VERDI SOC.COOP. A R.L.	NUORO	'80008690911
252	NU	36341	.	19/02/1996	C.E.O. - COOPERATIVA ESPLOSIVI OROSEI A R.L.	OROSEI	'00503130916
253	NU	36508	.	19/02/1996	NAVARRA - SOC. COOP. A.R.L	BAUNEI	'00524730918
254	NU	46429	.	19/02/1996	SU NUELACCORO A.R.L.	URZULEI	'00721090918
255	NU	46998	.	19/02/1996	COOPERATIVA P.T. A.R.L. TORTOLI'	TORTOLI'	'00741510911

SARDEGNA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
256	NU	48178	.	19/02/1996	SO.COO.MAR A.R.L.	TORTOLI'	'00772020913
257	NU	49092	.	19/02/1996	PENSIONE SPIEDO D'OGLIASTRA III A.R.L.	TORTOLI'	'00794640912
258	NU	49527	.	19/02/1996	TURISMO OGLIASTRA '87 SOCIETA COOPERATICA A R.L	LANUSEI	'00777450917
259	NU	49980	.	19/02/1996	IL LATTAIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MACOMER	'00819080912
260	NU	50338	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.TOR. A R.L.	TORTOLI'	'00817800915
261	NU	50498	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA POSADA A R.L.	POSADA	'00814070918
262	NU	51484	.	19/02/1996	COOPERATIVA PESCATORI TALORO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TETI	'00847810918
263	NU	52024	.	19/02/1996	SARDA CAVI SOC. COOP. A R.L.	NUORO	'00852200914
264	NU	58970	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PASUBIO SOC. COOP. A R.L.	NUORO	'
265	NU	61330	.	31/12/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LA PALMA	OLZAI	'01002310918
266	NU	69497	17/10/2000	17/11/1997	COOPERATIVA TURISTICA SU NEULACHE - SOCIETA' COOP.VA A R.L.	SINISCOLA	'01016900910
267	NU	43483	28/06/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA' EDIL TEMO A R.L.	BOSA	'00624120911
268	NU	35608	02/06/2000	19/02/1996	LA SPERANZA SOC.COOP.A.R.L.	BOLOTANA	'00191390913
269	NU	43975	30/07/1999	19/02/1996	SOC. COOP. EDILE ARGENTA A R.L.	NUORO	'00638620914
270	NU	56231	28/05/1999	19/02/1996	PULINOVA SOC. COOP. A R.L.	OROSEI	'00929950913
271	NU	51818	30/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA CO.GE.MA.S. A R.L.	BARI SARDO	'00850480914
272	NU	32500	28/02/1998	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SU NURAGHE	LANUSEI	'00189230915
273	NU	67177	30/07/1997	08/08/1997	L'0ASI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BIRORI	'00999560915
274	NU	50686	29/07/1997	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA SAN MICHELE SOCIETA' A R.L.	SARULE	'00201810918
275	NU	57129	22/07/1997	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA FANUM ORISI - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	OROSEI	'00681490918
276	NU	35600	03/02/1997	19/02/1996	SA MELIANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PERDASDEFOGU	'00151280914
277	NU	59028	18/12/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA PER L'INCREMENTO ZOOTECNICO SANT'ANTONIO SOC. COOP. A R.L.	MACOMER	8300293911
278	NU	30963	04/06/1996	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE SAN GIORGIO A R.L.	OSINI	'00080930910
279	OR	44849	.	19/02/1996	COOP AGRICOLA DON MURRAY ARL*	SIMAXIS	'
280	OR	87673	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE SOLARUSSA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI LITA' LIMITATA	SOLARUSSA	'00054080957
281	OR	89065	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE SU NURACI A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASULLAS	'00073040958
282	OR	94803	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA BUON CAMMINO A R.L.	MILIS	'00085830958
283	OR	95282	.	19/02/1996	COOP.SARDA SOC.COOPERATIVA A R.L.	ARBOREA	'00098980956
284	OR	97488	.	19/02/1996	COOPERATIVA ITTICA PESCATORI TERRALBESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRALBA	'00109230953
285	OR	98060	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA - ELEONORA D'ARBOREA	ORISTANO	'00110450954
286	OR	99343	.	19/02/1996	CO.S.TE. SAR. COOPERATIVA PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI IN SAR-DEGNA SOC.COOP.A.R.L.	CABRAS	'00366620953
287	OR	100092	.	19/02/1996	COOPERATIVA OLEARIA SCANESE-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA **************************************	SCANO DI MONTIFERRO	'80001230954
288	OR	100492	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA S.ANTONINO A.R.L.	ORISTANO	'00100130954
289	OR	100961	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZIO E LAVORO OTHOCA A.R.L.	SANTA GIUSTA	'00480690957
290	OR	101017	.	19/02/1996	COOPERATIVA PESCATORI PESCHIERA PONTIS A.R.L.	CABRAS	'00475920955
291	OR	103228	.	19/02/1996	CIRRAS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA GIUSTA	'00364480954
292	OR	103975	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA L'ARMAMENTARIA RIOLESE A.R.L.	RIOLA SARDO	'00485740955
293	OR	104496	.	19/02/1996	COOPERATIVA 3M -SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	MOGORO	'00117750950
294	OR	105272	.	19/02/1996	COOPTRE- SOCIETA' COOPERATIVA ARL	NORBELLO	'00526880950
295	OR	105436	.	19/02/1996	COOPERATIVA TURISTICA LUSSURGESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPON-SABILITA' LIMITATA	SANTU LUSSURGIU	'00530470954
296	OR	108201	.	19/02/1996	CENTRO SERVIZI ASSISTENZA REGIONALE - CASA - SOC. COOP. A R.L.	ORISTANO	'00594330953
297	OR	109990	.	19/02/1996	ZANN'E ABILE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTU LUSSURGIU	'00089200950
298	OR	110940	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IL GIRASOLE	ZERFALIU	'00635080955
299	OR	42738	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA EDILIZIA ACLISTI A R.L.	ORISTANO	'80035940958
300	OR	60864	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA RINASCITA A R.L. PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO ART.2544	MARRUBIU	'
301	OR	99324	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA GEMINI 3 A R L	SANTA GIUSTA	'00116930959
302	OR	99659	.	19/02/1996	ORSA MINORE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	'00121840953
303	OR	100094	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA GLI ASSEGNATARI DELL'ETFAS S.CATERINA SOC.COOP. AR.L. ******************************	CUGLIERI	'00016670952
304	OR	100129	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE CORNUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. **	CUGLIERI	'80032800957
305	OR	104073	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA - EDIL SIMAXIS -	SIMAXIS	'00490400959
306	OR	104668	.	19/02/1996	SA ZINESTRA SOC.COOP. ARL	SENEGHE	'00138640958

SARDEGNA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
307	OR	108086	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA CONSUMO VALLE DEL TIRSO A.R.L.	ORISTANO	'00540590957
308	OR	109433	.	19/02/1996	SOC. COOP. MADRE TERESA A.R.L.	ORISTANO	'00607980950
309	OR	111020	.	19/02/1996	LA POIANA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLA VERDE	'00644580953
310	OR	111504	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IL CORALLO - IS ARUTTAS SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	'00622110955
311	OR	113063	.	19/02/1996	LATTERIA SOCIALE SAN MICHELE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI LITA' LIMITATA	SAN VERO MILIS	'00693560955
312	OR	113087	.	19/02/1996	LA RIOLESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIOLA SARDO	'00622560951
313	OR	110180	26/09/2000	19/02/1996	COOPERATIVA PESCATORI NUOVA PESCHIERA PONTIS A.R.L.	CABRAS	'00622640951
314	OR	105096	15/09/2000	19/02/1996	CO.GI.TUR. SOCIETA COOP. A R.L.	ALES	'00526350954
315	OR	107252	30/08/2000	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SA SPIGA	ORISTANO	'00102370954
316	OR	98635	01/08/2000	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA MARI ERMI	CABRAS	'00098050958
317	OR	122697	28/07/2000	18/08/1999	ERICA 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUGLIERI	'00731650958
318	OR	121842	26/07/2000	15/10/1998	GUILCER - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAULILATINO	'00718490956
319	OR	113046	18/07/2000	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ALLEVATORI OVINI SANVERESI - SOCIETA' COOPE RATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	SAN VERO MILIS	'00110550951
320	OR	121593	18/07/2000	06/07/1998	RATIO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	'00713470953
321	OR	109223	27/06/2000	19/02/1996	FIOR D'ARANCIO - SOCIETA' COOPERTIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILIS	'00612420950
322	OR	121887	09/06/2000	02/11/1998	COOPERATIVA DEI LAVORATORI EDILI IMPIANTISTI E TECNICI - C.L.E.I.T. PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ORISTANO	'00716540950
323	OR	113105	05/05/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA EDILFAMIGLIA ED ALTRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA GIUSTA	'00091910950
324	OR	107326	20/04/2000	19/02/1996	LA PANNOCCHIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	'00563950955
325	OR	109096	20/04/2000	19/02/1996	CAVALA SOC. COOP. A.R.L.	ORISTANO	'00609270954
326	OR	110242	11/01/2000	19/02/1996	LA STRIGLIA - SOC. COOP. A.R.L.	ORISTANO	'00621770957
327	OR	102312	28/06/1999	19/02/1996	COOP. EDILE SENEGHE ARL	SENEGHE	'00043990951
328	OR	120711	01/06/1999	11/08/1997	POLLO DEL CAMPIDANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARRUBIU	'00702920950
329	OR	101785	01/10/1998	19/02/1996	SOC. COOP. ARTIGIANA C.A.T.L.O. ARL	ZEDDIANI	'00064700958
330	OR	99340	30/07/1998	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	URAS	'00117190959
331	OR	114103	30/06/1998	15/11/1996	CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI - COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	ORISTANO	'00692540958
332	OR	113796	29/05/1998	02/10/1996	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA EDILIZIA RIOLESE	RIOLA SARDO	'00687670950
333	OR	108962	28/05/1998	19/02/1996	COOPERATIVA IMPRENDITORI AGRICOLI - SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	'00607950953
334	OR	107241	12/01/1998	19/02/1996	MONTIFERRU - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	CUGLIERI	'00572370955
335	OR	110212	01/09/1997	19/02/1996	GIUDICATO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O, PIU' BREVEMENTE, COOP. GIUDICATO A R.L.	ORISTANO	'00627770951
336	OR	104747	31/07/1997	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA ALBA A.R.L.	SAN VERO MILIS	'00507020956
337	OR	105664	27/05/1997	19/02/1996	UNDICI DICEMBRE SOC.COOP.A.RL.	ORISTANO	'00365740950
338	OR	104051	24/04/1997	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA GRAZIA DELEDDA A R.L.	ORISTANO	'00014430953
339	OR	109979	30/01/1997	19/02/1996	UNIONE PASTORI S.GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA -	BARESSA	'00282140920
340	OR	100091	31/10/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PASTORI A R.L. ARIETE **	SCANO DI MONTIFERRO	'00057710956
341	OR	109456	14/10/1996	19/02/1996	CENTRO TECNICO-PROMOZIONALE PICCOLA-MEDIA INDUSTRIA - SOC. COOP. A.R.L.	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	'00617900956
342	OR	109099	03/10/1996	19/02/1996	AURORA 90 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA GIUSTA	'00607300951
343	SS	17553	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA PESCATORI E CAPI BARCA *	ALGHERO	'00088220900
344	SS	28463	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA GLI ASSEGNATARI DELL'E.T.F.A.S. DI MONTE D'ACCODDI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA	SASSARI	'
345	SS	50526	.	19/02/1996	COOPERATIVA NAVALMECCANICA SARDA S.R.L.	PORTO TORRES	'00135520906
346	SS	51117	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGNELSARDA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	'
347	SS	54705	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA ARREDAMENTI-FRIGORIFERI-COSTA PARONI A R.L. *	SASSARI	'00111600904
348	SS	58349	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA SANTA CECILIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RE- SPONSABILITA' LIMITATA *	OSSI	'
349	SS	58659	.	19/02/1996	SCHOLACOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	OLBIA	'00200480903
350	SS	58945	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI ED ALLEVATORI ASSOCIATI DI AGGIUS	AGGIUS	'
351	SS	62123	.	19/02/1996	AGROTECNICA AUGUSTO CAPRIOTTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	'00307810903
352	SS	63364	.	19/02/1996	NAVAL TECNICA LA MADDALENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	LA MADDALENA	'00853610905
353	SS	63931	.	19/02/1996	COOPERATIVA SASSARI TRASPORTI A R.L.	SASSARI	'00359900909
354	SS	64054	.	19/02/1996	SOCIETA' FRA LAVORATORI EDILI - SOLE COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NULVI	'00870840907
355	SS	74699	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LA NUOVA SPERANZA A R.L.	SASSARI	'01023090903
356	SS	77634	.	19/02/1996	COOPERATIVA A.F. SS. A.R.L. AUTOTRASPORTI - FACCHINAGGIO- SASSARI	SASSARI	'01096630908
357	SS	79720	.	19/02/1996	CO.T.I.S. - COOPERATIVA TECNICI IMPIANTISTI SARDI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	'01152500904

SARDEGNA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
358	SS	80808	.	19/02/1996	PESCA LIBYSSONIS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTO TORRES	'01152610901
359	SS	82234	.	19/02/1996	ROCCE ROSSE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	'01207220904
360	SS	82535	.	19/02/1996	AMPURIAS TURISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	VALLEDORIA	'01220400905
361	SS	82583	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA CASTELLANESE A R.L.	CASTELSARDO	'01215140904
362	SS	85508	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE D'ERULA A R.L.	ERULA	'01276740907
363	SS	85576	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI INFORMATICA E SERVIZI ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CHE P	SASSARI	'01281160901
364	SS	87399	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRITURISTICA GALLURESE SOC. COOP. A R.L.	CALANGIANUS	'01255400903
365	SS	90951	.	19/02/1996	DOLPHIN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	'01371260900
366	SS	91397	.	19/02/1996	SAREX SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	'01392760904
367	SS	99183	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI ALLE IMPRESE S. COOP.R.L. IN SIGLA CO.SE.IM. S. COOP. R.L.	SASSARI	'01507220901
368	SS	100820	.	19/02/1996	COOPERATIVA CARROZZIERI AUTORIPARATORI A R.L.	ALGHERO	'01502520909
369	SS	107870	.	19/02/1996	COOPERATIVA NUOVA COSTA - SOC. COOP. A R.L.	SORSO	'01633890908
370	SS	3698	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CREDITO SOC. AN. COOP. FRA INVALIDI DI GUERRA E COMBATTENTI ***	SASSARI	'
371	SS	4903	.	19/02/1996	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI PORTO TORRES *	PORTO TORRES	'
372	SS	5552	.	19/02/1996	COOPERATIVA FILIPPO CORRIDONI *	OLBIA	'
373	SS	12040	.	19/02/1996	CONSORZIO FRA PRODUTTORI LATTE DELLA PROVINCIA DI SASSARI *	SASSARI	'
374	SS	16445	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ITALO BALBO *	TORRALBA	'
375	SS	17794	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO LA POPOLARE *	SASSARI	'
376	SS	17884	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA GIACOMO MATTEOTTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OZIERI	'
377	SS	17962	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRA LAVORATORI CRISTIANI MADONNA DEL CARMELO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI	CHIARAMONTI	'92024280908
378	SS	18868	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE, LAVORO E CONSUMO FRA LAVORATORI CRISTIANI IMMACOLATA CONCEZIONE A R.L. **	MARTIS	'
379	SS	18889	.	19/02/1996	COOPERATIVA FACCHINI E CARRETTIERI *	LA MADDALENA	'
380	SS	19103	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FRA GLI IMPIEGATI E PENSIONATI DELLO STATO	SASSARI	'92026690906
381	SS	19419	.	19/02/1996	COOPERATIVA OPERAIA DI PRODUZIONE E LAVORO DELOGU GIOVANNI MARIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI	CASTELSARDO	'
382	SS	20216	.	19/02/1996	FILARMONICA SASSARESE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	SASSARI	'
383	SS	22584	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO PENSIONATI A RESPONSABILITA' LIMITATA ****	SASSARI	'
384	SS	24778	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA FRA PICCOLI PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI E MEZZADRI - SOCIETA' COOP. A. RESP	FLORINAS	'
385	SS	26052	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A.C.L.I. DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSA- BILITA' LIMITATA *	LA MADDALENA	'
386	SS	27222	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA PER AZIONI EDILE TURRITANA FRA IMPIEGATI E PENSIONAT	PORTO TORRES	'
387	SS	29713	.	19/02/1996	COOPERATIVA FORZA PARIS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMANA	'92014460908
388	SS	29777	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA DELLA COSTA SMERALDA PER LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI D	ARZACHENA	'
389	SS	29820	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA FRA SCAVATORI PICCAPIETRE E TAGLIATORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	SASSARI	'
390	SS	30431	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PER COSTRUZIONI EDILIZIE FRA SOTTOUFFICIALI E MILITARI IN SERVIZIO ED	SASSARI	'
391	SS	30450	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA A.C.L.I. - MONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	MONTI	'
392	SS	30641	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - GRUPPO PASTORI SAN PIETRO ****	BOTTIDDA	'
393	SS	30915	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA - DOMUS NOSTRA - ****	SASSARI	'
394	SS	31672	.	19/02/1996	GRUPPO FACCHINI DI PLOAGHE - SOC. COOP. A R.L. ****	PLOAGHE	'
395	SS	45968	.	19/02/1996	COOPERATIVA PADRIESE PASTORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	PADRIA	'
396	SS	48781	.	19/02/1996	GRUPPI ACQUISTI COLLETTIVI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA ****	LA MADDALENA	'00085760908
397	SS	49287	.	19/02/1996	ORCHIDEA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L. ****	SASSARI	'
398	SS	56272	.	19/02/1996	LA BAITA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. *	SASSARI	'
399	SS	56998	.	19/02/1996	MJZAR - SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ***	OLBIA	'
400	SS	57110	.	19/02/1996	COOPERATIVA LA LURESE A R.L.	LURAS	'00143870905
401	SS	58965	.	19/02/1996	COOPERATIVA CONSUMO CHILIVANESE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ****	OZIERI	'00259320901
402	SS	60016	.	19/02/1996	S. MARIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ****	ARZACHENA	'00282560903
403	SS	60676	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SILIGO - SOC. COOP. A R.L. ****	SILIGO	'80000910903
404	SS	61420	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA OLBIA GAS A R.L.	OLBIA	'00296780901
405	SS	61628	.	19/02/1996	SU TELARZU SOC. COOP. A R.L.	BENETUTTI	'00317850907
406	SS	61901	.	19/02/1996	PLATAMARKET - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	'00313790909
407	SS	62187	.	19/02/1996	COOPERATIVA NUOVA ERA A R.L. ****	PORTO TORRES	'00324550904
408	SS	62353	.	19/02/1996	ACQUACOL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	'00326330909

SARDEGNA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
409	SS	62370	.	19/02/1996	CONASS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ****	SASSARI	'00329380901
410	SS	63828	.	19/02/1996	COOPERATIVA SERVIZI TURISTICI COMUNITARI - C.S.T.C. - SOC. COOP. A R.L. ****	SASSARI	'00358930907
411	SS	64204	.	19/02/1996	COOP. A.VI.P. COOPERATIVA AGENTI DI VIGILANZA PRIVATA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	VALLEDORIA	'00872510904
412	SS	64205	.	19/02/1996	COOPERATIVA ANGLORADIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	VALLEDORIA	'00872530902
413	SS	64614	.	19/02/1996	NUOVA COOPERATIVA PASTORI ED ALLEVATORI DI PLOAGHE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PLOAGHE	'80012600906
414	SS	65071	.	19/02/1996	COOPERATIVA TELERADIO ITTIRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	ITTIRI	'00888790904
415	SS	65377	.	19/02/1996	CALENDULA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SASSARI	'80000690901
416	SS	70008	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRANCESCO SERUSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ****	THIESI	'00905450904
417	SS	72242	.	19/02/1996	PRIMA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA POTRA' ASSUMERE ANCHE LA DIZIONE PRIMA LU	SORSO	'00915600902
418	SS	72578	.	19/02/1996	COOPERATIVA MESU E MONTES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	OSSI	'00374300903
419	SS	72785	.	19/02/1996	COOPERATIVA FLORES - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA POTRA' ANCHE AGIRE CON LA SIGLA	BONORVA	'00928590900
420	SS	74763	.	19/02/1996	LA PICCOLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ****	SASSARI	'00921210902
421	SS	76415	.	19/02/1996	SETES-COOP - SERVIZI TECNICI SOCIALI COOPERATIVI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	SASSARI	'00349020909
422	SS	76774	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA LU BAGNU A R.L. *	SASSARI	'00377250907
423	SS	78682	.	19/02/1996	SU CAMBIAMENTU - SOC. COOP. A R.L.	BULTEI	'01066450907
424	SS	79874	.	19/02/1996	S.A.F.A. (SALVAGUARDIA AMBIENTE FAUNA AGRICOLA) SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	PORTO TORRES	'01150040903
425	SS	80704	.	19/02/1996	DATACOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALGHERO	'01159930906
426	SS	81361	.	19/02/1996	SARDINIA CONGRESSI - SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	'01180370908
427	SS	82738	.	19/02/1996	L'ALTRA AGRICOLTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	ALGHERO	'01218640900
428	SS	83526	.	19/02/1996	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PORTATORI HANDYCAP E INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.	POZZOMAGGIORE	'01213000902
429	SS	83613	.	19/02/1996	EUROTURIST S.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	ALGHERO	'01238240905
430	SS	84285	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA TINGARI A R.L. *	SASSARI	'01259130902
431	SS	85115	.	19/02/1996	E. T. A. (EDILIZIA TEMPIESE ASSOCIATA) COOPERATIVA A R.L. *	TEMPIO PAUSANIA	'01266710902
432	SS	85510	.	19/02/1996	COSTRUZIONI ARREDAMENTI FRIGORIFERI COST. A.F. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	SASSARI	'01283250908
433	SS	85511	.	19/02/1996	COOPERATIVA SANT'ANTONIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA *	OZIERI	'01282630902
434	SS	86782	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO MULTISERVICES S.R.L.	PORTO TORRES	'01305180901
435	SS	87620	.	19/02/1996	SANT'ANDREA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	ARZACHENA	'01297290908
436	SS	87714	.	19/02/1996	MARETRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	LA MADDALENA	'01322070903
437	SS	87764	.	19/02/1996	CIELLE COSTRUZIONI S.N.C. DI CAMBONI BACHISIO & C.	ALGHERO	'01320900903
438	SS	87783	.	19/02/1996	MARITTIMA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	OLBIA	'01315960904
439	SS	89062	.	19/02/1996	PORTO ISTANA SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	'01342650908
440	SS	89455	.	19/02/1996	PULICOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	OLBIA	'01337450900
441	SS	91071	.	19/02/1996	FUTURAGRI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	PORTO TORRES	'01384530901
442	SS	91137	.	19/02/1996	PRONTOTAXI SOC.COOP. A R.L. *	SASSARI	'01366310900
443	SS	91153	.	19/02/1996	C.I.A.T. COOPERATIVA IMPRENDITORI AGRICOLI TOTTUBELLA SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	'01366620902
444	SS	91802	.	19/02/1996	TEMPIO PROGETTO 88 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TEMPIO PAUSANIA	'01398440907
445	SS	93142	.	19/02/1996	SA FRAIGADA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BULTEI	'01346640905
446	SS	95093	.	19/02/1996	COOPERATIVA SPORTIVA MODERNO SOC. COOP. A R.L. *	SASSARI	'01442140909
447	SS	95207	.	19/02/1996	LUNGA VITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	'01405010909
448	SS	96327	.	19/02/1996	FUNTANA LIRAS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTI	'01470540905
449	SS	96478	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRONTO IN CASA A R.L.	SORSO	'01443860901
450	SS	96976	.	19/02/1996	AZZURRA 90 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	SASSARI	'01465210902
451	SS	98700	.	19/02/1996	AVISTAR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	SASSARI	'01475050900
452	SS	98757	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI ABITAZIONE UNITA' S.R.L. *	OLMEDO	'01182980902
453	SS	99448	.	19/02/1996	NUOVA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ARZACHENA	'01506660909
454	SS	99756	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA I PICCOLI LECCI	OLBIA	'01523180907
455	SS	99945	.	19/02/1996	COOPERATIVA SERVIZI RISTORAZIONE A.R.L. IN SIGLA SER RIST *	PORTO TORRES	'01513970903
456	SS	101511	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL NUOVA 2000 A R.L.	SASSARI	'01524740907
457	SS	103923	.	19/02/1996	SERVIZI MEDITERRANEO SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	'01579120906
458	SS	104287	.	19/02/1996	EDIL-SERVICE SOC. COOP. A.R.L. *	OZIERI	'01586830901

SARDEGNA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
459	SS	105955	.	19/02/1996	L'ALTRO SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TEMPIO PAUSANIA	'01616160907
460	SS	108046	.	19/02/1996	SPAZIO CASA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLBIA	'01666530900
461	SS	108257	.	19/02/1996	GOLF CUGNANA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	OLBIA	'01664310909
462	SS	109534	.	19/02/1996	TURISMO ALBERGHIERO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	SASSARI	'01690900905
463	SS	110111	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA S. SIMPLICIO	OLBIA	'00000000000
464	SS	110244	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA OTTOBRE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	'00345700900
465	SS	111313	.	18/04/1996	SOCIETA' COOPERATIVA FOR.GEST. A R.L.	VILLANOVA MONTELEONE	'01689210902
466	SS	111855	.	27/06/1996	PANORAMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SENNORI	'01713690905
467	SS	128459	.	18/03/1999	CONSORZIO ARTIGIANO REGIONALE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI ASFO- DELO TRA ARTIGIANI DELLA SARDEGNA -	SASSARI	'01648820908
468	SS	131312	.	28/09/1999	INFOSARDA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OZIERI	'01861960902
469	SS	63416	29/12/2000	19/02/1996	BALAI WORK SYSTEMS SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES	'80014050902
470	SS	81335	29/11/2000	19/02/1996	PULSAR - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	PORTO TORRES	'92012270903
471	SS	130507	03/10/2000	08/07/1999	COOP. SARDEGNA PESCA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PORTO TORRES	'01847860903
472	SS	132873	06/09/2000	01/03/2000	ETICA - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	'01885820900
473	SS	90250	02/08/2000	19/02/1996	APICOLTURA ALAESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALA' DEI SARDI	'01366600904
474	SS	38217	31/07/2000	19/02/1996	AGRIORTOFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	'00115760902
475	SS	104640	31/07/2000	19/02/1996	MAESTRALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	SASSARI	'01601510900
476	SS	106796	31/07/2000	19/02/1996	ASAHI S.C. A R.L.	OLBIA	'01626140907
477	SS	104132	29/06/2000	19/02/1996	FORMA S.C. A R.L.	SASSARI	'01570320901
478	SS	83900	30/05/2000	19/02/1996	COOFLOR SOC. COOP. A R.L.	OLBIA	'01248200907
479	SS	112310	26/05/2000	03/09/1996	IL MARGHINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BURGOS	'01722140900
480	SS	75732	01/10/1999	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA RINASCITA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OLBIA	'00317590909
481	SS	99952	09/09/1999	19/02/1996	ANNI VERDI SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	PORTO TORRES	'01523190906
482	SS	122515	18/08/1999	16/04/1997	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OSCHIRI	'01740360902
483	SS	109292	02/08/1999	19/02/1996	COSTADOR GEL - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PORTO TORRES	'01677690909
484	SS	107048	30/07/1999	19/02/1996	SA DOMO - SOC. COOP. A R.L.	CASTELSARDO	'01629880905
485	SS	125275	30/07/1999	23/12/1997	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDITRICE DEL NORD SARDEGNA A R.L.	SASSARI	'01782820904
486	SS	82673	29/07/1999	19/02/1996	SA PITIGA SOC. COOP. A R.L.	ITTIRI	'92012950900
487	SS	124273	26/07/1999	15/09/1997	LE PALME - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	PORTO TORRES	'01771610902
488	SS	65749	23/07/1999	19/02/1996	COOPERATIVA ROMANESE PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMANA	'92003010904
489	SS	104961	30/06/1999	19/02/1996	SERVIZIO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA*	URI	'01584150906
490	SS	62131	28/06/1999	19/02/1996	COOP. S.A. E VA. COOPERATIVA SERVIZI AEROPORTUALI E VARI (MANUTENZIONE IMPIANTI - PULIZIE - PARCHEGG	OLBIA	'82006300907
491	SS	106121	01/04/1999	19/02/1996	PROGETTO H O.A.S.I. (OLBIA, ARMONIA, SOLIDARIETA' E INTEGRA- ZIONE) - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSA	OLBIA	'01602620906
492	SS	82399	18/11/1998	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA BANARESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BANARI	'01219160908
493	SS	112012	07/08/1998	15/07/1996	MONTE PISANU SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BONO	'01709880908
494	SS	85629	05/05/1998	19/02/1996	ALA' - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALA' DEI SARDI	'01261580904
495	SS	102660	16/12/1997	19/02/1996	IL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *	SASSARI	'01527950909
496	SS	119625	15/12/1997	20/01/1997	ICARO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	'01703720902
497	SS	95983	20/08/1997	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA AVICOLA PLUS	SASSARI	'01449830908
498	SS	102225	30/07/1997	19/02/1996	ARCHIMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *	SASSARI	'01544160904
499	SS	65468	30/05/1997	19/02/1996	PROCURAD' 'E MODERARE - ATTIVITA' TURISTICHE, VIAGGI, RICERCA E DOCUMENTAZIONE - SOC. COOP.VA A R.L.	SASSARI	'00899240907
500	SS	80175	26/05/1997	19/02/1996	PRINT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	'01167840907
501	SS	61698	28/03/1997	19/02/1996	ALECTORIS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	'00319710901
502	SS	62926	30/07/1996	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA AMICIZIA A R.L.	SASSARI	'80013870904
503	SS	106941	30/07/1996	19/02/1996	IL PALLOTTOLIERE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	'01626500902
504	SS	107066	01/07/1996	19/02/1996	SUPERCOOP S.C. A R.L.	OLBIA	'01626150906
505	SS	107674	01/07/1996	19/02/1996	FUORI ORARIO - SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	'01636780908
506	SS	81689	20/06/1996	19/02/1996	OLEIFICIO COOPERATIVO DI MORES - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MORES	'00284270907
507	SS	109564	12/06/1996	19/02/1996	SOC. COOP. IL DELFINO A R.L.	GOLFO ARANCI	'01689550901
508	SS	78794	30/05/1996	19/02/1996	SISTEMI CONTROLLO AMBIENTE SI.CO.AM. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALGHERO	'01127280905

11A09973

DECRETO 5 luglio 2011.

Scioglimento di 50 società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore, aventi sede nella regione Umbria.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di unioncamere;

Considerato che in data 9 aprile 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 50 società cooperative aventi sede nella regione Umbria e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

UMBRIA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1	PG	38799	.	19/02/1996	COOPERATIVA A.C.L.I. DI CONSUMO E AGRICOLA	GUALDO CATTANEO	'
2	PG	41329	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO DELL'ACQUASANTA A R.L.	COLLAZZONE	'
3	PG	68185	.	19/02/1996	CONSORZIO FRA ALLEVATORI DI BESTIAME SUINO DELLA PROVIN- CIA DI PERUGIA S.R.L.	PERUGIA	'
4	PG	122878	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA ANGOLO VERDE SOC. COOP. A R.L.	GUBBIO	'00616050548
5	PG	140750	.	19/02/1996	AGROZOOTECNICA FIBINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI- MITATA	PIEGARO	'01455800548
6	PG	149999	.	19/02/1996	VIDEO IDEA - SOC. COOP. A R.L.	MARSCIANO	'01614240545
7	PG	152344	.	19/02/1996	CASABLANCA FREE STYLE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUBBIO	'01661070548
8	PG	156974	.	19/02/1996	SOCIETA' COSTRUZIONI IMMOBILIARI A R.L.	CITTA' DI CASTELLO	'00645650417
9	PG	5002	.	19/02/1996	SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPOLETO	'
10	PG	34847	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRA LAVORATORI MURATORI E MANOVALI MONTETEZIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM	PERUGIA	'
11	PG	35642	.	19/02/1996	COOP. DI CONSUMO I MONTANARI	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	'
12	PG	35717	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO CIMA IN SAN BENEDETTO VECCHIO DI GUBBIO A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUBBIO	'
13	PG	51064	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA GUGLIELMO MARCONI	PERUGIA	'
14	PG	51065	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA CESARE BATTISTI	PERUGIA	'
15	PG	51172	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA FABIO FILZI	PERUGIA	'
16	PG	52180	.	19/02/1996	LATERIZIA SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	TODI	'
17	PG	53044	.	19/02/1996	SAR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPELLO	'
18	PG	54703	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO FRA IL PERSONALE DELL'U.T.E. A RESPONSABILITA' LIMITATA	PERUGIA	'
19	PG	55278	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA L'ARIETE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PERUGIA	'
20	PG	57040	.	19/02/1996	SARTORIA COOPERATIVA SPOLETINA (SACOS) SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA	SPOLETO	'
21	PG	65893	.	19/02/1996	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA PER LA PROVINCIA DI PERUGIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM	PERUGIA	'
22	PG	76547	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA *MONTEGRILLO-NORD SOC.COOP.A RESPONSABILITA'LIMITATA	PERUGIA	'
23	PG	96742	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA*DOMUS GRIFO - A R.L.	PERUGIA	'
24	PG	100306	.	19/02/1996	STALLA SOCIALE DI S.PRESTO SOC.COOP. A RESP.LIMITATA	ASSISI	'
25	PG	100944	.	19/02/1996	LA GIRAFFA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	PERUGIA	'00451080543
26	PG	121463	.	19/02/1996	TETTO 2 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOLIGNO	'00611970542
27	PG	121527	.	19/02/1996	IL TEATRO DEI 90 SOC. COOP. A R.L.	CITTA' DI CASTELLO	'00559480546
28	PG	126776	.	19/02/1996	AVIUMBRA SOC. COOP. A R.L..	GUALDO CATTANEO	'00644710543
29	PG	128680	.	19/02/1996	COOPERATIVA PER LA RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI NORCIA - SOC. COOP. A R.L.	NORCIA	'01125350544
30	PG	141829	.	19/02/1996	ASSOCIAZIONE A.R.C.A. ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI ASSISTEN- ZIALI - SOC.COOP. A R.L.	PERUGIA	'01476060544
31	PG	156432	.	19/02/1996	LA ROTONDA SOC. COOP. A R.L.	CITTA' DI CASTELLO	'01731060545
32	PG	157648	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRAGMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI-TATA	PERUGIA	'01749860548
33	PG	202795	.	29/04/1997	CONSORZIO UMBRIA SERVICE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	PERUGIA	'02226030548
34	PG	207728	.	12/05/1998	PARCHEGGIO BERSAGLIERI SOC. COOP. A R.L.	PERUGIA	'02306010543
35	PG	146456	02/07/1998	19/02/1996	PULIVAL - COOPERATIVA PULIZIA VALNERINA SOC. COOP. A R. L.	CASCIA	'01571030541
36	PG	176704	10/06/1996	19/02/1996	ARTE CULTURA E TERZO TEMPO SOC. COP. A R.L.	ASSISI	'02059630547
37	TR	18018	.	19/02/1996	VALNERINA-SOC.COO.A R.L.	NARNI	'
38	TR	38067	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PER L'EDILIZIA E SERVIZI CONNESSI (E.S.C.- SOC.COOP. A R.L.)	TERNI	'
39	TR	47673	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILPAR A.R.L.	PARRANO	'00221300551
40	TR	51428	.	19/02/1996	TERRA E SOLE SOC.COOP. A R.L.	PARRANO	'00384550554
41	TR	51761	.	19/02/1996	TECNO MONTI SOC. COOP. A R.L.	TERNI	'00250500550
42	TR	60136	.	19/02/1996	TEATRET (TEATRO TERNI) SOC. COOP. R.L.	TERNI	'00548020551
43	TR	61017	.	19/02/1996	MISTRAL COOP. - GESTIONE APPALTI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERNI	'00566650552
44	TR	67177	.	19/02/1996	EDILDIANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACQUASPARTA	'00663890556
45	TR	67217	.	19/02/1996	GRAN RISPARMIO COOP. A R.L.	TERNI	'00663580553
46	TR	16168	.	19/02/1996	COOPERATIVA CONSUMO FRA I DIPENDENTI DELLA F.A.E. - SOC.COOP. A R.L.	TERNI	'
47	TR	49339	.	19/02/1996	LA CONCORDIA S.R.L.	TERNI	'00238800551
48	TR	64843	.	19/02/1996	FUTURA SERVICE 2000 SOC.COOP. A R.L.	NARNI	'00607240553
49	TR	77527	.	16/09/1998	NUOVA STARWASH SOC. COOP. A R.L.	TERNI	'00759300551
50	TR	66651	30/07/1999	19/02/1996	CO.GE.TUR. SOC. COOP. A R.L.	TERNI	'00653580555

11A09974

DECRETO 5 luglio 2011.

Scioglimento di 396 società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore, aventi sede nella regione Toscana.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di unioncamere;

Considerato che in data 9 aprile 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 396 società cooperative aventi sede nella regione Toscana e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

TOSCANA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1	AR	29753	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA VETRARIA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITA-TA * MASACCIO *	S.GIOVANNI VALDARNO	'00090860511
2	AR	37240	.	19/02/1996	COOPERATIVA CARICO - SCARICO E PULIZIE - SOCIETA' A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	AREZZO	'00131230518
3	AR	64294	.	19/02/1996	COO-MEC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORTONA	'80003230515
4	AR	66381	.	19/02/1996	SANSEPOLCRO SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	SANSEPOLCRO	'00274270511
5	AR	85576	.	19/02/1996	COOP. CORRIERE DEL VALDARNO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	CAVRIGLIA	'01142400512
6	AR	90293	.	19/02/1996	CORITO DUE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A REPONSABILITA' LIMITATA	CORTONA	'01191460516
7	AR	51375	.	19/02/1996	COOPERATIVA VIRGILIO AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AREZZO	'
8	AR	90625	.	19/02/1996	AGRI - COOP.ITALIAN CINCILLA S.R.L.	AREZZO	'01209110517
9	AR	97710	.	19/02/1996	COOPERATIVA DELL'ABBIGLIAMENTO S.R.L.	AREZZO	'01320490517
10	AR	80662	.	19/02/1996	BORGO ANTICO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN GIOVANNI VALDARNO	'01018950517
11	AR	124385	31/05/1999	03/12/1998	KUBORO - SOC. COOP. A R.L.	AREZZO	'01593260514
12	AR	86468	28/05/1999	19/02/1996	CO.AR.SE.VA.- SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI -COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMITATA	AREZZO	'01152710511
13	AR	98378	30/05/1998	19/02/1996	GRUPPO MODA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AREZZO	'01330330513
14	AR	108315	30/05/1997	19/02/1996	G.D.M. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AREZZO	'01484620511
15	FI	145534	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORANTI SOTTOPRODOTTI MACELLAZIONE -*CO.LA.SO.MA. -	SESTO FIORENTINO	'00430550483
16	FI	146810	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORAZIONE ARTIGIANA VETRO EMPOLI -*C.L.A.V.E. - SOC. COOP. A R.L.	EMPOLI	'00382680486
17	FI	195324	.	19/02/1996	SPLENDORE - SOC.COOPERATIVA EDIFICATRICE A RESPONSABILITA LIMITATA	FIRENZE	'
18	FI	221087	.	19/02/1996	COOPERATIVA*LA COMETA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA	FIRENZE	'
19	FI	241238	.	19/02/1996	COOPERATIVA*PREVIDENZA*UNO - SOC. COOP. A R.L.	FIRENZE	'01073220483
20	FI	241239	.	19/02/1996	COOPERATIVA*PREVIDENZA*DUE - SOC. COOP. A R.L.	FIRENZE	'01073260489
21	FI	245155	.	19/02/1996	G.E.A.S.*GRUPPO ESERCENTI ALIMENTARISTI SESTESI - SOC. COOP. A R.L.	SESTO FIORENTINO	'00766740484
22	FI	249681	.	19/02/1996	CONSORZIO EDILIZIA POPOLARE ITALIANA COOPERATIVA*C.E.P.I.C. - SOC. COOP. A R.L.	FIRENZE	'01073240481
23	FI	251455	.	19/02/1996	COOPERATIVA*FACCHINI*LA TETTOIA - SOC. COOP. A R.L.	FIRENZE	'00926510488
24	FI	252228	.	19/02/1996	COOPERATIVA*PASTORI MUGELLANI - SOC. COOP. A R.L.	BARBERINO DI MUGELLO	'00955070487
25	FI	254777	.	19/02/1996	MICRON SOC. COOP. A R. L.	SCANDICCI	'00782720486
26	FI	262943	.	19/02/1996	COOPERATIVA*AUTOTRASPORTI TOSCO-LIGURI -*A.T.L. ESPRESSO S.R.L. - SOC. COOP. A R. L.	FIRENZE	'01294640485
27	FI	268620	.	19/02/1996	COOPERATIVA*MINERVA - SOC. COOP. A R.L.	SCANDICCI	'01405720481
28	FI	268948	.	19/02/1996	IN.CO - SOCIETA' *COOPERATIVA DI INGEGNERIA A R. L.	FIRENZE	'01426910483
29	FI	283890	.	19/02/1996	IL QUADRIFOGLIO - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	FIRENZE	'80102590488
30	FI	286978	.	19/02/1996	DELIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	TAVARNELLE VAL DI PESA	'01665590483
31	FI	294831	.	19/02/1996	DONATELLO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	'03039560481
32	FI	296524	.	19/02/1996	FIORENTINA TRASPED - SOC. COOP A R.L.	FIRENZE	'03063640480
33	FI	368958	.	19/02/1996	SOCIETA'*COOPERATIVA*SCHERMOBIANCO A R.L. - SOC. COOP. A R.L.	SESTO FIORENTINO	'03510750486
34	FI	373018	.	19/02/1996	EDILCOOP FIRENZE SOC. COOP. A R.L.	SIGNA	'03561180484
35	FI	375895	.	19/02/1996	ALFA DATA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	'02072250489
36	FI	377851	.	19/02/1996	FIRENZE*MODA DONNA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI-TATA	GAMBASSI TERME	'03647400484
37	FI	380791	.	19/02/1996	IRON QUEENS S.C.R.L.	FIRENZE	'03623550484
38	FI	393141	.	19/02/1996	COEDEM SOC. COOP. A R.L.	EMPOLI	'03813890484
39	FI	433294	.	19/02/1996	GIUSTIZIA III - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	'04289110480
40	FI	438146	.	19/02/1996	C.S.E. - COOPERATIVA SERVIZI ESPRESSI - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	FIRENZE	'04292070481
41	FI	104338	.	19/02/1996	AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE	FIRENZE	'
42	FI	108937	.	19/02/1996	C.E.I.M.P.A.S. -*COOPERATIVA EDIFICATRICE IMPIEGATI MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FIRENZE	'
43	FI	110474	.	19/02/1996	CONSORZIO PROVINCIALE APPROVVIGIONAMENTO COOPERATIVE -*CO.P.A.C. -	FIRENZE	'
44	FI	118011	.	19/02/1996	COOPERATIVA DEL LAVORATORE	PONTASSIEVE	'
45	FI	118174	.	19/02/1996	COOPERATIVA CERNITORI FIORENTINI	FIRENZE	'
46	FI	155080	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE A RESP. LIM. DIPENDENTI OSPEDALE PSICHIATRICO VINCENZO CHIARUGI	FIRENZE	'
47	FI	158482	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*IL TETTO	FIRENZE	'
48	FI	158525	.	19/02/1996	ARNO - SOC. COOPERATIVA EDIFICATRICE	CAPRAIA E LIMITE	'
49	FI	160022	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA TRA I LAVORATORI DELLA TERRA MUGELLO AGRICOLO	FIRENZE	'
50	FI	166539	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA EDILIZIA*S. ANTONIO I	FIRENZE	'

TOSCANA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
51	FI	167984	.	19/02/1996	D.O.C.E.T. - SOC.*COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA PER COSTRUZIONI DI CASE POPOLARI	FIRENZE	'
52	FI	183406	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE -*GEMMA	FIRENZE	'
53	FI	185600	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE*MICHELANGIOLO	FIRENZE	'
54	FI	185680	.	19/02/1996	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE ORTOFRUTTICOLA	FIGLINE VALDARNO	'
55	FI	186291	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*LE RUOTE	FIRENZE	'
56	FI	186387	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE*DOMUS SANCTA	FIRENZE	'
57	FI	186585	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE -*SAN MARTINO GANGALANDI	FIRENZE	'
58	FI	187606	.	19/02/1996	SOC. COOPERATIVA EDIFICATRICE - LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI SACASCIANO VAL DI PESA	SAN CASCIANO VAL DI PESA	'
59	FI	187610	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE -*COVERCIANO -	FIRENZE	'
60	FI	187887	.	19/02/1996	CONSORZIO ARTIGIANATO ARTISTICO FIORENTINO	FIRENZE	'
61	FI	189142	.	19/02/1996	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO AGRARIO TRA PICCOLI PROPRIETARI, COLTIVATORI DIRETTI E MEZZADRI DELL IMPR	IMPRUNETA	'
62	FI	189797	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE -*MONTEMORELLO	FIRENZE	'
63	FI	189835	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE -*SAN BERNARDINO	FIRENZE	'
64	FI	190622	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE -*PELAGO-PATERNO	FIRENZE	'
65	FI	190623	.	19/02/1996	SOC. COOPERATIVA EDIFICATRICE A RESPONSABILITA' LIMITATA*S.MARTINMARTINO -	INCISA VALDARNO	'
66	FI	190661	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE -*SASSETO	FIRENZE	'
67	FI	191941	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE -*SANTANGELO A LEGNAIA	FIRENZE	'
68	FI	194147	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE -*VIRGO FIDELIS	EMPOLI	'80004970481
69	FI	195325	.	19/02/1996	TIBET - SOC. COOPERATIVA EDIFICATRICE A RESPONSABILITA LIMITATA	FIRENZE	'
70	FI	198060	.	19/02/1996	C.A.P.A. -*CONSORZIO ARTICOLI PROFUMERIA ACCONCIATORI - SOC. COOP. A R.L.	FIRENZE	'
71	FI	200624	.	19/02/1996	COOPERATIVA GAETANO PACCHI - SOC. COOPERATIVA EDIFICATRICE A RESPONSABILITA LIMITATA	FIRENZE	'
72	FI	205646	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA FRA PRODUTTORI DI LATTE DEL MUGELLO	BORGO SAN LORENZO	'
73	FI	206001	.	19/02/1996	MECCANICA COOP	EMPOLI	'
74	FI	233149	.	19/02/1996	EDIL-COOP	FIRENZE	'
75	FI	238334	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI*C.O.N.F.I.	FIRENZE	'
76	FI	247716	.	19/02/1996	TRASLOCHI DEL SOLE -*CORRIERE BARTOLINI - SOC. COOP. A R.L.	FIRENZE	'00795770486
77	FI	283950	.	19/02/1996	TOSCANA HOTELS *COOPERATIVA OPERATORI TURISTICI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	FIRENZE	'80101600486
78	FI	286645	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE LA PIAGGIA PRIMA - SOC. COOP. A R.L. -	FIRENZE	'80103510485
79	FI	288485	.	19/02/1996	COOPERATIVA DELLA CASA SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE A RESPONSABILITA' LIMITATA -	EMPOLI	'01685180489
80	FI	294267	.	19/02/1996	EDIL 80 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	'94000310485
81	FI	300534	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO*T.A.F. - SOC. COOP. A R.L.	FIRENZE	'01781210487
82	FI	357300	.	19/02/1996	GESTIONI ESERCIZI PUBBLICI*G.E.PU. - SAOCIETA' COOPERATIVA A RTESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	'03402770485
83	FI	358781	.	19/02/1996	COOPERATIVA GESTIONE DI MAGAZZINI E DEPOSITI*CO.GE.MA.-SOC.COOP. A R.L.	FIRENZE	'03402580488
84	FI	360401	.	19/02/1996	COOPERATIVA RADIOFONICA PUBBLICA ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATI-VA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPI BISENZIO	'03400010488
85	FI	378518	.	19/02/1996	SCUOLA E VITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDICCI	'03654860489
86	FI	397533	.	19/02/1996	CENTRO COOPERATIVE ASSOCIATE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI-LITA' LIMITATA	FIRENZE	'03871120485
87	FI	499196	.	03/09/1998	APOLLO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA E RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	'04901540486
88	FI	506300	.	23/08/1999	LOGISTICS SCRL	FIRENZE	'04984880486
89	FI	457533	03/07/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA TIESSE	FIRENZE	'04439820483
90	FI	435110	12/06/2000	19/02/1996	COOPERATIVA PARCHEGGIO*LEONE X - SOC.COOP. A R.L.	FIRENZE	'04300540483
91	FI	468368	18/08/1998	19/02/1996	MAGLIEFIL COOPERATIVA*MERIDIANA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	'04658690484
92	FI	490855	19/06/1998	25/08/1997	PRIMA DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	'04826790489
93	FI	275283	28/07/1997	19/02/1996	ARCHICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	'01534040488
94	FI	435388	22/10/1996	19/02/1996	DUE VALLI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALAZZUOLO SUL SENIO	'00482560398
95	FI	474637	23/05/1996	27/09/1996	COOPERATIVA EDILIZIA ALBIGNASEGO 1 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	'01002010286
96	GR	16171	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO IL GRIFONE	GROSSETO	'
97	GR	28593	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA CASA NOSTRA	GROSSETO	'
98	GR	70399	.	19/02/1996	GIORGIO CAPONETTI SOCIETA COOPERATIVA A.RL PER L'EQUITAZIONE, LO SPORT E IL TURISMO	GROSSETO	'00849620539
99	GR	16128	.	19/02/1996	COOP.VA DI LAVORO PRODUZIONE E CONSUMO	SORANO	'
100	GR	30681	.	19/02/1996	COOP.VA EDILE SAN ROCCO	MONTE ARGENTARIO	'

TOSCANA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
101	GR	53477	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ENRICA	SORANO	'00126450535
102	GR	58638	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA ALBERESE SRL	GROSSETO	'00228420535
103	GR	60022	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA PRODUTTORI AGRICOLI LA FUTURA SRL	GROSSETO	'00249270539
104	GR	64510	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGROTURISTICA DI GIANNELLA A R.L.	ORBETELLO	'00208060533
105	GR	65434	.	19/02/1996	LA CAMELIA COOPERATIVA EDILIZIA	GROSSETO	'00644340531
106	GR	68250	.	19/02/1996	CALZACOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTEL DEL PIANO	'00799960539
107	GR	69739	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE INDUSTRIALE E SERVIZI C.E.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GROSSETO	'00844890533
108	GR	75161	.	19/02/1996	MARIS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORBETELLO	'00937320539
109	GR	80262	.	19/02/1996	CONSORZIO NAZIONALE EDILE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA MARITTIMA	'01020200539
110	GR	59717	29/06/2000	19/02/1996	CONSORZIO MAREMMANO DELLE COSTRUZIONI CO.MA.CO.	GROSSETO	'00244650537
111	GR	68685	14/10/1998	19/02/1996	LA FONTE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ORBETELLO	'00818370538
112	LI	60289	.	19/02/1996	IL GERMINAL SOC. COOP. R.L.	CASTAGNETO CARDUCCI	'00389680497
113	LI	94787	.	19/02/1996	RISTORATORI ASSOCIATI ELBANI R.B. SOCIETA' COOP A RL	PORTO AZZURRO	'01049090499
114	LI	103017	.	19/02/1996	EDEN SOC. COOP DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	LIVORNO	'01161290497
115	LI	110327	.	17/06/1997	PEGASO-SERVIZI TECNICI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI SOC. COOP. A R.L.	LIVORNO	'01216980498
116	LI	110586	.	19/08/1997	LA RUOTA SOC. COOP. A R.L.	CECINA	'01219410493
117	LI	102871	21/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LA COLLINA DEL SOLE	LIVORNO	'01159090495
118	LU	68634	.	19/02/1996	ECOSVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA OPPURE: ECOSVILUPPO S.C.A.R.L.	BORGO A MOZZANO	'80004030468
119	LU	81071	.	19/02/1996	COOPER - IL TETTO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' MISTA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMAIORE	'82016750463
120	LU	83716	.	19/02/1996	GAR.VER SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	SERAVEZZA	'
121	LU	87453	.	19/02/1996	COOPERATIVA MARMI VERSILIA-SOC.COOP. A RL	SERAVEZZA	'00278070461
122	LU	89363	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE CASCIANA - CASATICO - SOC. COOP. A R.L.	CAMPORGIANO	'00361890460
123	LU	90297	.	19/02/1996	COMESA-COOPERATIVA LAVORI EDILI STRADALI MARITTIMI FOGNATURE ED ACQUEDOTTI A R.L.	VIAREGGIO	'00373480466
124	LU	90467	.	19/02/1996	CIPET - CONSORZIO REGIONALE PER L'EDILIZIA IN TOSCANA - SOC. COOP. A R.L. -	FORTE DEI MARMI	'00376890463
125	LU	92480	.	19/02/1996	COOPERATIVA CONSUMO FRA I COOPERATORI SOC.COOP. A RL	FORTE DEI MARMI	'00411750466
126	LU	92695	.	19/02/1996	CARPENTIERI RIUNITI - SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L	FORTE DEI MARMI	'00415190461
127	LU	92807	.	19/02/1996	RADIO VIAREGGIO-SOC.COOP.A RESP.LIMITATA	VIAREGGIO	'
128	LU	92933	.	19/02/1996	LA CERAGIOLA-SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	SERAVEZZA	'00415980465
129	LU	93064	.	19/02/1996	TETTO PORCARESE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	PORCARI	'00419910468
130	LU	93546	.	19/02/1996	A.T.A. - AGRICOLA TURISMO ARTIGIANATO - SOC.COOP. A R.L.	PIEVE FOSCIANA	'00425420460
131	LU	93993	.	19/02/1996	COOPERATIVA CONSUMO SCOPO RISPARMIO-SRL	VIAREGGIO	'00418000469
132	LU	94234	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ALTA VAL DI TURRITE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	'80006720462
133	LU	103994	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI CARPENTIERI VERSILIESE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIAREGGIO	'00872900469
134	LU	110242	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE VAL DI SERCHIO - SOC. COOP. A R. L.	COREGLIA ANTELMINELLI	'00858010465
135	LU	113710	.	19/02/1996	CARTIERA COOP-CARTA A R.L.	BAGNI DI LUCCA	'01024560466
136	LU	114186	.	19/02/1996	AZ - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABI- LITA' LIMITATA	VIAREGGIO	'01035990462
137	LU	115223	.	19/02/1996	ALPI APUANE - SOC. COOP. A R.L.	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	'00438260465
138	LU	116181	.	19/02/1996	C.M.A. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MINUCCIANO	'01067500460
139	LU	132096	.	19/02/1996	TOSCANA LAVORI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	FORTE DEI MARMI	'01283030466
140	LU	132441	.	19/02/1996	COOPERATIVA FONTANA MAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARGA	'01310290463
141	LU	134824	.	19/02/1996	CO.PR.AM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GALLICANO	'01349380467
142	LU	150575	.	19/02/1996	L.A.M.A.L. SOC. COOP.A R.L.	CAPANNORI	'00955430491
143	LU	171273	.	19/02/1996	ORCHIDEA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	'80009980469
144	LU	26711	.	19/02/1996	L'EDILIZIA SOC. COOP. A R.L.	VIAREGGIO	'
145	LU	28407	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO FRA GLI OPERAI DI VIAREGGIO - A R.L.	VIAREGGIO	'
146	LU	30666	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI PARTIGIANI - GIANCARLO TADDEI A R.L.	MASSAROSA	'
147	LU	31780	.	19/02/1996	COOP. OPERAI LIZZATORI - SRL	STAZZEMA	'
148	LU	32214	.	19/02/1996	UNIONE PESCATORI VIAREGGIO - U.PE.VI. - SRL	VIAREGGIO	'
149	LU	32950	.	19/02/1996	COOPERATIVA IL CANTIERE	LUCCA	'
150	LU	33237	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI DELLA MANIFATTURA ITALIANA JUTA A RL	LUCCA	'

TOSCANA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
151	LU	34982	.	19/02/1996	COOPERATIVA ESCAVAZIONE MARMI - C.E.M. - SRL	FORTE DEI MARMI	'
152	LU	36741	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VAGLI SOPRA SRL	VAGLI SOTTO	'
153	LU	38214	.	19/02/1996	COOPERATIVA VENDITORI AMBULANTI LATTE E AFFINI - CO.V.A.L.	LUCCA	'
154	LU	39737	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LUCCHESE CONCORDIA - SRL	LUCCA	'
155	LU	40050	.	19/02/1996	COMPAGNIA TRASPORTI VIAREGGIO SOC. COOP. A R.L.	VIAREGGIO	'
156	LU	44909	.	19/02/1996	COOPERATIVA OPERAIA VALVENTOSA C.O.V. SOC. A RL	STAZZEMA	'
157	LU	57294	.	19/02/1996	GRONDILICE - SRL	MINUCCIANO	'
158	LU	58784	.	19/02/1996	BIANCHI SILVIO - MARMI - SRL	MINUCCIANO	'
159	LU	60015	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA SPERANZA ARL	VIAREGGIO	'
160	LU	61218	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL LA VOLANTE	CAMAIORE	'
161	LU	61281	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARMATORI PESCE AZZURRO VIAREGGIO-SOC.COOP. A RL C.A.P.A.V.	VIAREGGIO	'
162	LU	61542	.	19/02/1996	STELLA ALPINA-SOC.COOP. A R.LIMITATA	VAGLI SOTTO	'00364000463
163	LU	62324	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL LA STAMPA VIAREGGINA	VIAREGGIO	'
164	LU	64692	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LUCCHESE - CASA NOSTRA - SOC.COOP. A R.L.	LUCCA	'
165	LU	65376	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESP.LIMITATA 'LA LACE'	PIETRASANTA	'
166	LU	65466	.	19/02/1996	ELETTRICA SOCIALE-SOC.COOP. A RL	VIAREGGIO	'00381040468
167	LU	65607	.	19/02/1996	S.QUIRINO-SOC.COOP.EDILIZIA A RL	VIAREGGIO	'
168	LU	70107	.	19/02/1996	COOPERATIVA LUCCHESE LATERIZI - SRL	LUCCA	'
169	LU	76118	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE LAVORO E PROGRESSO SAN ROMANO GARFAGNANA -SOC. COOP. A RL	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	'
170	LU	76122	.	19/02/1996	LA TORDA-SOC.COOP. A RESP.LIMITATA	MINUCCIANO	'00201890464
171	LU	81171	.	19/02/1996	ISTITUTO DEI POVERI VECCHI DI FORTE DEI MARMI	FORTE DEI MARMI	'
172	LU	82202	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE BURLAMACCA - SRL	VIAREGGIO	'
173	LU	84152	.	19/02/1996	COOP. LA NONNA - SRL	MINUCCIANO	'
174	LU	91837	.	19/02/1996	COOPERATIVA TURISTICA A R.L. 'LA PINETA AL MARE' SRL	VIAREGGIO	'00407110469
175	LU	94989	.	19/02/1996	E.P.L. - ESCAVAZIONE PRODOTTI LAPIDEI-SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	SERAVEZZA	'00446430464
176	LU	96176	.	19/02/1996	LA DIFFUSIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARGA	'00461410466
177	LU	96311	.	19/02/1996	G.A.V. - GRAFICA APUO VERSILIESE - SOCIETA' COPERATIVA DI PRODU- ZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LI	SERAVEZZA	'00455800466
178	LU	96865	.	19/02/1996	LA PIANA S.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	SERAVEZZA	'00460250467
179	LU	96957	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SPESCASA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERAVEZZA	'00456510460
180	LU	102315	.	19/02/1996	L.M.P. - LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	'00450520465
181	LU	104046	.	19/02/1996	EDILMERIDIONE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	VIAREGGIO	'00875500464
182	LU	105439	.	19/02/1996	C.C.C. - CENTRO COOPERATIVO DI CONSUMO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESP.LIMITATA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	'00893020461
183	LU	115849	.	19/02/1996	BAGNAIA MARMI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MINUCCIANO	'01060270467
184	LU	124557	.	19/02/1996	IL QUADRIFOGLIO - SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	'01201330469
185	LU	131638	.	19/02/1996	COOPERSVILUPPO COOPERAZIONE AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO A.R.L.	FORTE DEI MARMI	'01302110463
186	LU	148740	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA ERREBI A.R.L.	VERGEMOLI	'01537670463
187	LU	150192	.	19/02/1996	LA VALLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARGA	'01549890463
188	LU	162036	.	19/11/1997	L'AIARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GALLICANO	'01665040463
189	LU	166511	.	28/04/1999	LA FOLGORE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	'01727040469
190	LU	167987	.	09/11/1999	I MEDIA SOC. COOP. R.L.	PIETRASANTA	'01742300468
191	LU	112941	31/07/2000	19/02/1996	COOPERTECNICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	'01011180468
192	LU	121834	31/07/2000	19/02/1996	GARFAGNANA VACANZE - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA OPPURE GARFAGNANA VACANZE	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	'01152110464
193	LU	163469	18/07/2000	15/04/1998	ECOMET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIAREGGIO	'01683270464
194	LU	89860	27/06/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA COOPER CASA A R.L. OPPURE COOPER CASA	VIAREGGIO	'81000960468
195	LU	90011	13/06/2000	19/02/1996	LUCCA 1-SOC.COOP. A RESP.LIMITATA	LUCCA	'00364030460
196	LU	164050	29/05/2000	29/06/1998	LA SPLENDIDA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BORGO A MOZZANO	'01690890460
197	LU	119570	02/08/1999	19/02/1996	AGRI.SE.TUR. GARFAGNANA - SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	'01127460465
198	LU	140548	26/07/1999	19/02/1996	NUOVA COOPERATIVA LA ROCCA A R.L.	BARGA	'01418190466
199	LU	10625	29/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO IN SANTA MARGHERITA	CAPANNORI	'00186380465
200	LU	5773	03/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA E DI CONSUMO CORSANICO SRL	MASSAROSA	'00187620463

TOSCANA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
201	LU	145056	01/07/1998	19/02/1996	TUTTISERVIZI SOC. COOP. A R.L.	BARGA	'01478430463
202	LU	155386	27/05/1998	18/12/1996	COOP. SOCIALE PER L'INFANZIA L'ISOLA CHE NON C'E'. SOC. COOP.A RESPONS. LIMITATA	VIAREGGIO	'01625200462
203	LU	49461	29/07/1997	19/02/1996	CO.GE.SE.MA.-COOPERATIVA GESTIONI SERVIZI MACELLI-SOC.COOP.A R.L.	LUCCA	'00176410462
204	LU	149623	02/07/1997	19/02/1996	GIOVE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BAGNI DI LUCCA	'01549000469
205	LU	134040	28/05/1997	19/02/1996	IL COLOSSEO, COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMAIORE	'01335410468
206	LU	34429	30/07/1996	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA FIAMME GIALLE-SRL	VIAREGGIO	'
207	LU	98003	15/07/1996	19/02/1996	VERSILSTRADE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	PIETRASANTA	'00481720464
208	LU	150966	03/06/1996	19/02/1996	DIM.A. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARGA	'01565750468
209	LU	58010	30/05/1996	19/02/1996	AURORA-SOC.COOP. A RL	MINUCCIANO	'00200700466
210	LU	126664	29/05/1996	19/02/1996	COOPERATIVA S.A.V. - SERVIZI E ATTIVITA' VARIE - SOCIETA' COOPE- RATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	'01240470466
211	MS	44695	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MURATORI E AFFINI C.E.M.A.	MASSA	'
212	MS	61799	.	19/02/1996	C.I.I.C.A.I. - CONSORZIO FRA IMPRENDITORI INSTALLATORI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ARIA IDRAULICI ED	MASSA	'
213	MS	69658	.	19/02/1996	FALEGNAMERIA LUNIGIANA - COOPERATIVA DI PRODUZIONE & LAVORO S.R.L	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	'00187520457
214	MS	69699	.	19/02/1996	CINQUALE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - S.R.L.	MONTIGNOSO	'00187530456
215	MS	70304	.	19/02/1996	C.A.M. COOPERATIVA APUANA MARMISTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	'00191430453
216	MS	73269	.	19/02/1996	EDIL C.OP. APUANA A R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA OPERAIA EDILE APUANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	'00228650453
217	MS	74729	.	19/02/1996	ASSO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	'00238190458
218	MS	75138	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORAZIONI EDILI AGRICOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZERI	'00363080458
219	MS	75199	.	19/02/1996	COOPERATIVA CONFEZIONI NARDI - SOC. COOP. A R.L.	LICCIANA NARDI	'00363210451
220	MS	75753	.	19/02/1996	COOPERATIVA ECOLOGICA VERSILIESE - SOC. COOP. A R.L.	MASSA	'00370040453
221	MS	76530	.	19/02/1996	C.OP.E.MA. SOC. COOP. A R.L.	MASSA	'00377370457
222	MS	78934	.	19/02/1996	GE.SE.MA. - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	'00420870453
223	MS	81157	.	19/02/1996	CENTRO DATI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	'00265190454
224	MS	81519	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI EDILI AGRICOLI FORESTALI - C.L.E.A.F. - A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONTREMOLI	'00267760452
225	MS	83454	.	19/02/1996	CARRARA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA	'00275060457
226	MS	85317	.	19/02/1996	FLOOR AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	'00497420455
227	MS	85484	.	19/02/1996	CO.L.M.A. COOPERATIVA LAVORAZIONE MARMI E AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	'00498490457
228	MS	87286	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRASFORMAZIONE MARMI A R.L. C.T.M.	CARRARA	'00523120459
229	MS	87623	.	19/02/1996	CENTRO COOPERATIVO ELABORAZIONE DATI C.C.E.D. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FOR	MASSA	'00526390455
230	MS	24557	.	19/02/1996	FRATELLANZA COOPERATIVA CARRARESE	CARRARA	'
231	MS	31097	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO LA PROLETARIA	CARRARA	'
232	MS	40048	.	19/02/1996	COOPERATIVA LABOR FRA COMBATTENTI E REDUCI	MASSA	'
233	MS	41845	.	19/02/1996	COOPERATIVA DIPENDENTI COMUNALI CARRARA	CARRARA	'00054840459
234	MS	65730	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA OLIBAR - S.R.L.	CARRARA	'
235	MS	66091	.	19/02/1996	CO.ALBE - COOPERATIVA ALBERGATORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	'
236	MS	67675	.	19/02/1996	LOGARGHENA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FILATTIERA	'00203610456
237	MS	68522	.	19/02/1996	VERDE APUANO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	'
238	MS	69087	.	19/02/1996	EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	'00174740456
239	MS	69972	.	19/02/1996	IL FOCOLARE - COOPERATIVA AGRICOLA MONTANA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZA- ZIONE DEI PRODOTTI AGRIC	MASSA	'
240	MS	70462	.	19/02/1996	MARINA I - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	MONTIGNOSO	'
241	MS	70783	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ROSSANO A R.L.	ZERI	'00198970451
242	MS	70824	.	19/02/1996	IL PORTICCIOLO A R.L.	MONTIGNOSO	'00195790456
243	MS	70878	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI VALLESCURA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	BAGNONE	'00192090454
244	MS	75681	.	19/02/1996	MARINA DI CINQUALE S.R.L.	MONTIGNOSO	'00242570455
245	MS	77091	.	19/02/1996	MARINA APPRODO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTIGNOSO	'00249540451
246	MS	77585	.	19/02/1996	IL TIMONE S.R.L.	MONTIGNOSO	'00391520459
247	MS	78792	.	19/02/1996	PROGREDI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AULLA	'00253490452
248	MS	83116	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ALTO FRIGIDO 85	MASSA	'00470420456
249	MS	83194	.	19/02/1996	L'AIRONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTIGNOSO	'00273940452
250	MS	84026	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA PRIMO SOLE	MASSA	'00476340450

TOSCANA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
251	MS	84674	.	19/02/1996	AUTORAMA - SOC. A R.L.	MASSA	'01193990379
252	MS	85653	.	19/02/1996	FIRMWARE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	'00502790454
253	MS	87209	.	19/02/1996	COOPERATIVA APUANA INFISSI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	'00523870459
254	MS	94120	.	19/02/1996	APUANE 2000 S.R.L.	MASSA	'00603640459
255	MS	94295	.	19/02/1996	PEGASO COOPERATIVA A R.L.	PONTREMOLI	'93001790455
256	MS	95169	.	19/02/1996	C.A.T.A.L. CONSORZIO AGRITURISTICO ALIMENTARE LUNIGIANESE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	'00604480459
257	MS	103212	.	04/01/1999	SALDCAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	'00700950454
258	MS	103792	.	20/04/1999	COMETA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	'00707050456
259	MS	90798	04/09/2000	19/02/1996	COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI RECUPERO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - (IN SIGLA N.O.R.	CARRARA	'00562840454
260	MS	104400	22/08/2000	27/08/1999	CROCE D'ORO COOPERATIVA SOCIALE	MASSA	'00715380457
261	MS	104176	31/07/2000	08/07/1999	IL QUADRIFOGLIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LICCIANA NARDI	'00712250455
262	MS	93782	30/05/2000	19/02/1996	JOLLY SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	CARRARA	'00596110452
263	MS	78442	11/10/1999	19/02/1996	C.L.L. COOPERATIVA LAVORATORI LUNIGIANESI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIVIZZANO	'00413180456
264	MS	103139	30/07/1999	07/12/1998	EDIL GREEN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	'00699900452
265	MS	74241	19/07/1999	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PRATOVERDE A RESPONSABILITA' LIMITATA, A PROPRIETA' DIVISA	CARRARA	'00353890452
266	MS	98145	29/06/1999	08/08/1996	ECO TYRES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	'00649670452
267	MS	85039	25/08/1998	19/02/1996	LA ROTA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	'00495060451
268	MS	102351	29/07/1998	07/05/1998	RIVIERA APUANA OPERATORI TURISTICI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	'00580000453
269	MS	93341	30/07/1997	19/02/1996	PINC PULIZIE INDUSTRIALI NAVALI CIVILI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AULLA	'00587080458
270	MS	86533	30/05/1997	19/02/1996	MONTEPEPE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTIGNOSO	'00516630456
271	MS	84288	29/07/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA M.C.W.	MASSA	'00485830459
272	MS	95535	26/06/1996	19/02/1996	COOPERATIVA PROGRESSO S.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE ELAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	'00618260459
273	PI	2764	.	19/02/1996	MACELLERIA COOPERATIVA DEL POPOLO	SAN MINIATO	'00153410501
274	PI	9458	.	19/02/1996	TOSCANA NUOVA SOC.COOPERATIVA A R.L.	PISA	'00116220500
275	PI	15942	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ARENA METATO	SAN GIULIANO TERME	'
276	PI	64205	.	19/02/1996	CONZORZIO COSTRUTTORI EDILI PISANI COCEP.SOC.COOP.ARL	PISA	'80003710508
277	PI	66235	.	19/02/1996	POGGIO DI CECIO SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN MINIATO	'
278	PI	72035	.	19/02/1996	SOC.COOP.A. R.L. EDILNOVA	PISA	'00430340505
279	PI	87103	.	19/02/1996	LIBURNA	PISA	'00722240496
280	PI	93181	.	19/02/1996	UNO - EDIL - SOC.COOP. A R.L.	PISA	'01000960508
281	PI	94668	.	19/02/1996	NUOVA ICAP2 COSTRUZIONI SOC.COOP A R.L.	SAN GIULIANO TERME	'01017100502
282	PI	103025	.	19/02/1996	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.E. SOC. COOP. A R.L.	PISA	'05543550015
283	PI	267	.	19/02/1996	COOP.PROD.E LAV. TRIESTE A R.L.	CALCINAIA	'00125250506
284	PI	2833	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE ARNO S.RANIERI PISANO	PISA	'
285	PI	2950	.	19/02/1996	II COOP.PER L'EDIFICAZIONE DI CASE AI MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA	PISA	'
286	PI	4553	.	19/02/1996	COOPERATIVA CONSUMO DI LARI	LARI	'
287	PI	8629	.	19/02/1996	COOP.EDILE FRA DIPENDENTI DELLA S.A . PISORNO	PISA	'
288	PI	11330	.	19/02/1996	NUOVA COOPERATIVA DI CONSUMO LARI	LARI	'00159570506
289	PI	16282	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA S.BARBARA SCRL	PISA	'
290	PI	23670	.	19/02/1996	LATTERIA COOPERATIVA DELLA VAL DI CECINA	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	'
291	PI	24688	.	19/02/1996	PISANA DOMUS-SOC.COOP.A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISA	'
292	PI	25215	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO C.O.M.E.T.A. S.R.L.	SAN GIULIANO TERME	'00141810507
293	PI	29389	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP.AGRICOLA MIGLIORAMENTO AGRARIO	LAJATICO	'
294	PI	29553	.	19/02/1996	COOPERATIVA ASSICURATRICE PREVIDENZIALE SOCIETA' COOPERATIVA RESPONSABILITA' LIMITATA	PISA	'
295	PI	55029	.	19/02/1996	COOPERATIVA SAN BIAGIO	PISA	'
296	PI	63680	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA-CENTRO AURELIA	VECCHIANO	'
297	PI	64115	.	19/02/1996	VALENTINA-SOCIETA'COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L	PISA	'
298	PI	64230	.	19/02/1996	BONANNO PISANO	PISA	'
299	PI	65250	.	19/02/1996	R.T.L RADIO TELE TOSCANA LIBERA	LARI	'00327570503
300	PI	67333	.	19/02/1996	S.C.A.P SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PONTEDERA	PONTEDERA	'00358320505

TOSCANA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
301	PI	78788	.	19/02/1996	EDILPONTEDERA - S.R.L.	PONTEDERA	'00693650509
302	PI	80198	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MAESTRALE	PISA	'00954080503
303	PI	86176	.	19/02/1996	IL PASTORE COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CASCINA	'00865310502
304	PI	96995	.	19/02/1996	ACLI SALINE	VOLTERRA	'01048640500
305	PI	97106	.	19/02/1996	FAIT (FABBRICA ACCESSORI IDRO-TERMO-TECNICI)	PISA	'01058440502
306	PI	128355	.	05/05/1998	EINA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PISA	'01445120502
307	PI	130887	.	01/04/1999	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. VALSOLE	PISA	'01481300505
308	PI	84795	04/08/2000	19/02/1996	LA CITTADELLA DI SAN GIORGIO	CASCINA	'00832150502
309	PI	90988	29/06/2000	19/02/1996	COOPERATIVA I.R.T.S. INFORMATICA RICERCHE TECNOLOGIE SERVIZI PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.	PISA	'00960610509
310	PI	60937	19/05/2000	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MEZZOPIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPANNOLI	'00421370503
311	PI	87183	30/07/1999	19/02/1996	COOPERATIVA BRUNO BUOZZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	POMARANCE	'00902180504
312	PI	66578	18/07/1997	19/02/1996	DARSENA PISANA SRL SOC.COOP.A R.L.	PISA	'00334570504
313	PI	95490	23/09/1996	19/02/1996	COOPERATIVA PLURICOOP - S.R.L.	VECCHIANO	'01010080503
314	PI	72737	31/05/1996	19/02/1996	ENOTECA PROVINCIALE PERMANENTE PRODUTTORI SRL	TERRICCIOLA	'00434010500
315	PO	36467	.	19/02/1996	SOC. COOP. PER LA RICREAZIONE, LO SPORT E LA CULTURA*LA PREVIDEN-ZA S. ANDREA A IOLO-PRATO	PRATO	'92001630489
316	PO	234258	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI BACIACAVALLO	PRATO	'84005170489
317	PO	425677	.	19/02/1996	COOPERATIVA MASTER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRATO	'01566630974
318	PO	126680	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*IL FERRO	PRATO	'84005030485
319	PO	156509	.	19/02/1996	SOC.*COOPERATIVA DI CONSUMO VERGAIO - PRATO	PRATO	'00609000484
320	PO	190990	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE PRATESE -*C.E.PRA. -	PRATO	'
321	PO	192954	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE -*AQUILA -	PRATO	'
322	PO	193037	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE -*VALENTINA	PRATO	'80048630372
323	PO	194599	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE -*MARY	PRATO	'
324	PO	194772	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE -*AUTUNNO -	PRATO	'
325	PO	195673	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*LABOR	PRATO	'
326	PO	196043	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE -*LA CASETTA -	PRATO	'
327	PO	213000	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*MARINA DI CAMPO	PRATO	'
328	PO	213448	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*IL PRATO	PRATO	'
329	PO	225717	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE LEONARDO	PRATO	'
330	PO	230700	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*SAN BIAGIO	PRATO	'
331	PO	230701	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*IL RISPARMIO	PRATO	'
332	PO	232179	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*LA NOCCIOLETA	PRATO	'
333	PO	232876	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*LA CORTECCIA	PRATO	'
334	PO	233408	.	19/02/1996	GABRIELLA - SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE	PRATO	'
335	PO	235088	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*ADRIANO PUCCETTI	PRATO	'
336	PO	242052	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE MONTEMURLO PRIMA	PRATO	'
337	PO	242053	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE ADRIANO PUCCETTI	PRATO	'
338	PO	243313	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE*LA CASTELLINA	PRATO	'
339	PO	255937	.	19/02/1996	SOCIETA'*COOPERATIVA*EDILIZIA A RES. LIM.*LAURA	PRATO	'
340	PO	260040	.	19/02/1996	SOC. COOPERATIVA A RESP. LIM.*IL GRUPPO TEATRO DANZA	PRATO	'
341	PO	262506	.	19/02/1996	PRIMAVERA SERENA S.R.L.	PRATO	'98501820017
342	PO	266508	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SUCINI DI CONDUZIONE E SERVIZI SOCIALI	VERNIO	'
343	PO	274601	.	19/02/1996	GENZIANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRATO	'01518930480
344	PO	370823	.	19/02/1996	FLORA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - FRA LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI GENERALI	PRATO	'03581580481
345	PO	371537	.	19/02/1996	ALFA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRATO	'03563070485
346	PO	409878	.	19/02/1996	ELETTA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRATO	'01522150976
347	PO	462398	.	15/07/1997	IL PONTE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRATO	'04515000489
348	PO	468985	.	14/04/1998	ROBERTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	PRATO	'01763420971
349	PO	470716	.	03/12/1998	ALPE BLU - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERNIO	'01783000977
350	PO	472473	.	16/07/1999	ERGON PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLA ERGON P.S.C. A R.L.	PRATO	'01799420979

TOSCANA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
351	PO	471308	29/05/2000	19/02/1999	IDIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRATO	'01786900975
352	PT	24254	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA*AGENZIA GIORNALISTICA MONTECATINI SOC COOP A R L	MONTECATINI TERME	'
353	PT	24673	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO IN PISTOIA A RESPONSABILITA LIMITATA	PISTOIA	'
354	PT	26142	.	19/02/1996	COOPERATIVA BOSCAIOLI MURATORI BRACCIANTI E AFFINI DI PIAN DEGLI ONTANI SOCIETA COOPERATIVA A RESPON	CUTIGLIANO	'00089370472
355	PT	34492	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA FRA FATTORINI PORTA BAGAGLI DELLA STAZIONE DI MONTECAT	MONTECATINI TERME	'
356	PT	36155	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE GIOVACCHINO BANTI A RESPONSABILITA LIMITATA FRA I DIPENDENTI EFFETTIVI DELL	PISTOIA	'
357	PT	42617	.	19/02/1996	SOCIETA DI MUTUA ASSISTENZA E RICREATIVA A RESP LIM FRA I*LAVORATORI DI MASTRO MARCO LAMPORECCHIO SO	LAMPORECCHIO	'
358	PT	57150	.	19/02/1996	I PLATANI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	PISTOIA	'
359	PT	57151	.	19/02/1996	LA SORGENTE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	SERRAVALLE P SE	'
360	PT	80776	.	19/02/1996	COOPERATIVA PISTOIESE*PULIZIE LOCALI C P P L SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	PISTOIA	'00189120470
361	PT	94704	.	19/02/1996	TUSCIA - CARPENTIERI E MURATORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - E PIU' BREVEMENT	MONSUMMANO TERME	'00801880477
362	PT	4177	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA L UNIONE SOC COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	PISTOIA	'
363	PT	16198	.	19/02/1996	COOPERATIVA DEL POPOLO DI PIETRABUONA - SOC.COOP. A RESPONSABILI TA' LIMITATA -	PESCIA	'00139510473
364	PT	24076	.	19/02/1996	SPACCIO COOPERATIVO DEL POPOLO SOCIETA COOP A RESPONSABILITA LIMITATA	QUARRATA	'
365	PT	24870	.	19/02/1996	COOPERATIVE RIUNITE DI PISTOIA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISTOIA	'00108490475
366	PT	25067	.	19/02/1996	UNIONE COOPERATIVE ALTO PISTOIESE (U.C.A.P.) - SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN MARCELLO PISTOIESE	'
367	PT	28292	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILI BOSCHIVIAFFINI A RESPONSABILITA LIMITATA*C.E.B.A	ABETONE	'
368	PT	29938	.	19/02/1996	COOPERATIVA LABOR PISTOIA	PISTOIA	'
369	PT	31346	.	19/02/1996	L'URBANISTICA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA FRA DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTECATINI	MONTECATINI-TERME	'
370	PT	34706	.	19/02/1996	COOPERATIVA PROGRESSO AGRICOLO DI MASSA E COZZILE COOP A RESP. LIM.	MASSA E COZZILE	'
371	PT	51718	.	19/02/1996	LA TORRETTA SOCIETA COOP A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTECATINI-TERME	'
372	PT	90890	.	19/02/1996	EDILIZIA*BELVEDERE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI TATA	PESCIA	'00390010478
373	PT	93046	.	19/02/1996	MOBILCOOPERXPORT TAPPEZZATI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	SERRAVALLE PISTOIESE	'00416760478
374	PT	117108	.	19/02/1996	PARCHEGGI A.N.C.R. COOPERATIVA A R.L.	MONTECATINI-TERME	'01081440479
375	PT	124739	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILETRURIA SOC. COOP. A R.L.	PESCIA	'01240950467
376	PT	132805	.	06/06/1996	CO.EXTRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPOSABILITA' LIMITATA	PISTOIA	'01279520470
377	PT	130519	16/06/1999	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA SERRAVALLE DUE A R.L.	SERRAVALLE PISTOIESE	'01252830474
378	PT	131472	10/10/1997	19/02/1996	IL DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCIA	'01265720472
379	PT	132858	30/05/1997	15/07/1996	PRO.VER.BIO -SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISTOIA	'01280190479
380	PT	133338	29/05/1997	17/09/1996	S. BARBARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTECATINI-TERME	'01289340471
381	PT	133336	28/05/1997	17/09/1996	DIAMANTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIESINA UZZANESE	'01288420472
382	SI	47689	.	19/02/1996	LA FOLGORE - SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	SAN GIMIGNANO	'82000710523
383	SI	60162	.	19/02/1996	IL GRIFO*COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO* - SOC.COOP.A R.L.	MONTEPULCIANO	'00101060523
384	SI	68949	.	19/02/1996	SOC.COOP. A R.L.EDILIZIA LA RONDINE	ABBADIA SAN SALVATORE	'81005310529
385	SI	75485	.	19/02/1996	COOP.A.S.-COOPERATIVA ASSISTENZA E SERVIZI A RESPONSABILITA' LI- MITATA-	SIENA	'00550340525
386	SI	78071	.	19/02/1996	AIOLA - ADELINA 83 - SOC. COOP. A R. L.	SARTEANO	'00609040522
387	SI	83081	.	19/02/1996	NUOVA TRAVERLEGNO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI- TATA	PIANCASTAGNAIO	'00672420528
388	SI	83737	.	19/02/1996	CONFEZIONI MONTALCINO -SOC. COOP. A R.L.	MONTALCINO	'00681740528
389	SI	87622	.	19/02/1996	SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SIENA	'00735140527
390	SI	48988	.	19/02/1996	MONTE OLIVETO - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	SIENA	'80004690527
391	SI	60173	.	19/02/1996	SAN MINIATO - SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	SIENA	'
392	SI	60755	.	19/02/1996	SAN DONATO- SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	SIENA	'
393	SI	77674	.	19/02/1996	FRATERNITA' SAN BENEDETTO - SOC.COOP. A R.L.	CASTELLINA IN CHIANTI	'00599030525
394	SI	91095	.	19/02/1996	LA MINIERA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SIENA	'00784600520
395	SI	112014	.	13/10/1999	LA MAGIA DI SIENA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI- TA' LIMITATA	SIENA	'00985900521
396	SI	91472	31/07/1996	19/02/1996	COOPERATIVA EDIFICATRICE COLLIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA A RE- SPONSABILITA' LIMITATA	COLLE DI VAL D'ELSA	'00788480523

11A09975

DECRETO 5 luglio 2011.

Scioglimento di 257 società cooperative senza nomina del commisario liquidatore aventi sede nella regione Veneto.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di unioncamere;

Considerato che in data 9 aprile 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 257 società cooperative aventi sede nella Regione Veneto e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

VENETO							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1	BL	50793	.	19/02/1996	ORGANIZZAZIONE CONSUMATORI UNITI - SOC. COOP.A R.L.	BELLUNO	'00131580250
2	PD	123536	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE LA RENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PADOVA	'00381700285
3	PD	133640	.	19/02/1996	VENETO SUD - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	URBANA	'82007550286
4	PD	170840	.	19/02/1996	C.E.V. COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PADOVA	'01552840280
5	PD	178525	.	19/02/1996	SERVIZIO DISTRIBUZIONE MERCI -*S.D.M. COOPERATIVA A R.L.	PADOVA	'01090590280
6	PD	185305	.	19/02/1996	COLUMBIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELVAZZANO DENTRO	'01862610282
7	PD	189698	.	19/02/1996	C.P.E. - COOPERATIVA PADOVANA EDILI - S.C.R.L.	PADOVA	'01921960280
8	PD	192716	.	19/02/1996	COMPLET-EDIL 2 SOC. COOP. A R.L.	SAN GIORGIO IN BOSCO	'01957630286
9	PD	199111	.	19/02/1996	COOPERATIVA LA VITE E IL VINO A R.L.	CINTO EUGANEO	'02041210283
10	PD	238468	.	19/02/1996	D.Z. SOC. COOP. A.R.L.	RUBANO	'02557870280
11	PD	76057	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO FRA MURATORI, MARMISTI E POSATORI - SOCIETACOOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	PADOVA	'00311750285
12	PD	80004	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO FERRAIOLI E CARPENTIERI DI ANGUILLARA VENE-TA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS	ANGUILLARA VENETA	'00303530281
13	PD	152665	.	19/02/1996	ALLEVATORI E PRODUTTORI ZOOPADANA	OSPEDALETTO EUGANEO	'00835190281
14	PD	169266	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA LEGNARO - S.R.L.	LEGNARO	'01002880282
15	PD	182387	.	19/02/1996	COOP STYLL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LEGNARO	'01805710280
16	PD	244016	.	19/02/1996	VIGILANZA PRIVATA C.V.P. PADOVA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	PADOVA	'01445060286
17	PD	254796	.	19/02/1996	RIMEDIA SOC. COOP. A R.L.	PADOVA	'02595410289
18	PD	131258	.	26/02/1996	EQUIPE MODE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	PADOVA	'00686120288
19	PD	298585	.	18/12/1997	SOCIETA' EUROPA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOVENTA PADOVANA	'02705220289
20	PD	308515	.	26/03/1999	S.D.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PADOVA	'03384660282
21	PD	311975	26/05/2000	12/10/1999	EDIL CIVE' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORREZZOLA	'03450190289
22	PD	299877	04/06/1999	30/01/1998	TRASPORTO MERCI PADOVA - T.M.P. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PADOVA	'02709710285
23	PD	172478	12/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA ARIETE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PADOVA	'01046630289
24	PD	257656	29/05/1998	13/03/1998	COOPERATIVA S.T.C. S.C. A R.L.	PADOVA	'02443150244
25	PD	213393	22/07/1996	19/02/1996	T.E.M.A. TECNOLOGIE ECOLOGICHE MANUTENZIONI AMBIENTALI SOC. COOP.A R.L.	PADOVA	'02168150288
26	PD	18288	21/06/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA MANUTENZIONE STRADE	ALBIGNASEGO	'00207700287
27	PD	174172	12/04/1996	19/02/1996	ACCADEMIA VENETA DELLO SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PADOVA	'01046710289
28	RO	29470	.	19/02/1996	FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE - ROVIGO	ROVIGO	'
29	RO	34036	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E LAVORO	FICAROLO	'
30	RO	37971	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO FRA COMBATTENTI E REDUCI DI PAPOZZE	PAPOZZE	'
31	RO	43530	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE FRA I DIPENDENTI DELLA BANCA CATTOLICA DEL VENETO DI ROVIGO	ROVIGO	'
32	RO	44249	.	19/02/1996	COOPERATIVA A R.L.SEMPRE UNITI DI S.PIETRO POL.PER L'ARTE LO SPETTACOLO-TURISMO	CASTELNOVO BARIANO	'
33	RO	44404	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. CORDERIA POLESANA	ROVIGO	'
34	RO	44833	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO	OCCHIOBELLO	'
35	RO	50634	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA POLESANA	CORBOLA	'
36	RO	50868	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASA BELLA	ROVIGO	'
37	RO	51264	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA DIMORA	ROVIGO	'
38	RO	68661	.	19/02/1996	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FITOSANITARIO CO.M.A.F.	ROVIGO	'
39	RO	75016	.	19/02/1996	COOPERATIVA IL PO	ROVIGO	'
40	RO	76923	.	19/02/1996	RODIGIUM - SOC.COOP.A R.L.	ROVIGO	'00251600292
41	RO	85822	.	19/02/1996	CONIPOL - CONSORZIO INTERREGIONALE POLIVALENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROVIGO	'00310670294
42	RO	99104	.	19/02/1996	L'OPERA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROVIGO	'00851650291
43	RO	99985	.	19/02/1996	DELTA FLORA SOC. COOP. A R.L. COOPERATIVA AGRICOLA	PORTO TOLLE	'00866090293
44	RO	103103	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGROITTICA BACUCCO SOC. COOP. A R.L.	ARIANO NEL POLESINE	'00910970292
45	RO	107443	.	19/02/1996	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA PRODUTTORI ASSOCIATI - CO.O.P.A. - LUSIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS	LUSIA	'00979180296
46	RO	47875	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA FINANZE E TESORO C.E.F.T.	ROVIGO	'
47	RO	50016	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA BADIESE-S.COOP.R.L.	BADIA POLESINE	'
48	RO	50463	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. DENOMINATA COOPERATIVA EDILE IL TETTO	ROVIGO	'
49	RO	53617	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA VOLUNTAS	OCCHIOBELLO	'
50	RO	64184	.	19/02/1996	COOPERATIVA OPERAI INDUSTRIA FALEGNAMERIA ROVIGO - C.O.F.I.R.-SOC.COOP.A R.L.	ROVIGO	'
51	RO	66790	.	19/02/1996	CONSORZIO PRODUTTORI TABACCO DEL POLESINE	ROVIGO	'
52	RO	76127	.	19/02/1996	STAZIONE RADIO 93	BADIA POLESINE	'00226950293

VENETO							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
53	RO	106850	.	19/02/1996	POLESINE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROVIGO	'00970510293
54	RO	110189	.	19/02/1996	PLAYOPERA INTERNATIONAL SOC. COOP. A R.L.	ROVIGO	'01026800290
55	RO	36039	25/05/1998	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI GNOCCA	PORTO TOLLE	'00079370292
56	RO	107986	28/06/1996	19/02/1996	EUROIMPIANTI SOC. COOP. A R.L.	OCCHIOBELLO	'00989070297
57	RO	73733	30/05/1996	19/02/1996	COOPERATIVA POLESANA PRODUTTORI ZOOTECNICI - SOCIETA' COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LIMITATA	ROVIGO	'00121740294
58	TV	52240	.	19/02/1996	COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI - SOC. COOP. A R. L.	TREVISO	'00173710260
59	TV	58805	.	19/02/1996	CASEIFICIO SOCIALE DI TARZO E REVINE LAGO - SOC.COOP. R.I.	TARZO	'
60	TV	61322	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA S.ANDREA - SOC. COOP. A R.L.	CASTELFRANCO VENETO	'00661790261
61	TV	91029	.	19/02/1996	ASSOCIAZIONE COOPERATIVA AGRICOLTORI TREVIGIANI - A.C.A.T. - SOC. COOP. A R. L.	CROCETTA DEL MONTELLO	'00451020267
62	TV	110473	.	19/02/1996	LA CASTELLANA - SOC.COOP. A R.L.	ISTRANA	'82001830262
63	TV	123616	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA FUNGHI DI S. VITO - SOC.COOP. A R.L.	ALTIVOLE	'83004830267
64	TV	126595	.	19/02/1996	CONSORZIO COOPERATIVE AUTOGESTITE - *C.C.A. - SOC.COOP. A R.L.	MONTEBELLUNA	'00551860265
65	TV	127547	.	19/02/1996	COOPERATIVA MARCA TREVIGIANA - COOPERATIVA DI CONSUMO E SERVIZI S.R.L.	VILLORBA	'00572100261
66	TV	130187	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA VERDE - SOC. COOP.A R.L.	MONTEBELLUNA	'83006350264
67	TV	150127	.	19/02/1996	SVILUPPO AGRICOLO INTEGRATO PREALPI TREVIGIANE (SAIPT) - SOC. COOP. AGR. A R. L.	MIANE	'01220600264
68	TV	158215	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORAZIONI EDILI DEL TRIVENETO - C.L.E.T. - SOCIETA'CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABI	GODEGA DI SANT'URBANO	'01588980266
69	TV	173150	.	19/02/1996	CONSORZIO NAZIONALE ALLEVATORI A.G.C.I. - SOC. COOP. A R.L.	ISTRANA	'04656420587
70	TV	183398	.	19/02/1996	CA.ME CARNI MERIDIONALI SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	PEDEROBBA	'01305010595
71	TV	185113	.	19/02/1996	CO. SERVICE FINANZIARIA - COOPERATIVA DI SERVIZI - A R.L.	SPRESIANO	'00867010266
72	TV	194213	.	19/02/1996	SPRINT DAY SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELFRANCO VENETO	'02183870266
73	TV	217616	.	19/02/1996	SPORT SHOES S. COOP. A R.L.	ASOLO	'03044840266
74	TV	44027	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI - SOC. COOP. R.L.	VITTORIO VENETO	'84003400268
75	TV	131311	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILZIA VALCOOP - SOC.COOP. A R.L.	VALDOBBIADENE	'00620600262
76	TV	148225	.	19/02/1996	80 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEBELLUNA	'01202000269
77	TV	155737	.	19/02/1996	IL PRISMA - SOC. COOP. A R.L.	CONEGLIANO	'01439120260
78	TV	160645	.	19/02/1996	CANEVE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISTRANA	'00829080266
79	TV	163593	.	19/02/1996	LA CUNICOLA MONTELLIANA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TREVISO	'00834480261
80	TV	174856	.	19/02/1996	COOPERATIVA COLOMBA A R.L.	COLLE UMBERTO	'01845510260
81	TV	179672	.	19/02/1996	BLUE RIBBON AUTONOLEGGI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	SPRESIANO	'00863930269
82	TV	190007	.	19/02/1996	COOPERATIVA SAN MARTINO SOC.COOP. A R.L.	TARZO	'02131460269
83	TV	192638	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI AGRITURISTICI A RESPONSABILITA' LIMITATA	VEDELAGO	'02161500265
84	TV	199807	.	19/02/1996	COOPERMARCA - SOCIETA' COOP. A R.L.	TREVISO	'02281750261
85	TV	206112	.	19/02/1996	VIGILANZA PRIVATA CVP TREVISO SOC. COOP. A R.L.	MOGLIANO VENETO	'02377630260
86	TV	220617	.	19/02/1996	C M S - COOPERATIVA MULTISERVIZI A R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BIAGIO DI CALLALTA	'03093760266
87	TV	264557	.	24/03/1998	NORA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROCETTA DEL MONTELLO	'92013560260
88	TV	265691	.	08/05/1998	COOPERATIVA EDILIZIA SS. QUARANTA SOC. COOP. A R.L.	TREVISO	'00000000000
89	TV	278506	.	02/05/2000	DOMENICO SARTOR COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELFRANCO VENETO	'03535020261
90	TV	280541	.	09/08/2000	NUOVA GEPIL CHIMICA S.C. A R.L.	SAN FIOR	'02525160285
91	TV	218328	04/08/2000	19/02/1996	MISTRAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALTIVOLE	'03067280267
92	TV	274087	29/05/2000	21/09/1999	ARCORA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TREVISO	'03460200268
93	TV	273968	10/05/2000	22/09/1999	COOPERATIVA COMPONENTI S.E.E.A. SOC. COOP. A R.L.	ARCADE	'03467010264
94	TV	220450	26/04/2000	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA QUADRIFOGLIO FRA LAVORATORI SOC. COOP. A R.L.	MOGLIANO VENETO	'03083430268
95	TV	210729	01/09/1999	19/02/1996	LAVORAZIONI TESSILI S. ANDREA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BIAGIO DI CALLALTA	'02433110265
96	TV	177293	30/07/1999	19/02/1996	IL GRUPPO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PREGANZIOL	'01895090262
97	TV	256445	22/05/1998	15/04/1997	NOMISMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TREVISO	'03263810263
98	TV	226285	01/08/1997	09/08/1996	COSIMP - COOPERATIVA PER I SERVIZI ALL'IMPRESA - SOC. COOP. A R.L	SPRESIANO	'01582250286
99	TV	126446	05/06/1996	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA PEDEMONTANA PEDEROBBA - SOC. COOP. A R.L.	PEDEROBBA	'00552480261
100	TV	217979	30/05/1996	19/02/1996	REN BU KAN S.C.A R.L.	TREVISO	'03058690268
101	VE	73943	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA PESCATORI LIBERPESCA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIOGGIA	'00321920274
102	VE	87483	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA LAVORATORI EDILE SAN MARCO - PRAMAGGIORE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRAMAGGIORE	'00334710274
103	VE	107623	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI SERENISSIMA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPAGNA LUPIA	'82000470276
104	VE	120904	.	19/02/1996	LA GENERALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	'00204690275

VENETO							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
105	VE	131791	.	19/02/1996	COOPERATIVA INDUSTRIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	'
106	VE	141336	.	19/02/1996	MAIBO - ZOOTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI= TATA	PORTOGRUARO	'00720440270
107	VE	148234	.	19/02/1996	COVEDIL R.L. COOPERATIVA VENETA COSTRUZIONI EDILI A R.L.	TORRE DI MOSTO	'00745510271
108	VE	151685	.	19/02/1996	TRIVIGNANO COOPERATRICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA - TRIVIGNANO	'
109	VE	167101	.	19/02/1996	COOPERATIVA IMPOSTE DIRETTE E REGISTRO MESTRE - FRA DIPENDENTI DELLO STATO - SOC. COOP. A R.L.	VENEZIA - MESTRE	'01544960279
110	VE	172774	.	19/02/1996	CEMAR COOP. (COSTRUZIONI ELETTRICHE-ELETTRONICHE-MANUTENZIONI AUTOMAZIONI-RIPARAZIONI-LAVORAZIONI ME	MIRANO	'01594810275
111	VE	187228	.	19/02/1996	VIGILCLODIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIOGGIA	'01926250273
112	VE	196551	.	19/02/1996	COOPERATIVA B. E C. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI= MITATA	FOSSO'	'02084650270
113	VE	196834	.	19/02/1996	A.L.C.E. ARTIGIANA LAVORI COSTRUZIONI EDILI SOC. COOP. A R.L.	SAN DONA' DI PIAVE	'02102750276
114	VE	196866	.	19/02/1996	CAMPER G2 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSA=BILITA' LIMITATA.	VENEZIA	'02088000274
115	VE	197946	.	19/02/1996	CO.VE.O. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTOGRUARO	'02107910271
116	VE	198544	.	19/02/1996	SALEMAR - PRODOTTI ITTICI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI= TA' LIMITATA	CHIOGGIA	'02135230270
117	VE	201129	.	19/02/1996	CALZATURIFICIO LES GARCONS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI=TA' LIMITATA	CAMPOLONGO MAGGIORE	'02140150273
118	VE	201194	.	19/02/1996	COOPERATIVA AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	DOLO	'02154530279
119	VE	203102	.	19/02/1996	ASSISTENZA INFERMIERISTICA - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MIRANO	'02204670273
120	VE	203218	.	19/02/1996	NUOVA CLODIESCHE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIOGGIA	'02202940272
121	VE	204776	.	19/02/1996	ASSIMED COOP. DI SERVIZI SOCIO-SANITARI E DI ASSISTENZA INFERMIE=RISTICA E MEDICA SOC. COOP. A.R.L.	VENEZIA-MESTRE	'02232060273
122	VE	208932	.	19/02/1996	C.A.A.D.O.I. VENETA COOPERATIVA DI ASSISTENZA AMBULATORIALE, DO= MICILIARE, OSPEDALIERA E INFERMIERI	VENEZIA	'02311130278
123	VE	213685	.	19/02/1996	C.V.P. GENERAL SAFETY - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA-MESTRE	'02394980276
124	VE	213866	.	19/02/1996	CVP SERVIZI SANITARI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA-MESTRE	'02389460276
125	VE	218534	.	19/02/1996	EXPRESS VENETA TRASPORTI SOC. COOP. A R.L.	VENEZIA-CHIRIGNAGO	'02456420278
126	VE	223828	.	19/02/1996	LA RAPIDA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAORLE	'02543370270
127	VE	231867	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI MOLLUSCHI SOC. COOP. A R.L.	CHIOGGIA	'02663440275
128	VE	160964	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO PER I LAVORATORI DIPENDENTI MONTEDISON SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	VENEZIA	'01475230270
129	VE	179993	.	19/02/1996	AN.CO.RA. (A.N.F.F.A.S. COOPERATIVA RISPOSTE ASSISTENZIALI) - SOC. COOP. A R.L.	PORTOGRUARO	'01773790272
130	VE	198299	.	19/02/1996	VENEZIANA BIRRA DISTRIBUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	'02116030277
131	VE	198907	.	19/02/1996	TRANSITTICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	'02119950273
132	VE	198908	.	19/02/1996	HABITAT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	'02118670278
133	VE	199542	.	19/02/1996	TIPOGRAFIA CAORLESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	'02118100276
134	VE	213219	.	19/02/1996	LAGUNARE MURANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	'02383770274
135	VE	216224	.	19/02/1996	COOPERATIVA SAN MARCO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA - MARGHERA	'02420210276
136	VE	223613	.	19/02/1996	NEW FREE LOOK S.C.R.L.	CONA	'02522780275
137	VE	227372	.	19/02/1996	CONSORZIO EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA - MESTRE	'02599830276
138	VE	245774	.	04/08/1997	PERINI VALTER E SCARPA SANDRA SOCIETA' COOPERATIVA	CHIOGGIA	'01963430275
139	VE	281822	.	15/02/1999	TRADE GLOBAL CORPORATION SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	'03090890272
140	VE	282531	.	18/03/1999	VENICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	'03102100272
141	VE	283723	.	24/05/1999	COOPERATIVA PRASANGA A R.L.	VENEZIA	'03117880272
142	VE	286370	.	18/11/1999	MIGRANTES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PORTOGRUARO	'03146360270
143	VE	235017	02/08/2000	19/02/1996	DONATELLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	'02699040271
144	VE	285922	01/08/2000	05/01/2000	C.O.N.I.E. COOPERATIVA NAZIONALE IMPRESE EDILI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	'03127510273
145	VE	178734	25/05/2000	19/02/1996	LA FERCA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN DONA' DI PIAVE	'01693020271
146	VE	186084	04/11/1999	19/02/1996	ZEROCINQUANTA - FONDO DI SOLIDARIETA' FRA LAVORATORI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	'01906700271
147	VE	247768	10/08/1999	24/06/1996	TRANSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	'02875160273
148	VE	280371	29/06/1999	26/11/1998	COOPERATIVA NEW SERVICE - S.C.A.R.L.	VENEZIA	'03072520277
149	VE	272847	21/06/1999	27/10/1997	POINT SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VENEZIA	'03001090277
150	VE	247389	20/07/1998	18/07/1996	NOVA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOALE	'02880340274
151	VE	230060	07/01/1998	19/02/1996	NUOVA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABLITA' LIMITATA	VENEZIA-MARGHERA	'02633130279
152	VE	266890	22/09/1997	14/02/1997	DUECI SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	'02915620278
153	VE	249888	16/05/1997	24/10/1996	CO.S.M.I. CHIOGGIA - IN SIGLA - CO.S.M.I. CHIOGGIA S.C.A.R.L.	CHIOGGIA	'02930710278
154	VE	241884	03/06/1996	19/02/1996	SHADOW S.C.R.L.	VENEZIA	'02825090273
155	VI	90043	.	19/02/1996	PAPA GIOVANNI XXIII	THIENE	'
156	VI	94031	.	19/02/1996	EDIL DOMUS S.R.L.	VICENZA	'00149600249

VENETO							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
157	VI	132232	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA GAMBULANUM S.C.A.R.L.	GAMBUGLIANO	'00660010240
158	VI	149625	.	19/02/1996	GIAPI-SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILI-TA' LIMITATA.	VICENZA	'00720350248
159	VI	181702	.	19/02/1996	NUOVA FOMIT SOCIETA'COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	SCHIO	'00874480247
160	VI	200516	.	19/02/1996	OMEGA S.C.A.R.L.	VICENZA	'02018870242
161	VI	11662	.	19/02/1996	COOPERATIVA POPOLARE DI CONSUMO - S.C.A.R.L.	CONCO	'
162	VI	37854	.	19/02/1996	LA RICOSTRUTTRICE VENETA S.C.A.R.L.	VICENZA	'
163	VI	39351	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO DIPENDENTI PREVIDENZA SOCIALE SCARL	VICENZA	'
164	VI	40055	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO MALO	MALO	'
165	VI	40136	.	19/02/1996	COOPERATIVA PATRIOTI MEZZASELVA	ROANA	'
166	VI	41567	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA LAVORATORI ZUGLIANO	ZUGLIANO	'00147160246
167	VI	43703	.	19/02/1996	TREVIR CERAMICHE D'ARTE S.C.A.R.L.	VICENZA	'
168	VI	44329	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA LA RINASCITA A R.L.	VICENZA	'
169	VI	45068	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA S.C.A.R.L.	THIENE	'
170	VI	48162	.	19/02/1996	LATTERIA SOCIALE S.GAETANO DI RAMPAZZO	CAMISANO VICENTINO	'
171	VI	52687	.	19/02/1996	COOPERATIVA GIULIANO DALMATA	VICENZA	'
172	VI	55473	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI CASE POPOLARI ECONOMICHE IMPIEGATI E PENSIONATI STATALI.	THIENE	'
173	VI	56194	.	19/02/1996	S.A.R.T.-SOCIETA' AGRICOLA RASSODAMENTI TERRENI S.C.A.R.L.	VICENZA	'
174	VI	56926	.	19/02/1996	LATTERIA SOCIALE COOP.VIA MONTE SCHIAVI.	CASTELGOMBERTO	'
175	VI	57572	.	19/02/1996	DOMUS PRAEVIDENTIAE	VICENZA	'
176	VI	57801	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA MONTE PASUBIO	VICENZA	'
177	VI	59007	.	19/02/1996	FIOR DI MONTE	VICENZA	'
178	VI	63310	.	19/02/1996	SOCIETA' AVICOLTORI VICENTINI S.C.A.R.L.	VICENZA	'
179	VI	63698	.	19/02/1996	CASA DEL FERROVIERE	VICENZA	'
180	VI	63941	.	19/02/1996	CASEIFICIO S.GIACOMO	LUSIANA	'
181	VI	65012	.	19/02/1996	FULVIA COCCA S.C.A.R.L.	VICENZA	'
182	VI	66497	.	19/02/1996	TIEPOLO G.B. - S.C.A.R.L.	VICENZA	'
183	VI	66533	.	19/02/1996	URBANIA S.C.A.R.L.	VICENZA	'
184	VI	66820	.	19/02/1996	OLIMPIA S.C.A.R.L.	VICENZA	'
185	VI	67573	.	19/02/1996	STELLA ALPINA S.C.A.R.L.	VICENZA	'
186	VI	69713	.	19/02/1996	CASABELLA BERICA	VICENZA	'
187	VI	69727	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA ALVIO	VICENZA	'
188	VI	69728	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA L'ACCORDO	VICENZA	'
189	VI	69893	.	19/02/1996	ARGO VICENTINA	VICENZA	'
190	VI	70425	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LA MARZIA	VICENZA	'
191	VI	72542	.	19/02/1996	LATTERIA SOCIALE DI ALTAVILLA VICENTINA	ALTAVILLA VICENTINA	'
192	VI	78814	.	19/02/1996	COOPERATIVA ALPINA EDILE DI STOCCAREDO	ASIAGO	'00186740247
193	VI	79916	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ACLI FRA PRODUTTORI AGRICOLI DEL COMUNE DI TRISSINO	TRISSINO	'
194	VI	82040	.	19/02/1996	CONSORZIO POLLICOLTORI	ASIAGO	'
195	VI	88001	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA GRIFO	ARZIGNANO	'
196	VI	89566	.	19/02/1996	COOPERATIVA ASTICHELLO S.C.EDILIZIA A R.L.	MONTICELLO CONTE OTTO	'
197	VI	89567	.	19/02/1996	TRE PINI - S.C.A.R.L.	VICENZA	'
198	VI	90316	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LA PINETA	VICENZA	'
199	VI	91117	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LE QUERCIE	VICENZA	'
200	VI	91224	.	19/02/1996	C.E.L.A.I. COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI ACCIAIO INOSSIDABILE	SCHIO	'
201	VI	93260	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA EDEN	MONTECCHIO MAGGIORE	'
202	VI	108298	.	19/02/1996	CATV COOPERATIVA ARTIGIANA TRASPORTATORI VICENTINI	VICENZA	'
203	VI	114003	.	19/02/1996	COOPERATIVA OPERAIA LAVORAZIONE COMPENSATI AFFINI E SEDILI S.C.A R.L.	SOSSANO	'
204	VI	114019	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA TRIESTE SOC.COOP.A RESPONS.LIMITATA	VICENZA	'
205	VI	115170	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA BELFIORE	VALDAGNO	'00757440243
206	VI	131282	.	19/02/1996	CARTIGLIANESE S.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARTIGLIANO	'
207	VI	154122	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE LUCIANA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASIAGO	'01241170248
208	VI	159757	.	19/02/1996	CENTRO RICERCHE E CONSULENZE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI-LITA' LIMITATA	VICENZA	'01295480246

VENETO							
n.	**pr**	**rea**	**bilancio**	**iscr ri**	**ragione Sociale**	**comune**	**c fiscale**
209	VI	182538	.	19/02/1996	COOPERATIVA BERICA SOC. COOP. A R.L.	VICENZA	'01754780243
210	VI	238554	.	21/06/1996	AGRODOLCE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LONGARE	'02540220247
211	VI	258421	.	24/03/1997	COOPERATIVA NORD EST S.C.A.R.L.	VICENZA	'00918670241
212	VI	261358	.	11/08/1997	COOPERATIVA ELISIR A R.L.	VICENZA	'02618050245
213	VI	261946	.	12/09/1997	BASSANO COOP. S.C.A.R.L.	BASSANO DEL GRAPPA	'02625020249
214	VI	154727	16/06/2000	19/02/1996	CA' BALBI 3 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LI-MITATA.	VICENZA	'00762230241
215	VI	274894	16/06/2000	06/12/1999	CARTAGINE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POZZOLEONE	'02788850242
216	VI	270339	31/05/1999	02/03/1999	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA UTILE A R.L.	MONTECCHIO MAGGIORE	'02721130249
217	VI	81165	24/05/1999	19/02/1996	LA ROTONDA S.C.A.R.L.	VICENZA	'80015850243
218	VI	241108	30/07/1998	24/10/1996	EMPORIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SCHIO	'02564690242
219	VI	240631	25/06/1997	25/09/1996	LABOR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA BREVEMENTE LABOR S.C.R.L.	VICENZA	'02562730248
220	VI	176972	26/06/1996	19/02/1996	RIVIERA DEI COLLI SOC. COOP. A.R.L.	ALBETTONE	'00866820244
221	VR	126355	.	19/02/1996	CAROVANA FACCHINI S.ZENO S.COOP.LAVORO A R.L.	VERONA	'00405040239
222	VR	128917	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CAVALCASELLE 26 MARZO SOC.COOP.A R.L.	CASTELNUOVO DEL GARDA	'80008320238
223	VR	132385	.	19/02/1996	STALLA SOCIALE BOVINCARNE S.COOP. A RL	LEGNAGO	'00606070233
224	VR	165813	.	19/02/1996	FLORA SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	SAN MARTINO BUON ALBERGO	'00944370238
225	VR	168276	.	19/02/1996	LA ROCCA PIA A R.L.	VALEGGIO SUL MINCIO	'01214100230
226	VR	176773	.	19/02/1996	COOP. SPORT A R.L. COOPERATIVA SPORTIVA REGIONALE VENETO	CEREA	'01330120237
227	VR	179102	.	19/02/1996	PRIMAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	'01413150234
228	VR	186502	.	19/02/1996	COPIGRAF A R.L.	VERONA	'01608260236
229	VR	189643	.	19/02/1996	AGRI. VAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	VALEGGIO SUL MINCIO	'01666290232
230	VR	190845	.	19/02/1996	CONSORZIO COOPERATIVE SPORTIVE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI-LITA' LIMITATA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	'01697170239
231	VR	193372	.	19/02/1996	ISCOOP - CONSULENZA INTEGRATA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA- BILITA' LIMITATA	VERONA	'01732700230
232	VR	196341	.	19/02/1996	CHIARA COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROVERCHIARA	'01776910232
233	VR	208027	.	19/02/1996	LA FENICE 87	VERONA	'01958950238
234	VR	214191	.	19/02/1996	LEGNO STRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA S R.L.	VERONA	'02049840230
235	VR	221793	.	19/02/1996	ARANCIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERONA	'02171900232
236	VR	225858	.	19/02/1996	CENTRO STUDI GEOFISIOBIOPSICOTERAPIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POVEGLIANO VERONESE	'02239070234
237	VR	51331	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO ACLI DI VILLABARTOLOMEA	VILLA BARTOLOMEA	'00313060238
238	VR	83022	.	19/02/1996	ALIMENTARISTI DETTAGLIANTI ASSOCIATI COMMISSIONARIA S.COOP R.L.	VERONA	'00212240238
239	VR	144795	.	19/02/1996	LA CALVANINA SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	RONCA'	'83005210238
240	VR	148971	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ROVERCHIARETTA SOC.COOP.A R.L.	ROVERCHIARA	'
241	VR	156905	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA POSTELEGRAFONICA DI VERONA A R. L.	VERONA	'00777840232
242	VR	162321	.	19/02/1996	VIGILSET SOC.COOP.A R.L.	VERONA	'00848810230
243	VR	166536	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA LE ANTANE SOC.COOP.A R.L.	TREGNAGO	'00945190239
244	VR	176925	.	19/02/1996	DANTE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	VERONA	'01367090238
245	VR	186395	.	19/02/1996	VALPE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SAN PIETRO IN CARIANO	'01611830231
246	VR	189554	.	19/02/1996	MANAGER SYSTEM SOCIETA COOPERATIVA A R.L. CON SIGLA COOP. MANAGER SYSTEM A R.L.	VERONA	'01665850234
247	VR	192978	.	19/02/1996	CARTOGRAFICA MONTORIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERONA	'01728990233
248	VR	244308	.	19/02/1996	COOPERATIVA ELITE SOC. COOP A R.L.	SAN MARTINO BUON ALBERGO	'02524970239
249	VR	295679	.	19/04/1999	COOPERATIVA DANNY FLASH - SOC. COOP. A R.L.	SAN GIOVANNI LUPATOTO	'02935350237
250	VR	298905	.	11/10/1999	AMALSARA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BONIFACIO	'02953830235
251	VR	255463	23/10/2000	11/06/1996	COOPERATIVA SERVICE VERONA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	'02693670230
252	VR	288238	18/07/2000	10/04/1998	MAZZA NEVIO & C. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANGUINETTO	'02830230237
253	VR	294822	25/05/2000	11/03/1999	COOPERATIVA IDEA LAVORO A R.L.	VILLAFRANCA DI VERONA	'02898720236
254	VR	292191	28/05/1999	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI CASA MIA A R.L.	VERONA	'80012880235
255	VR	200070	07/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA SOCIALE BEATO ANDREA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCHIERA DEL GARDA	'01842480236
256	VR	218642	30/07/1996	19/02/1996	VERONA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA PIU' BREVEMENTE VERONA NUOVA COOP. SOCIA	VERONA	'02125240230
257	VR	239570	29/07/1996	19/02/1996	COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERONA	'02454110236

11A09976

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 7 luglio 2011.

Conferma della rilevanza paesaggistica del Torrente Vallemonio, in comune di Bellizzi.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PASEAGGISTICI DELLA CAMPANIA

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 «Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59», come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 3 «Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali» così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91;

Visto l'incarico di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania conferito al Dott. Gregorio Angelini con Decreto del 10/08/2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 142 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

Visto l'articolo 17 comma 3 del D.P.R. 233/2007;

Vista la nota della Regione Campania, prot. n. 1123034 del 29/12/2009, con la quale si comunicava che il Torrente Vallemonio, sito nel Comune di Bellizzi (SA), veniva ritenuto irrilevante ai fini paesaggistici con Decreto della Giunta della Regione Campania n. 1599 del 22/10/2009, pubblicato sul BURC n. 68 del 09/11/2009,;

Vista la nota n. 14208 del 03/11/2010 della Direzione Regionale della Campania, con la quale si chiedeva alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino di comunicare ogni opportuna valutazione in merito alla nota della Regione Campania prot. n. 1123034 del 29/12/2009;

Vista la nota della predetta Soprintendenza territoriale, prot. n. 32395 del 23/12/2010, con la quale la stessa ha dichiarato la conferma della rilevanza paesaggistica del Torrente Vallemonio;

Vista la nota della Direzione Regionale della Campania, prot. n. 131 del 05/01/2011 con la quale si comunicava, anche al superiore Ministero, di considerare valide le motivazioni addotte dalla Soprintendenza con la nota sopramenzionata;

Vista la nota prot. n. 7736 del 07/03/2011 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee;

Viste le note della Direzione Regionale della Campania, prot. n. 633 del 05/05/2011 e n. 7445 del 27/05/2011. con le quali veniva richiesta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino la documentazione istruttoria indispensabile per l'emanazione del provvedimento di conferma della rilevanza paesaggistica del richiamato Torrente;

Vista la nota prot. n. 15639 del 13/06/2011 con la quale la medesima Soprintendenza ha trasmesso la documentazione richiesta;

Visto l'articolo n. 142 comma 1 lettera o del D. Lgs 42/2004,

Decreta:

Art. 1.

È confermata, ai sensi dell'art. 142 comma 3 del citato decreto, la rilevanza paesaggistica del Torrente Vallemonio, ricadente nel Comune di Bellizzi (SA), secondo l'allegata planimetria.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente Decreto, venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 12 del Regolamento 03/06/1940 n. 1357, all'Albo Pretorio del Comune di Bellizzi e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa venga depositata presso i competenti Uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente Decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente per territorio ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

Napoli, 7 luglio 2011

Il direttore regionale: ANGELINI

ALLEGATO

BELLIZZI
BATTIPAGLIA
IL SOPRINTENDENTE
Gennaro Miccio
tavola: COROGRAFIA GENERALE - TORRENTE VALLEMONIO
1:25000 - COMUNE DI BELLIZZI
File origine: MNS-STR-PLM-01-A.DWG
EG.01.a

Bellizzi (SA)

Il torrente Vallemonio

Relazione

La Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata con la legge n. 14 del 9.1.2006) definisce che *il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana* e inoltre che la qualità e il *carattere di un paesaggio deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.*

Da questo si evince che nel valutare le proprietà paesaggistiche di un singolo ambiente bisogna considerare, oltre alle sue caratteristiche visive, collegate alle particolari qualità sceniche e panoramiche, anche i valori storici del territorio dove è inserito, i suoi caratteri distintivi, naturali, antropici, e la presenza di quei connotati particolari, che lo portano a farlo considerare particolarmente interessante e meritevole di essere sottoposto a vincolo.

Il tratto del torrente Vallemonio, preso in considerazione in questa relazione, scorre nel territorio del comune di Bellizzi e segna il confine con il comune di Battipaglia, è situato nello scenario naturale dell'ampia "piana del Sele", una delle terre della provincia di Salerno tra le più fertili. L'ampia pianura si è formata nei millenni dai sedimenti dei fiumi Sele, Tusciano e Picentino, ed anche dai numerosi affluenti o da limitati corsi d'acqua che sfociano direttamente a mare. In questa pianura, che si estende per circa quaranta chilometri, da Salerno ad Agropoli, il Sele è il fiume più rappresentativo. Sylaros per i greci, Silarus per i romani, il Sele ha origine nei pressi del monte Cervialto, dalla sorgente di Caposele, e percorre con andamento tortuoso l'ampia piana, per oltre sessantaquattro chilometri, prima di sfociare nel Tirreno, all'interno del golfo di Salerno.

A delimitare la "piana" presso il mare è un lungo il litorale sabbioso, caratterizzato a volte da rari aspetti naturali formati da piccole dune di sabbia, intramezzate da una tipica vegetazione spontanea a macchia mediterranea. Separa il litorale dai campi coltivati situati all'interno una folta pineta realizzata nel XX secolo per bonificare il territorio.

I corsi d'acqua nella "piana del Sele" hanno svolto per secoli un ruolo importante per l'ecosistema del territorio, le continue esondazioni e i divagamenti nelle pianura hanno creato un ambiente paludoso dove le ampie zone invase dall'acqua si alternavano a foreste di latifoglie (cerri, roveri, farnie, pioppi bianchi e salici). Completavano lo scenario naturale vasti canneti, bassifondi melmosi, meandri contorti, praterie allagate e dune costiere coperte da macchia mediterranea, definiti da Fulco Pratesi, un universo solitario e bellissimo.

L'aspetto naturale della "piana", nel corso degli ultimi millenni, ha subito fasi alterne di prevalenza dei campi coltivati sugli spazi paludosi fino a giungere alla definitiva bonifica del XX secolo. Nei secoli però la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua è stata l'unica costante, ed anche oggi costituisce uno dei caratteri distintivi della "piana del Sele".

I primi ad incidere sugli aspetti paesaggistici furono gli Etruschi, che si attestarono nell'attuale parte orientale di Salerno fino a Pontecagnano, fondando l'antica Picentia. Seguirono i Greci, prima con il santuario di Hera Argiva presso la foce del Sele e successivamente con la fondazione di Poseidonia, la romana Paestum. A questi due importanti eventi, che portarono nel territorio ampie distese coltivabili, seguì l'abbandono e di nuovo l'avanzamento delle paludi e dei boschi, che rallentarono l'erosione delle pendici collinari.

Il primo documento che descrive i luoghi della piana del Sele è del 1088, nel quale Roberto il Guiscardo confermava alla Chiesa di Salerno il possesso dei beni fra il Tusciano ed il Sele, in un successivo documento del 1092 d. C., si parla di una famiglia che abitava sulle rive del Tusciano. Tra il 1500 ed il 1600 nella Piana sorsero numerosi edifici con una vocazione fondamentalmente agricola, atti al controllo dello sfruttamento agricolo dell'ampio territorio attraversato dai numerosi corsi d'acqua e dal fiume Sele.
Il territorio della piana del Sele, dove si trova il comune di Bellizzi, è quasi completamente pianeggiante, eccezion fatta per la parte collinare ad est, ai confini con Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano ed Eboli. Già dall'età classica doveva assurgere al ruolo di cerniera tra la Campania, la Lucania e la Calabria. Lo attraversava la *Via Antiqua*, da nord-ovest a sud-est, lungo la fascia costiera con un tracciato parallelo all'attuale *Litoranea*, ma di qualche centinaio di metri più all'interno. Il ponte romano sul fiume Tusciano in località Picciola è la testimonianza tangibile non solo dei frequenti traffici, ma anche del fatto che la vita interessava tutto la piana del Sele, dalle colline (dove è ancora riconoscibile il tracciato della via *Popilia*) fino al mare. Gli effetti del bradisismo negativo si fecero sentire solo più tardi, divenendo evidenti in età medievale allorché la via per il Cilento fu spostata più a monte, con un tracciato quasi equidistante dalla fascia costiera e dalla dorsale collinare interna.
Lungo questa strada, che corrisponde agli attuali tratti di via Fabbrica nuova, via Antico Cilento (o meglio, appunto, antica via per il Cilento) via G. Noschese (passando sotto la Tavernola e le casa rosse dei Doria) ed il suo prosieguo verso Corno d'Oro, in epoca medievale nacquero e prosperarono i complessi di S. Mattia e S. Arcangelo ed un po' più a monte la chiesa di S. Lucia. Quest'ultima ha origini normanne e veste settecentesca, mentre i primi due furono conventi di fondazione longobarda. Entrambi, precedenti alla Badia di Cava, furono ad essa ben presto assoggettati: il primo come prepositura il secondo come priorato.
L'Altomedioevo nel territorio della "piana" è attestato da una serie di documenti redatti tra il IX e l'XI sec. Tale documentazione fa riferimento all'esistenza, nei pressi del fiume Tusciano e non lontano dall'attuale strada litoranea, ad un centro dominico appartenente al Principato di Salerno. Il Principe di Salerno, infatti, secondo le fonti storiche, dava in affitto campi di sua proprietà a coloni che vivevano in grappoli di case prospicienti i terreni da coltivare. A questo sistema di amministrazione territoriale, si accompagnava la diffusione di numerose chiese private, il cui compito primario era di attendere alla cura spirituale delle popolazioni rurali. Il Parroco di tali chiese, nominato direttamente dal Principe, che donava al proprio istituto religioso enormi patrimoni fondiari, fungeva anche da amministratore del territorio. Una di queste chiese rurali sorse nell'XI sec. e fu intitolata a S. Mattia. Voluta espressamente dal principe Guaimario IV, si può tutt'oggi ammirare inglobata all'interno delle strutture dell'omonimo e antico istituto monastico, documentato intorno all'anno 1053, quando l'abate Mirando concesse un terreno al diacono Concilio. In seguito altre concessioni documentano l'attività svolta dai monaci, nel 1089 il figlio di Roberto il Guiscardo dona i possedimenti del monastero di San Mattia all'abate di Cava, elargizione confermata dal Papa Urbano II e successivamente convalidata negli anni.
Nel XII erano annessi al monastero numerosi mulini disseminati lungo il corso dei fiumi Tusciano e Sele in maniera da costituire un avamposto nella paludosa *Piana* nella quale i monaci esercitarono anche un florido commercio navigando i fiumi che l'attraversavano.
Nella confluenza tra il Calore ed il Sele, nel territorio di Persano, nel 1752 il re Carlo III di Borbone fece edificare un Casino Reale di Caccia per la naturale predisposizione del sito ad ospitare cinghiali, caprioli, cervi, volpi e una miriade di specie di uccelli.
Nel 1828 un cacciatore inglese descrivendo questo territorio scrive di tanti "piccoli corsi d'acqua che scendono dalle montagne tutt'intorno si aprono la strada verso il mare e, poiché

non sono incanalati, si riversano su qualsiasi terreno pianeggiante formando dovunque paludi e acquitrini". Lo scenario malarico della "piana" portò Giuseppe Maria Galanti a scrivere " quando io fui ad osservarla nel maggio di quest'anno 1790, restai sopraffatto da stupore, per non trovare un villaggio tra Salerno e Agropoli".
Il primo documento che parla di Bellizzi è del Regno delle due Sicilie e risale al 1811, si parla di una strada rotabile che da *Bellizze* conduceva ai casali del *montecorvinese*, in quest'area prettamente agricola con numerose fattorie. Negli anni del fascismo si completò l'opera di bonifica iniziata dai Borboni nel 1855, furono regimentate le acque e realizzati una fitta rete di canali d'irrigazione. I boschi e le paludi scomparvero per far posto ad un paesaggio agrario segnato soltanto dalle strade e dai tortuosi corsi d'acqua regimentati e definiti da una rigogliosa vegetazione ripariale.
Il XX secolo vide la nascita delle prime industrie di lavorazione dei prodotti agricoli ed in particolare della lavorazione del tabacco. Nell'attuale territorio di Bellizzi, compreso nel comune di Montecorvino Rovella fino al 1988, nel 1953, furono erette le Officine Maccaferri e successivamente con l'edificazione di un primo nucleo abitato, la chiesa del Sacro cuore di Gesù in via Torino. Il piccolo nucleo, negli anni settanta e ottanta del Novecento, si sviluppò fino ad assumere l'attuale aspetto di una città di oltre 13.000 abitanti, con nuovi quartieri, scuole e attrezzature per il tempo libero e il sociale.
Il territorio della Piana del Sele, percorso da liberi corsi d'acqua, da laghi e zone paludose, una volta asservito all'agricoltura, attraverso la grossa opera di bonifica e la costruzione di numerosi canali d'irrigazione per evitare le zone di accumulo o di ristagno idrico, ha visto negli anni una considerevole riduzione della sezione idraulica dei corsi d'acqua, a vantaggio delle superfici agricole. Il carattere attuale di tali corsi d'acqua è costituito da un tortuoso andamento, definito da una ristretta fascia di vegetazione ripariale, che si staglia sugli ampi campi coltivati. Una singolare immagine di un territorio segnato da una serie di ambiti spaziali, formati da vasti campi coltivati, intervallati da filari di pioppi, canneti o salici con isolate querce.
In questo ampio scenario paesaggistico si colloca il tratto del torrente Vallemonio che percorre un'area pianeggiante definendo un caratteristico paesaggio agricolo della Piana del Sele. Lungo il corso d'acqua in esame si è potuto constatare la presenza di una consistente vegetazione ripariale, di notevole rilevanza paesaggistica, la quale evidenzia il tortuoso tracciato del torrente. La vegetazione varia per tratti, passando da folti canneti a filari di alberi e isolate secolari querce, contribuendo a definire il carattere dell'ambiente e a qualificare le scenario paesaggistico.
Lungo il tratto del corso d'acqua in questione, sia verso sud, che nella parte più settentrionale, sono presenti a poca distanza dal corso d'acqua zone urbanizzate degradate, dove invece sarebbe auspicabile un ritorno ad un paesaggio di qualità, nella prospettiva di un eventuale recupero ambientale.
Per quanto sopra si ritiene rilevante la qualità paesaggistica definita dal torrente Vallemonio nel tratto compreso nel territorio comunale di Bellizzi.

Il Redattore
Arch. Lorenzo Santoro

IL SOPRINTENDENTE
Gennaro Miccio

VISTO IL DIRETTORE REGIONALE
Gregorio ANGELINI

11A10005

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 dicembre 2010.

Risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il comma 17, primo periodo, dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

Visto il citato comma 17, periodi terzo e quarto, ove è previsto che le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione finanziaria è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;

Visto il citato comma 17, periodo quinto, ove è previsto che una quota del predetto fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22 del medesimo art. 61, e che un'ulteriore quota del predetto fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'art. 67, comma 2;

Visto il comma 22 del citato art. 61, con il quale la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al citato comma 17;

Visti i commi 43 e 65 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), che hanno stanziato per il biennio 2008-2009 del personale del comparto sicurezza, difesa 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

Considerato che le citate previsioni normative relative alla destinazione di una quota del fondo di cui al comma 17 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico sono state interamente attuate con l'attribuzione a regime delle risorse di cui ai citati articoli 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 2, commi 43 e 65, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 2, comma 32, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2009), in base al quale, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa;

Visto l'art. 40, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, il quale prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della perfomance;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, recante «Ripartizione, per l'anno 2009, del fondo di cui all'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127536 del 30 dicembre 2009 di riassegnazione di risorse di cui al terzo periodo del comma 17 a favore del capitolo 3077, in corso di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale all'on. prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «… le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni …»;

Decreta:

Art. 1.

Risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa

1. La somma di € 12.119.675, iscritta in conto residui per l'anno 2010 sul capitolo n. 3077 dello stato di previsione della spesa del Ministero del'economia e delle finanze, viene mantenuta in bilancio per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai bilanci delle amministrazioni indicate nell'art. 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le quali abbiano destinato alla produttività una percentuale non inferiore al 50 per cento del fondo «storico», con esclusione pertanto delle risorse aggiuntive derivanti da speciali disposizioni o da integrazioni non definite contrattualmente, riferito all'anno 2009, come certificato dai competenti organi di controllo di cui all'art. 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine del'utilizzazione per la contrattazione integrativa delle amministrazioni medesime.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, ai fini dell'assegnazione delle risorse, trasmettono apposita comunicazione, accompagnata da specifica certificazione dell'organo di controllo, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

3. La misura delle risorse assegnabili sarà determinata, con successivo provvedimento, sulla base della percentuale realizzata ai sensi del comma 1 nonché del personale in servizio al 31 dicembre 2009.

4. Sulla base dei criteri indicati nei commi 1, 2 e 3 verranno assegnate le risorse confluite sul capitolo 3077 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione dell'art. 61, comma del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2010.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 14, foglio n. 168.

11A10034

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del mediciale «Risperdal».

Estratto Determinazione V&A.PC/II/488 del 5 luglio2011

Specialità Medicinale: RISPERDAL.

Confezioni:relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.P.A.

N° Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/2184/009,016/II/016/G.

Tipo di modifica: Soppressione dei siti di fabbricazione.

Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito di imballaggio secondario.

Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto.

Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti con controllo dei lotti/prove.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito rafforzamento dei limiti delle specifiche.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito soppressione di un parametro di specifica non significativo.

Modifica della procedura di prova del prodotto finito altre modifiche di una procedura di prova.

Aggiornamento del fascicolo qualità in seguito a una decisione della Commissione secondo la procedura di cu agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE.

Modifica Apportata: aggiornamento del dossier di qualità in seguito a una decisione della Commissione Europea secondo la procedura di Art. 30 della direttiva 2001/83/CE.

Aggiunta di Janssen Cilag SPA (Latina Italia) come sito di confezionamento secondario e di rilascio lotti.

Eliminazione di Janssen Cilag Farmacuetica Lda (Queluz, Bacarena Portogallo) come sito di produzione.

Eliminazione di Janssen Pharmaceutica NV, (Beerse belgio) come sito di produzione.

Modifica dei limiti delle specifiche del prodotto: eliminazione del metodo di identificazione dell'ossido ferrico rosso

Modifica della dimensione del lotto da: 210 kg a 250 kg per le compresse da 0,5 mg e da 230 kg a 250 kg per le compresse da 1 mg.

Modifica dei parametri delle specifiche del prodotto: Restringimento dei limiti per la degradazione del prodotto R076960.

Restringimento dei limiti delle specifiche: «Assay Risperidone by HPLC».

Restringimento dei limiti delle specifiche per «Dissolution by HPLC».

Sostituzione del metodo HPLC per l'identificazione e il saggio di Risperidone e i suoi prodotti di degradazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09859

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del mediciale «Famvir».

Estratto Determinazione V&A.PC/II/489 del 5 luglio 2011

Specialità Medicinale: FAMVIR.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/4706/001/II/005/G.

Tipo di Modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo rafforzamento dei limiti d.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione.

Modifica Apportata: Aggiornamento delle specifiche delle materie prime (anidride acetica, acetato di etile, metanolo, 5% di palladio su carbone di legna, carbonato di potassio, boroidruro di sodio, idrossido di sodio e perle di acqua potabile) utilizzate nella produzione del principio attivo, includendo procedure di prova (test) addizionali per riflettere i cambiamenti in conformità con le linee guida aggiornate.

Armonizzazione delle procedure di prova e revisione dei parametri delle specifiche e/o dei limiti del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09860

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del mediciale «Pantoprazolo Actavis Italy».

Estratto Determinazione V&A.PC/II/480 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO ACTAVIS ITALY.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Actavis Italy S.P.A.

N° procedura mutuo riconoscimento: UK/H/1952/001/II/002/G.

Tipo di mdifica: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito sito di imballaggio secondario.

Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, de.

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia.

Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito.

Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti.

Modifica Apportata:

Aggiunta di Valdepharm Parc Industriel D'Incaville - BP 606, 27106 Val de Reuil Cedex, France) come sito di produzione, di confezionamento e assemblaggio, QC e rilascio lotti aggiornamento del processo di produzione del prodotto finito.

Aggiunta di un «Batch Size» alternativo 116,70 L.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09861

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del mediciale «Risperdal».

Estratto Determinazione V&A.PC/II/487 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: RISPERDAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Janseen Cilag S.P.A.

N° procedura mutuo riconoscimento: DE/H/2184/010/II/017/G.

Tipo di modifica: soppressione dei siti di fabbricazione.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito soppressione di un parametro di specifica non significativo modifica della procedura di prova del prodotto finito altre modifiche di una procedura di prova.

Aggiornamento del fascicolo qualità in seguito a una decisione della commissione secondo la procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE.

Modifica Apportata: aggiornamento del dossier di qualità in seguito ad una decisione della commissione Europea per la procedura di Art. 30 della direttiva 2001/83/CE: eliminazione di Janssen Pharmaceutica NV, (Beerse - Belgio) come sito di produzione.

Modifica dei parametri di specifica del prodotto: eliminazione del metodo di identificazione dell'ossido ferrico rosso.

Modifica dei limiti delle specifiche del prodotto: restringimento dei limiti delle specifiche per la degradazione del prodotto R076960.

Restringimento dei limiti delle specifiche per «Assay Risperidone by HPLC».

Restringimento dei limiti delle specifiche per «Dissolution by HPLC».

Sostituzione del metodo HPLC per l'identificazione e il saggio di Risperidone e i suoi prodotti di degradazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09862

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del mediciale «Alendronato EG».

Estratto Determinazione V&A.PC/R/34 del 28 giugno 2011

Specialità Medicinale: ALENDRONATO EG.

Confezioni:

037194014/m - «10 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194026/m - «10 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194038/m - «10 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194040/m - «10 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194053/m - «10 mg compresse» 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/a;l

037194065/m - «10 mg compresse» 50x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/a;l

037194077/m - «70 mg compresse» 2 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194089/m - «70 mg compresse» 4 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194091/m - «70 mg compresse» 8 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194103/m - «70 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194115/m - «70 mg compresse» 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194127/m - «10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037194139/m - «70 mg compresse» 24 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: EG S.P.A.

N° procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0515/001-002/R/01.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alendronato EG», è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 3 dicembre 2009.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09863

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del mediciale «Simvastatina Doc Generici».

Estratto Determinazione V&A.PC/R/35 del 28/6/2011

Specialità Medicinale: SIMVASTATINA DOC GENERICI

Confezioni:

037340015/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340027/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340039/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340041/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340054/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340066/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340078/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340080/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 250 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340092/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340104/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340116/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340128/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340130/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340142/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340155/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340167/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 250 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340179/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340181/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340193/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340205/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340217/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340229/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340231/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340243/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 250 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340256/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340268/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037340270/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Titolare AIC: DOC GENERICI SRL

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0587/001-003/R/01

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata:

E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "SIMVASTATINA DOC GENERICI", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 04/10/2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09864

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del mediciale «Risperidone Teva».

Estratto Determinazione V&A.PC/R/36 del 5/7/2011

Specialità Medicinale: RISPERIDONE TEVA

Confezioni:

038250015/M - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 6 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250027/M - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250039/M - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250041/M - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250054/M - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250066/M - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250078/M - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 (5X20) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL CONFEZIONE OSPEDALIERA

038250080/M - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250092/M - "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250104/M - "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250116/M - "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250128/M - "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250130/M - "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250142/M - "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 (5X20) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL CONFEZIONE OSPEDALIERA

038250155/M - "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250167/M - "3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250179/M - "3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250181/M - "3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250193/M - "3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250205/M - "3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250217/M - "3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 (5X20) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL CONFEZIONE OSPEDALIERA

038250229/M - "3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250231/M - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250243/M - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250256/M - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250268/M - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250270/M - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250282/M - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038250294/M - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 (5X20) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL CONFEZIONE OSPEDALIERA

038250306/M - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: CZ/H/0137/001-004/R/01

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata:

E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto,del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "RISPERIDONE TEVA", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 30/04/2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09865

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica di dipendenza dei Consolati onorari in Brema e Kiel (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.
I consolati onorari in Brema e Kiel vengono posti alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Hannover (Germania) a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A09883

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Granada (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Signor Marcello Memoli, Vice Console onorario in Granada, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Granada;

h) ricezione dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Granada, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

i) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Granada;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Granada, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A09885

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Ingelvac Circoflex».

Provvedimento n. 123 del 7 giugno 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein, Germania Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Specialità medicinale: INGELVAC CIRCOFLEX

Confezioni autorizzate: .

	N.I.N	NR PROCEDURA EUROPEA
12 flaconi da 10 ml	104017052	EU/2/07/079/005
12 flaconi da 50 ml	104277064	EU/2/07/079/006
12 flaconi da 100 ml	104277076	EU/2/07/079/007
12 flaconi da 250 ml	104277088	EU/2/07/079/008

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 6 maggio 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A09472

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Cimalgex».

Provvedimento n. 122 del 7 giugno 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol SA - Francia.

Rappresentante in Italia : Ascor Chimici S.r.l.

Specialità medicinale: CIMALGEX.

Confezioni autorizzate:

	N.I.N.	NR PROCEDURA EUROPEA
CIMALGEX 8 MG SCATOLA 8 CPR CANI	104277013	EU/2/2010/119/001
CIMALGEX 8 MG SCATOLA 32 CPR CANI	104277025	EU/2/2010/119/001
CIMALGEX 8 MG SCATOLA 144 CPR CANI	104277037	EU/2/2010/119/003
CIMALGEX 8 MG FLACONE 45 CPR CANI	104277049	EU/2/2010/119/004
CIMALGEX 30 MG SCATOLA 8 CPR CANI	104277052	EU/2/2010/119/005
CIMALGEX 30 MG SCATOLA 32 CPR CANI	104277064	EU/2/2010/119/006
CIMALGEX 30 MG SCATOLA 144 CPR CANI	104277076	EU/2/2010/119/007
CIMALGEX 30 MG FLACONE 45 CPR CANI	104277088	EU/2/2010/119/008
CIMALGEX 80 MG SCATOLA 8 CPR CANI	104277090	EU/2/2010/119/009
CIMALGEX 80 MG SCATOLA 32 CPR CANI	104277102	EU/2/2010/119/010
CIMALGEX 80 MG SCATOLA 144 CPR CANI	104277114	EU/2/2010/119/011
CIMALGEX 80 MG FLACONE 45 CPR CANI	104277126	EU/2/2010/119/012

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 18 febbraio 2011 C(2011) 1151 (http://ec.europa.eu/enteiprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A09473

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enurace».

Provvedimento n. 127 del 17 giugno 2011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «ENURACE»

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/V/0122/002/1A/001 e NL/V/0122/001/1A/005 Specialità medicinale per uso veterinario: «ENURACE»

Confezioni:

ENURACE50 - 100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103878017

ENURACE 10 - 60 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 103878029

TITOLARE A.I.C.: ECUPHAR NV. con sede in Legeweg 157-1 - 8020 Oostkamp (Belgio).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: aggiunta sito responsabile del rilascio dei lotti.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente sito responsabile del rilascio dei lotti: ECUPHAR NV, Legeweg 157-1 - 8020 Oostkamp (Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A09474

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spectron» 100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli e tacchini.

Provvedimento n. 124 dell'8 giugno 2011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «SPECTRON» 100 mg/ml Soluzione per uso in acqua da bere per polli e tacchini.

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/V/0248/001/IB/001

Specialità medicinale per uso veterinario «SPECTRON» 100 mg/ml

Soluzione per uso in acqua da bere per polli e tacchini

Confezioni:

Bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104231016

Fustino da 5 litri - A.I.C. n. 104231028

Titolare A.I.C.: LABORATORIOS HIPRA. S.A. con sede in Avda, La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: aggiunta nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta della seguente nuova confezione: bottiglia da 100 ml in polietilene ad alta densità A.I.C. n. 104231030.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

Bottiglia da 100 ml - A.I.C. n. 104231030

Bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104231016

Fustino da 5 litri - A.I.C. n. 104231028

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A09475

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «SEL DE GUÉRANDE/FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 189 del 29 giugno 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - «SEL DE GUÉRANDE/FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A09886

Domanda di registrazione della denominazione «RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT/RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP/RHEINISCHES RÜBENKRAUT»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 189 del 29 giugno 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati- «RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT/RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP/RHEINISCHES RÜBENKRAUT».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A09888

Domanda di registrazione della denominazione «BÉA DU ROUSSILLON»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 193 del 2 luglio 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Syndicat de défense de la pomme de terre primeur du Roussillon - Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «BÉA DU ROUSSILLON».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A09889

Domanda di registrazione della denominazione «ΚΟΥΦΕΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ» (KOUFETA AMYGDALOU GEROSKIPOU)

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 191 del 1° luglio 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata da Cipro, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria - «ΚΟΥΦΕΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ» (KOUFETA AMYGDALOU GEROSKIPOU).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A09890

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-172) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.